SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 gennaio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 2000.

Approvazione e pubblicazione delle tabelle UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (19º gruppo).

00A15464

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2000.

Modificazione e integrazione delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, 28 ottobre 1997, n. 108/97, 29 dicembre 1999, n. 204/99. Disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico. (Deliberazione n. 230/00).

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2000.

Definizione della maggiorazione ai corrispettivi di accesso e uso della rete di trasmissione nazionale per l'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici per l'anno 2000. (Deliberazione n. 231/00).

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2000.

Definizione della maggiorazione ai corrispettivi di accesso e uso della rete di trasmissione nazionale per l'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici per gli anni dal 2001 al 2006. (Deliberazione n. 232/00).

DELIBERAZIONE 28 dicembre 2000.

Adozione di direttiva concernente la disciplina della sicurezza e della continuità del servizio di distribuzione del gas (Deliberazione n. 236/00).

DELIBERAZIONE 28 dicembre 2000.

Definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato. (Deliberazione n. 237/00).

DELIBERAZIONE 28 dicembre 2000.

Definizione dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso per i clienti del mercato vincolato per l'anno 2001. (Deliberazione n. 238/00).

DELIBERAZIONE 28 dicembre 2000.

Aggiornamento dei corrispettivi per il servizio di vettoriamento dell'energia elettrica. (Deliberazione n. 239/00).

DELIBERAZIONE 28 dicembre 2000.

Disposizioni in materia di misura e di riconciliazione dell'energia elettrica ad integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99. (Deliberazione n. 240/00).

DELIBERAZIONE 28 dicembre 2000.

Disposizioni in materia di corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 241/00).

DELIBERAZIONE 28 dicembre 2000.

Disposizioni in materia di Codici di condotta commerciale. (Deliberazione n. 242/00).

DELIBERAZIONE 28 dicembre 2000.

Adozione di disposizioni in materia di tariffe per la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2001 in attuazione e ad integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99. (Deliberazione n. 243/00).

DELIBERAZIONE 28 dicembre 2000.

Aggiornamento per il bimestre gennaio-febbraio 2001 di componenti e parametri della tariffa elettrica. Modificazioni e integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/1999 e adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 244/00).

DELIBERAZIONE 28 dicembre 2000.

Aggiornamento per il bimestre gennaio-febbraio 2001 delle tariffe dei gas distribuiti a mezzo di reti urbane ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/1999 e per la modificazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 24 ottobre 2000, n. 199/00. (Deliberazione n. 245/00).

Da 00A16015 a 00A16027

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2000, n. **399.**

Regolamento recante norme per la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché il comma 2 del medesimo articolo 13;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 4;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387;

Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione prima, n. 574 del 1999;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1995, n. 580, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 1997, di rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali e degli altri organi di giustizia amministrativa, riferite al triennio 1993-1995;

Attesa la necessità di procedere alle variazioni delle dotazioni organiche del personale di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 1997, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai cui sensi è da ritenere parametro finanziario di riferimento, ai fini dell'osservanza del principio di invarianza degli oneri relativi alle dotazioni organiche, la spesa sostenuta per le unità di personale effettivamente e comunque in servizio al 31 dicembre 1997, ridotto delle misure percentuali stabilite con le successive leggi 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 22, comma 1, lettera *a)*, e 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 20, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernente l'istituzione del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, con il quale sono state rideterminate, tra l'altro, le dotazioni organiche del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano;

Vista la richiesta del Presidente del Consiglio di Stato, formulata con nota in data 17 luglio 2000;

Visto l'avviso favorevole espresso dal consiglio di amministrazione del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali in data 21 giugno 2000;

Vista la favorevole deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, adottata nella seduta del giorno 13 luglio 2000;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dipendente del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999;

Ritenuto di demandare a successivo provvedimento la ripartizione, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche, dei contingenti dei profili professionali, e l'individuazione della dotazione organica delle qualifiche dirigenziali e delle aree funzionali dell'Amministrazione centrale e degli uffici decentrati;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 28 agosto 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2000;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e delle aree funzionali del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali sono determinate secondo l'allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto e che sostituisce la tabella *A*, quadri 1, 2 e 3, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 1997.

Art. 2.

1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, si procederà alla ripartizione, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche di cui alla citata tabella *A*, dei contingenti dei profili professionali, nonché del contigente delle qualifiche dirigenziali, con riferimento alla sede centrale ed alle sedi decentrate dell'Amministrazione.

Art. 3.

1. Permangono invariate le dotazioni organiche del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano di cui alle tabelle *A* e *B* allegate al decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 12

TABELLA *A*
(Prevista dall'art. 1, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Dirigenti	Dirigenti	44
AREA C	Posizione C3	44
	Posizione C2	70
	Posizione C1	110
AREA B	Posizione B3	213
	Posizione B2	266
	Posizione B1	100
AREA A	Posizione A1	84
	TOTALE	931

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (lettera abrogata dall'art. 74, decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Si riporta l'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 13. — 1. *(aggiunge il comma 4-*bis *all'art. 17 della legge n. 400/1988).*

2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.

3. I regolamenti di cui al comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i decreti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto art. 6. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo».

— Si riporta l'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 4 *(Disposizioni sull'organizzazione)*. — 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi».

— Si riporta l'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«Art. 6 *(Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche)*. — 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 10. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei Ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli Osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti dall'art. 31 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette».

— La rubrica dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), è la seguente:

«Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time».

Nota all'art. 3:

— Il titolo del decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161, è riportato nelle premesse del provvedimento.

00G0445

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

DECRETO 8 novembre 2000.

Modifiche del piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DELEGATO PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO 2000

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1997, concernente «Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in date 19 dicembre 1997, 17 marzo 1998 e 28 luglio 2000 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 con il quale al Ministro dei lavori pubblici sono state delegate le funzioni in materia di Roma Capitale e Giubileo del 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: «Approvazione del piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio» e successive modificazioni;

Vista la deliberazione n. 3/2000, adottata in data 1° agosto 2000 dalla Commissione *ex lege* 7 agosto 1997, n. 270;

Visto il parere, repertorio n. 1033 che, sulla suddetta deliberazione, ha espresso la Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 28 settembre 2000, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 270/1997;

Decreta:

Sono adottate le modificazioni ed integrazioni del piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, così come definite dalla Commissione *ex lege* 7 agosto 1997, n. 270, nella seduta del 1° agosto 2000, con deliberazione n. 3/2000, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante.

Roma, 8 novembre 2000

Il Ministro: NESI

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2000
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 4

ALLEGATO

COMMISSIONE *EX LEGE* N. 270/1997

Deliberazione n. 3/2000
Seduta del 1° agosto 2000

La Commissione *ex lege* n. 270/1997

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1997, concernente «Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997, 17 marzo 1998 e 28 luglio 2000 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 con il quale al Ministro dei lavori pubblici sono state delegate le funzioni in materia di Roma Capitale e Giubileo del 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: «Approvazione del piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio» e successive modificazioni;

Vista la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri, prot. DAGL/20LL.PP./96, in data 10 dicembre 1999, relativa alle problematiche concernenti la proroga dei termini ed il definanziamento degli interventi dei piani di cui alla legge n. 651/1996 ed alla legge n. 270/1997;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000);

Vista la legge 16 dicembre 1999, n. 494;

Udita la relazione del coordinatore dell'ufficio per Roma Capitale e grandi eventi in ordine:

agli adempimenti eseguiti dall'ufficio medesimo circa la rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999;

alle richieste presentate da soggetti titolari, e non, di interventi inclusi nel piano;

Ritenuto di determinarsi in ordine al definanziamento degli interventi per i quali non risulti comprovata l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 1999, ovvero, in via eccezionale, e prescindendo da valutazioni discrezionali circa la natura e la destinazione dell'intervento, di assentire il differimento del termine di ultimazione oltre tale data, ove il ritardo sia riconducibile al caso fortuito o alla causa di forza maggiore;

Considerato che l'ufficio per Roma capitale e grandi eventi ha provveduto a richiedere ai soggetti beneficiari, per ciascun intervento di rispettiva titolarità, il certificato di ultimazione dei lavori e, ove questa non fosse intervenuta, lo stato di attuazione dell'intervento, supportato da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, significando che, sulla base della suddetta documentazione, la Commissione avrebbe valutato l'imputabilità, o meno, al soggetto beneficiario, delle cause del ritardo maturato, al fine di assentire un termine suppletivo di ultimazione dei lavori laddove si configurassero eventi non imputabili al soggetto beneficiario e riconducibili al caso fortuito o alla causa di forza maggiore;

Ritenuto, sulla base delle proposte di modificazioni ed integrazioni suddette, degli esiti del monitoraggio, della documentazione e delle richieste presentate dai soggetti beneficiari, di modificare il Piano degli interventi per il Grande Giubileo dell'anno 2000;

Ritenuto, in esito alla suddetta procedura di rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999 e sulla base delle relazioni presentate dai soggetti beneficiari, di assentire i termini suppletivi di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui all'allegato *A*, in quanto i motivi di ritardo, riferiti nelle rispettive relazioni rese in sede di rendicontazione e sinteticamente indicati a fianco di ciascun intervento, appaiono ascrivibili alla causa di forza maggiore o al caso fortuito;

Ritenuto, in esito alla suddetta procedura di rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999 e sulla base delle relazioni presentate dai soggetti beneficiari, di dispone, ex art. 4, comma 2, della legge n. 270/1997 — per mancata osservanza delle indicazioni temporali di piano, non riconducibili ad ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito — il definanziamento degli interventi di cui all'allegato *B*, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, per un complessivo ammontare di L. 6.064.975.092, che sono acquisite alla disponibilità di questa Commissione, fatta salva la maggior somma che, eventualmente si renderà disponibile in esito alla procedura prevista all'art. 3, comma 4, della legge n. 270/1997;

Ritenuto, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, di stabilire che i soggetti beneficiari di cui all'allegato *B* sono tenuti ad assumere, sulla base delle risorse disponibili e delle proprie esigenze, le determinazioni necessarie ad assicurare la funzionalità delle parti degli interventi già realizzate, operando anche con risorse finanziarie proprie;

Preso atto delle economie di stanziamento dichiarate dai rispettivi soggetti beneficiari per gli interventi di cui all'allegato *C*, per un complessivo ammontare di L. 1.514.633.673, che restano nella disponibilità di questa Commissione;

Considerato che, per effetto delle succitate ricognizioni e dei suindicati definanziamenti, risultano nelle disponibilità di questa Commissione:

disponibilità precedenti	L. 44.516.462.516
definanziamenti ex art. 4, comma 2, legge n. 270/1997	L. 6.064.975.092
economie di stanziamento	L. 1.514.633.673
per un complessivo ammontare di	L. 52.096.071.281

Ritenuto di accogliere — in sede di riesame — le richieste di reintegrazione finanziaria, relativamente agli interventi indicati nell'allegato *D*, nella misura e per le motivazioni indicate a fianco di ciascuno di essi, per un importo complessivo di L. 907.168.728;

Considerato che la legge n. 488/1999 (legge finanziaria 2000) ha disposto — come indicato nella tabella *E* concernente le variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte — la riduzione di lire 40 miliardi della competenza del fondo *ex lege* n. 270/1997;

Ritenuto, pertanto, di dovere decurtare dalla massa finanziaria astrattamente disponibile anche a seguito dei disposti definanziamenti, la suddetta somma di lire 40 miliardi;

Considerato che, per effetto delle suddette ricognizioni, restano nella effettiva disponibilità della Commissione L. 11.188.902.553;

Ritenuto, al fine di consentire l'utilizzo delle somme assegnate dalla regione Campania, di assentire la richiesta del termine suppletivo di agosto 2000 per l'ultimazione dei lavori di sistemazione delle aree di sosta e ristoro in località Arenella, in Napoli, rubricato con codice 2770;

Ritenuto di assentire la richiesta di disaggregazione di tale intervento, in due lotti funzionali, al fine di consentire una distinta attuazione del lotto finanziato con fondi non statali, disponendo che il 1° lotto sia rubricato con codice 2770/A, a fronte di una quota di finanziamento *ex lege* n. 270/1997 di L. 614.750.000, di una quota di cofinanziamento di L. 75.250.000, per un costo stimato complessivamente in L. 800.000.000; e che il 2° lotto sia rubricato con codice 2770/B, per un costo stimato di L. 4.934.750.000 a totale copertura finanziaria con risorse non statali;

Ritenuto di non assentire le richieste di inserimento nel piano di nuovi interventi trattandosi di proposte che comportano l'attivazione di cantieri nel corso dello svolgimento delle celebrazioni giubilari;

All'unanimità,

Delibera:

1. Sono approvati i termini suppletivi di ultimazione dei lavori indicati a fianco di ciascun intervento di cui all'allegato *A*.

2. Per mancata osservanza delle indicazioni temporali di piano, sono definanziati, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, gli interventi di cui all'allegato *B*.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, i soggetti beneficiari di cui all'allegato *B* sono tenuti ad assumere le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi già realizzate in termini di funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo.

4. Si prende atto delle economie di stanziamento dichiarate dai rispettivi soggetti beneficiari per gli interventi di cui all'allegato *C*, per un complessivo ammontare di L. 1.514.633.673.

5. Sono assentite le reintegrazioni di finanziamento, relativamente agli interventi indicati nell'allegato *D*, nella misura indicata a fianco di ciascuno di essi, per un importo complessivo di lire 907.168.728.

6. È assentita la richiesta del termine suppletivo di agosto 2000 per l'ultimazione dei lavori di sistemazione delle aree di sosta e ristoro in località Arenella, in Napoli, rubricato con codice 2770.

7. È assentita la richiesta di disaggregazione dell'intervento relativo ai lavori di sistemazione delle aree di sosta e ristoro in località Arenella, in Napoli, rubricato con codice 2770, in due lotti funzionali, e si dispone che il 1° lotto viene rubricato con codice 2770/A, a fronte di una quota di finanziamento *ex lege* n. 270/1997 di L. 614.750.000, di una quota di cofinanziamento di lire 75.250.000, per un costo stimato complessivamente in L. 800.000.000; mentre il 2° lotto viene rubricato con codice 2770/E, per un costo stimato di lire 4.934.750.000 a totale copertura finanziaria con risorse non statali.

8. Non sono accolte le richieste di inserimento di nuovi interventi.

9. Restano nella disponibilità della Commissione lire 11.188.902.553.

Il Presidente: NESI

Il segretario: BARBATO

Allegato A

Termini suppletivi

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Termini suppletivi	Motivazioni
1059	LAVORI DI RESTAURO ED ADATTAMENTO DELL'EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' A BASSO COSTO DEI PELLEGRINI	COMUNE DI CONEGLIANO	settembre	Per sopravvenienze archeologiche.
1968	RECUPERO E RESTAURO ARCHITETTONICO E ARTISTICO DELL'ABBAZIA CISTERCENSE DI S.M.ASSUNTA DI RIVALTA SCRIVIA	PARROCCHIA S. M. ASSUNTA ABBAZIA CISTERCENSE	settembre	Per consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
2055	VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLE PRESENZE ARCHITETTONICHE DEL CRISTIANESIMO DELLE ORIGINI A NAPOLI E PROVINCIA - COMPLESSO MONUMENTALE DELLE BASILICHE PALEOCRISTIANE DI CIMITILE	SOPRINTENDENZA B.A.A. DI NAPOLI E PROV.	settembre	Per consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
2128	COMPLETAMENTO IMMOBILE DA ADIBIRE ALL'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	COMUNE DI SERRA SAN BRUNO	settembre	Per avverse condizioni meteo.
2558	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA EX CASCINA S. PIETRO GIA' GRANGIA DEI MONACI BENEDETTINI DI S.PIETRO	COMUNE DI ORIO LITTA	marzo	Per consentire i lavori di consolidamento a carico del bilancio comunale.
3060	ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI SPAZI LITURGICI PER LA FRUIZIONE DEI PELLEGRINI CHIESA DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA SAGRESTIA VECCHIA SANTA CATERINA DELLA NOTTE CAPPELLA DEL MANTO	COMUNE DI SIENA	aprile	Per sopravvenienze archeologiche ed artistiche.
3638	INFOPOINT PASSEPARTOUT 2000 - SISTEMA DI NODI INFORMATIVI DEDICATI AI DISABILI PER L'ACCOGLIENZA, LA GUIDA AL TERRITORIO E LA CONOSCENZA DEI SUOI BENI CULTURALI	COMUNE DI NAPOLI	dicembre	Per consentire la gestione del servizio di accoglienza e guida ai percorsi giubilari.
3684	RIADATTAMENTO DEL FABBRICATO DEL DISMESSO C. D. U. E TRASFORMAZIONE IN RICETTIVITA' ESCLUSIVAMENTE PER PERSONE CON RIDOTTA O IMPEDITA CAPACITA' MOTORIA O SENSORIALE	ENTE PARROCCHIA S. FELICITA	settembre	Per avverse condizioni meteo, Decreto di stato di emergenza emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
3731	CENTRO COMUNALE DI ACCOGLIENZA ED OSPITALITA' NELL'EX CONVENTO DEI CAPPUCCINI	COMUNE DI TARANTO	giugno	Per ritrovamenti archeologici.
4104	RESTAURO DEL COMPLESSO MONASTICO DI S. MARIA DI COLLEMAGGIO	PROVINCIA DI L'AQUILA	luglio	Per avverse condizioni meteo.
4303	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO RICETTIVITA' PER OSTELLO	PARROCCHIA S. MARIA DEL CARMINE	agosto	Per avverse condizioni meteo.

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Termini suppletivi	Motivazioni
4304	SISTEMAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER SOSTA E RISTORO IN LOCALITA' MONTE CARMINE A SERVIZIO DEL SANTUARIO	PARROCCHIA S. MARIA DEL CARMINE	marzo	Per avverse condizioni meteo.
4381	RECUPERO AMBIENTALE E RIPRISTINO DI LOCALI DI ALTO VALORE STORICO E RELIGIOSO DA INSERIRE NEL TOUR GIUBILARE DEGLI AVVENIMENTI LITURGICI LEGATI AL GIRO DELLE GROTTE E DEGLI ORATORI	ENTE CHIESA CATTEDRALE DI URBINO	luglio	Per sopravvenienze archeologiche, storiche ed architettoniche.
4576	RISTRUTTURAZIONE DELLE STAZIONI FERROVIARIE IMPRESENZIATE O SOTTOUTILIZZATE E SISTEMAZIONE DELLE AREE ADIACENTI PER LA SOSTA RISTORO INFORMAZIONI E PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI INTERMODALI	COMUNITA' MONTANA PELIGNA ZONA F	settembre	Per avverse condizioni meteo.
4632	ITINERARI D'ARTE E RELIGIOSITA' NEL FRIULI VENEZIA GIULIA	SOPRINTENDENZA B.A.A.A.A.S. FRIULI V.G.	dicembre	Per consentire la gestione dei servizi informativi.
4915	PALAZZO REALE CENTRO DI COORDINAMENTO GIUBILEO 2000 CAGLIARI CENTRO SERVIZI ACCOGLIENZA E RISTORAZIONE	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CAGLIARI	settembre	Per avverse condizioni meteo.
5497	RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO DI S. CATERINA	IRPEA IST.RIUN. PADOVANI DI EDUCAZIONE	gennaio	Per sopravvenienze archeologiche.
5502	ESPERIENZA FRANCESCANA NEL GIUBILEO	FAMIGLIA DEI DISCEPOLI IST. REL.	aprile	Per consentire la nuova fornitura degli arredi, andati distrutti durante il trasporto.
5673	OSPEDALE DEL BIGALLO PER ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI STRUTTURA RICETTIVA E DIDATTICO MUSEALE	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	settembre	Per consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
5759	RESTAURO CONSERVATIVO ORATORIO DI SANT'ALBINO	COMUNE DI MORTARA	settembre	Per consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
6101	MUSEI COMUNALI DI S. MARIA NOVELLA E DI S. SPIRITO ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED IMPIANTISTICA PER LA SICUREZZA	COMUNE DI FIRENZE	marzo	Per sopravvenienze artistiche.
6413	RECUPERO DEL COMPLESSO DI VILLA SGARIGLIA COME ALBERGO PENSIONE 1/2 STELLE	COMUNE DI ASCOLI PICENO	settembre	Per consentire l'utilizzo dell'incremento di cofinanziamento approvato dalla Commissione alla fine del 1999.

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Termini suppletivi	Motivazioni
7163	SISTEMI DI DIFFUSIONE CULTURALI E RELIGIOSI	COMUNE DI FOLIGNO	dicembre	Per consentire la gestione dei servizi di accoglienza.
7367	RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELLA CATTEDRALE DI SAN LORENZO	SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. DELL' UMBRIA	marzo	Per consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
7605	RECUPERO DELL'ANTICO CONVENTO DI SANTA MARIA DEL GESU' A FINI DI ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' A BASSO COSTO	COMUNE DI VIGGIANO	settembre	Per avverse condizioni meteo e per consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
11080	SISTEMAZIONE E ARREDO DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CATTEDRALE DI CONCORDIA SAGITTARIA AREA SUD	COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA	febbraio	Per consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
11243	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEL COMPLESSO DEL SANTUARIO MADONNA DEGLI ANGELI	PARROCCHIA S. NICOLA DI BARI	aprile	Per consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive di cui al D.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale alla fine del 1999.
13058	REALIZZAZIONE DEL CENTRO PROVINCIALE DI ACCOGLIENZA DI S.MARIA DI CASTELLO	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	settembre	Per consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.

Allegato B
Definanziamenti

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Somma definanziata
399	RESTAURO DEL CORPO COSTITUENTE L'INGRESSO ALLA PESCHERIA DUCALE COMPRENDENTE UN ALLOGGIO PER CUSTODI	6 A DIR.NE GENIO MILIT. ACCAD. DI MODENA	241.141.732
415	STRUTTURA DI ACCOGLIENZA E DI INFORMAZIONE	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MANOPPELLO	21.910.743
1463	RECUPERO DEI COMPLESSI MONUMENTALI IN LOC. CHIARAVALLE DELLA COLOMBA RIUSO DELL'EX DORMITORIO DEI MONACI DELL'ABBAZIA CISTERCENSE A SPAZIO MUSEALE LEGATO ALLA RICETTIVITA'	MINISTERO DELLE FINANZE DIP. TERRITORIO	354.095.984
2357	RIUTILIZZO DI UN'ALA DISMESSA DELL'EX MONASTERO BENEDETTINO DI SAN GIOVANNI DA ADIBIRE CASA PER FERIE CON ANNESSA SALA	OPERA PIA CARMELA TRIGONA DI GERACI	157.101.340
2396	ATTREZZATURE TURISTICO RICETTIVE IN LOCALITA' CASA CASARINI DI ROMAGNESE	COMUNE DI ROMAGNESE	529.650.000
2764	ADATTAMENTO DELL'ISTITUTO SCUOLE PIE ALLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO COMPRESO NELL'ITINERARIO L'APPIA ANTICA CAMMINO DI FEDE E CULTURA	PROV. NAPOLETANA PADRI SCOLOPI	153.520.061
2978	RISTRUTTURAZIONE APPRODI DI FUSINA E ZATTERE	ACTV AZIENDA CONS. TRASPORTI VENEZIANO	300.933.962
3090	REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DELL'ARTE SACRA NEL NORD SARDEGNA	PROVINCIA DI SASSARI	1.722.510.507
3157	RESTAURO CONVENTO SAN MATTEO CON ADEGUAMENTO PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO IN PROSSIMITA' DI TRACCIATO ORIGINALE DELLA VIA FRANCIGENA	COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO	32.377.353
3505	POTENZIAMENTO FUNZIONALE DEI BENI CULTURALI RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO DEL SANTUARIO DI MONTEVERGINE	SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. DI SALERNO	56.772.000
3997	CASA DI ACCOGLIENZA PELLEGRINI DISABILI BREDA	PIA FONDAZIONE V. S. BREDA	558.117.667

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Somma definanziata
4827	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA TELEMATICO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI A SERVIZIO DEI PELLEGRINI	REGIONE AUTONOMA FRIULI V. G.	64.080.029
5827	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI INTERNE E ESTERNE ALLA STAZIONE	FERROVIE DELLO STATO	431.300.000
5837	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI INTERNE E ESTERNE ALLA STAZIONE	FERROVIE DELLO STATO	1.293.000.000
6909	SISTEMA DI SEGNALETICA STRADALE RIVOLTO ALLA INFORMAZIONE DEI VISITATORI SUGLI ITINERARI GIUBILARI E SULLE METE DI CARATTERE RELIGIOSO NEL TERRITORIO DELLE MARCHE	REGIONE MARCHE	16.971.047
7402	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO EX CARTIERA PAPALE PER L'ACCOGLIMENTO DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI FLUSSI DEI PELLEGRINI	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE A. P.	131.492.667
		TOTALE	**6.064.975.092**

Allegato C
Economie di stanziamento

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Economie di stanziamento
3638	INFOPOINT PASSEPARTOUT 2000 - SISTEMA DI NODI INFORMATIVI DEDICATI AI DISABILI PER L'ACCOGLIENZA, LA GUIDA AL TERRITORIO E LA CONOSCENZA DEI SUOI BENI CULTURALI	COMUNE DI NAPOLI	408.926.147
6366	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO SANTUARIO DI MONGIOVINO	SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. DELL'UMBRIA	143.286.085
7257	RESTAURO DELLA CHIESA MONUMENTALE DI SAN FRANCESCO	COMUNE DI MONTELUPONE	34.637.423
11080	SISTEMAZIONE E ARREDO DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CATTEDRALE DI CONCORDIA SAGITTARIA AREA SUD	COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA	927.784.018
		TOTALE	**1.514.633.673**

Allegato D
Reintegrazioni Finanziarie

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Motivazioni	Reintegrazione finanziaria
3731	CENTRO COMUNALE DI ACCOGLIENZA ED OSPITALITA' NELL'EX CONVENTO DEI CAPPUCCINI	COMUNE DI TARANTO	A seguito di più puntuale individuazione del ribasso d'asta.	151.015.110
6101	MUSEI COMUNALI DI S. MARIA NOVELLA E DI S. SPIRITO ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED IMPIANTISTICA PER LA SICUREZZA	COMUNE DI FIRENZE	Per consentire, in coerenza con il termine suppletivo indicato nell'allegato A, l'utilizzo delle risorse precedentemente assegnate.	756.153.618
			TOTALE	**907.168.728**

01A15966

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 dicembre 2000.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro di assistenza fiscale CAF-Imprese, denominato «Centro di assistenza fiscale Uncom Piacenza S.r.l.» e iscrizione dello stesso all'albo dei CAF-Imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto l'art. 1 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 12 luglio 1999, che attribuisce, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 7 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, in data 19 ottobre 2000, con la quale la società «Centro di assistenza fiscale Uncom Piacenza S.r.l.» o più brevemente «CAF Uncom Piacenza S.r.l.», con sede in Piacenza, Strada Bobbiese n. 2, 1egalmente rappresentata dal sig. Vittorio Cavanna, chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 26 luglio 2000, a rogito notaio dott.ssa Paola Ugolotti, n. 56871 di repertorio e n. 4748 di raccolta, e lo statuto ad esso allegato che sono stati presentati in copia conforme all'originale unitamente alla predetta istanza;

Visto che la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese è istituita, in qualità di associazione sindacale di categoria fra imprenditori, da oltre dieci anni ed è presente nel CNEL;

Vista la delega con la quale, in data 5 aprile 2000, la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi, con sede in Roma, piazza Giuseppe Gioacchino Belli n. 2, ha delegato l'unione del commercio, del turismo e dei servizi di Piacenza a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale;

Vista la polizza di assicurazione n. 5497, stipulata con la Società Cattolica di Assicurazioni S.p.a, la cui garanzia è stata prestata con un massimale di L. 2.000.000.000, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del responsabile dell'assistenza fiscale, rag. Pasquali Eviana, del requisito dell'art. 7, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste al capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e al capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale;

Decreta:

La società «Centro di assistenza fiscale Uncom Piacenza S.r.l.» o più brevemente «CAF Uncom Piacenza S.r.l.», con sede in Piacenza, Strada Bobbiese n. 2, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, e comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata al Dipartimento delle entrate per l'iscrizione nell'«Albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese» e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 5 dicembre 2000

p. *Il direttore regionale:* CAVINA

00A15967

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 dicembre 2000.

Misure finalizzate alla minimizzazione del rischio di trasmissione all'uomo, tramite farmaci, degli agenti che causano l'encefalopatia spongiforme animale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 8, comma 11, che prevede che le disposizioni sul contenuto della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali e sui relativi allegati possono essere modificate o integrate con decreto del Ministro della sanità, in conformità alle direttive ed alle raccomandazioni della Comunità economica europea;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1998, recante disposizioni sulla documentazione da presentare a corredo delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di modifica dell'autorizzazione;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1999, recante misure relative all'immissione in commercio ed alla sperimentazione clinica dei medicinali contenenti materiali di origine bovina;

Vista la direttiva 1999/82/CE della Commissione europea dell'8 settembre 1999, che modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio dell'Unione europea relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione delle specialità medicinali;

Considerato che, l'11 settembre 2000 il Comitato per le specialità medicinali (CPMP) dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (EMEA) ha adottato un aggiornamento (CPMP/BWP/1230/98 rev. 1) della linea guida per la minimizzazione del rischio di trasmissione all'uomo, tramite farmaci, degli agenti che causano l'encefalopatia spongiforme animale (di seguito indicata come «linea guida TSE») e che la linea guida TSE, e i suoi aggiornamenti, sono pubblicati dalla Commissione europea nel volume 3 della raccolta «La disciplina relativa ai medicinali nell'Unione europea»;

Decreta:

Art. 1.

Nuovi requisiti in merito alle TSE

1. La documentazione relativa alle autorizzazioni all'immissione in commercio (A.I.C.) e alle domande di A.I.C. di medicinali deve rispondere ai criteri enunciati nell'allegato alla direttiva 75/318/CEE, come modificato dalla direttiva 1999/82/CE, secondo le modalità precisate nel presente decreto.

2. I titolari di A.I.C. e i richiedenti l'A.I.C. di medicinali devono dimostrare, per tutti i loro prodotti, che i materiali di partenza, come definiti nella sezione 2 della linea guida TSE, utilizzati nella produzione del farmaco rispettano i nuovi requisiti in merito alle TSE.

3. La dimostrazione di cui al comma 2 deve essere fornita per mezzo:

a) dello specifico certificato rilasciato dalla Farmacopea europea (di seguito indicato come «certificato TSE»);

o, in alternativa, quando per uno o più dei materiali di partenza il certificato TSE non è disponibile, per mezzo:

b) di un dossier contenente i dati scientifici che dimostrano che il singolo materiale di partenza rispetta i nuovi requisiti in merito alle TSE.

Art. 2.

Nuove domande di A.I.C.

1. Le domande di A.I.C. di medicinali prodotti utilizzando materiali di partenza come definiti nella sezione 2 della linea guida TSE, presentate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, devono essere corredate dal relativo certificato TSE o, in alternativa, quando per uno o più dei materiali di partenza il certificato TSE non è disponibile, dalla documentazione scientifica che dimostra che il materiale di partenza rispetta i nuovi requisiti in merito alle TSE.

2. Le domande di cui al precedente comma 1 devono essere accompagnate dalla dichiarazione di conformità all'allegato della direttiva 75/318/CEE, come modificato dalla direttiva 1999/82/CE, compilata in accordo al modello riportato nell'allegato D-1 del presente decreto.

Art. 3.

Medicinali già autorizzati e domande di autorizzazione all'immissione in commercio già presentate

1. I titolari di medicinali autorizzati ed effettivamente commercializzati e i richiedenti l'A.I.C. di medicinali la cui domanda sia stata depositata prima dell'entrata in vigore del presente decreto devono presentare, in unica copia indirizzata a: «Ministero della sanità, Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza uffici IV - X», entro il 15 febbraio 2001, l'elenco completo dei propri prodotti, sia su supporto cartaceo che in formato elettronico, suddiviso come segue:

a) medicinali prodotti utilizzando materiali di partenza come definiti nella sezione 2 della linea guida TSE per i quali sono stati presentati i certificati TSE; riportare i dati conformemente all'allegato I del presente decreto;

b) medicinali prodotti utilizzando materiali di partenza come definiti nella sezione 2 della linea guida TSE per uno o più dei quali non sono stati presentati i certificati TSE ed è stata presentata, in alternativa, la documentazione scientifica che dimostra che i materiali di partenza rispettano i nuovi requisiti in merito alle TSE; riportare i dati conformemente all'allegato II del presente decreto;

c) medicinali prodotti senza utilizzare materiali di partenza come definiti nella sezione 2 della linea guida TSE; riportare i dati conformemente all'allegato III del presente decreto;

d) medicinali per i quali non sono stati acquisiti i dati necessari a consentirne l'inserimento in uno dei precedenti raggruppamenti; riportare i dati conformemente all'allegato IV del presente decreto.

2. L'elenco di cui sopra deve essere completato dalla dichiarazione di conformità all'allegato della direttiva 75/318/CEE, come modificato dalla direttiva 1999/82/CE, compilata in accordo al modello riportato nell'allegato D-2 del presente decreto.

3. Quando disponibili, i certificati TSE devono essere presentati, in copia conforme all'originale, entro il 15 febbraio 2001 al Ministero della sanità, Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, ufficio IV.

4. Per i medicinali di cui alla lettera *b)*, del precedente comma 1, deve essere presentata entro il 15 febbraio 2001 al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio IV, una formale domanda di variazione di tipo II, corredata dalla documentazione sopra indicata.

5. Per i medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta sospesa alla data di entrata in vigore del presente decreto, i documenti di cui ai precedenti commi devono essere presentati, secondo le modalità sopra indicate, al momento dell'avvio della procedura di revoca della sospensione.

Art. 4.

Effetti sospensivi

1. Il mancato adeguamento, per carenza di documentazione o per inidoneità della stessa, ai criteri enunciati nell'allegato alla direttiva 75/318/CEE, come modificato dalla direttiva 1999/82/CE, secondo le modalità precisate nel presente decreto, comporta la sospensione dell'iter istruttorio della domanda di A.I.C. oppure l'applicazione dell'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

Art. 5.

Presentazione dei dati in formato elettronico

1. I dati per i quali è previsto dal presente decreto l'inoltro in formato elettronico devono essere presentati conformemente alle modalità indicate nel sito internet del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza (http://www.sanita.it/farmaci/).

Art. 6.

Disposizioni finali

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Ministro della sanità del 20 gennaio 1999, recante: «Misure relative all'immissione in commercio ed alla sperimentazione clinica di medicinali contenenti materiali di origine animale è così modificato:

a) nella parte relativa alla sperimentazione di medicinali l'espressione «materiali di origine bovina» è sostituita dall'espressione «materiali di partenza, come definiti nella sezione 2 della linea guida per la minimizzazione del rischio di trasmissione all'uomo, tramite farmaci, degli agenti che causano l'encefalopatia spongiforme animale» e l'espressione «encefalopatia spongiforme bovina» è sostituita dall'espressione «encefalopatie spongiformi trasmissibili».

2. Il presente decreto, inviato agli organi di controllo per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 28 dicembre 2000

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2001
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 1.

ALLEGATO D-1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO DELLA DIRETTIVA 75/318/CEE, COME MODIFICATO DALLA DIRETTIVA 1999/82/CE RELATIVA ALLA TSE.

Il sottoscritto ...., in nome e per conto della ditta............... (nome del titolare/richiedente dell'autorizzazione all'immissione in commercio [A.I.C.]), sita in (sede legale della ditta), dichiara:

che per il prodotto medicinale .... di cui si richiede l'autorizzazione all'immissione in commercio sono stati eseguiti accertamenti al fine di determinare quali dei materiali di partenza utilizzati sono compresi tra quelli considerati dalla linea guida «Note for Guidance on Minimising the Risk of Transmitting Animal Spongiform Encephalopathy Agents via Medicinal Product» a cui si fa riferimento nell'allegato alla direttiva 75/318/CEE come modificata dalla direttiva 1999/82/CE concernente le TSE.

Luogo, ...

Data, ...

Cognome e nome

Firma

ALLEGATO D-2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO DELLA DIRETTIVA 75/318/CEE, COME MODIFICATO DALLA DIRETTIVA 1999/1982/CE RELATIVA ALLA TSE.

Il sottoscritto ...., in nome e per conto della ditta .... (nome del titolare/richiedente dell'autorizzazione all'immissione in commercio [A.I.C.]), sita in .... (sede legale della ditta), dichiara:

che per tutti i medicinali che, a nome della ditta ...., sono stati autorizzati all'immissione in commercio e sono effettivamente commercializzati o per i quali è stata presentata domanda di A.I.C. prima dell'entrata in vigore del decreto (estremi del presente decreto) sono stati eseguiti accertamenti al fine di determinare quali dei materiali di partenza utilizzati sono compresi tra quelli considerati dalla linea guida «Note for Guidance on Minimising the Risk of Transmitting Animal Spongiform Encephalopathy Agents via Medicinal Product» a cui si fa riferimento nell'allegato alla direttiva 75/318/CEE come modificata dalla direttiva 1999/82/CE concernente le TSE (di seguito indicata come «linea guida TSE»);

che per i medicinali elencati nell'allegato I è stato presentato il certificato TSE, rilasciato dalla commissione della Farmacopea europea, relativo a tutti i materiali di partenza come definiti nella sezione 2 della linea guida TSE;

che per i medicinali elencati nell'allegato II sono stati presentati i certificati TSE, quando disponibili, e la domanda di variazione di tipo II, corredata dalla documentazione scientifica che dimostra che i materiali di partenza rispettano i nuovi requisiti in merito alla TSE, essendo indisponibile il certificato TSE relativo ad uno o più dei materiali di partenza;

che per i medicinali elencati nell'allegato III non sono stati utilizzati materiali di partenza come definiti nella sezione 2 della linea guida TSE;

che per i medicinali elencati nell'allegato IV non sono stati acquisiti i dati necessari a consentirne l'inserimento in uno dei precedenti elenchi;

che ogni medicinale che, a nome della ditta ...., è stato autorizzato all'immissione in commercio o per il quale è stata presentata domanda di A.I.C. prima dell'entrata in vigore del decreto (estremi del presente decreto) è stato incluso in uno dei su menzionati elenchi (ogni medicinale è riportato una sola volta), fatta salva l'esclusione dei medicinali non commercializzati.

Luogo, ...

Data, ...

Cognome e nome

Firma

ALLEGATO I

Medicinali prodotti utilizzando materiali di partenza come definiti nella sezione 2 della linea guida per la minimizzazione del rischio di trasmissione all'uomo, tramite farmaci, degli agenti che causano l'encefalopatia spongiforme animale per i quali sono stati presentati i certificati TSE.

Nome e indirizzo del titolare AIC:

Parte A: Medicinali autorizzati.

Numero di AIC	Denominazione, dosaggio e forma farmaceutica	Numero di MRP (eventuale)	Materiali di partenza definiti nella sezione 2 della linea guida	Data di rilascio (o 1 marzo 2001 se la domanda non ha ancora avuto esito)(*) o altro codice identificativo del relativo certificato TSE
123456 879	Tsetsetse 15 mg Compresse		- aaaaaaaaaaaaaaa - bbbbbbbbbbbbb	- cert: gg/mm/aaaa - cert: 01/03/2001 (prevista)(*)

(*) *Nel caso di materiali di partenza per i quali il certificato TSE non è ancora disponibile poiché la procedura di rilascio non si è ancora conclusa, una copia del certificato deve essere comunque presentata entro e non oltre il 1 marzo 2001; questa data deve essere indicata come data di rilascio prevista.*

Parte B: Medicinali la cui domanda di AIC è stata depositata prima dell'entrata in vigore del decreto (estremi del presente decreto) e non ha ancora avuto esito.

Numero di AIC	Denominazione, dosaggio e forma farmaceutica	Numero di MRP (eventuale)	Materiali di partenza definiti nella sezione 2 della linea guida	Data di rilascio (o 1 marzo 2001 se la domanda non ha ancora avuto esito)(*) o altro codice identificativo del relativo certificato TSE
123456 897	Tsetsetse 20 mg Compresse		- aaaaaaaaaaaaaaa - bbbbbbbbbbbbb	- cert: gg/mm/aaaa - cert: 01/03/2001 (prevista)(*)

(*) *Nel caso di materiali di partenza per i quali il certificato TSE non è ancora disponibile poiché la procedura di rilascio non si è ancora conclusa, una copia del certificato deve essere comunque presentata entro e non oltre il 1 marzo 2001; questa data deve essere indicata come data di rilascio prevista.*

ALLEGATO II

Medicinali prodotti utilizzando materiali di partenza come definiti nella sezione 2 della linea guida per la minimizzazione del rischio di trasmissione all'uomo, tramite farmaci, degli agenti che causano l'encefalopatia spongiforme animale per uno o più dei quali non sono stati presentati i certificati TSE ma è stata presentata, in alternativa, la documentazione scientifica che dimostra che i materiali di partenza rispettano i nuovi requisiti previsti dalla linea guida TSE.

Nome e indirizzo del titolare *AIC*:

Parte A: Medicinali autorizzati.

Numero di AIC	Denominazione, dosaggio e forma farmaceutica	Numero di MRP (eventuale)	Materiali di partenza definiti nella sezione 2 della linea guida	Data di rilascio (o 1 marzo 2001 se la domanda non ha ancora avuto esito)(*) o altro codice identificativo del relativo certificato TSE / Data di presentazione della documentazione scientifica
123456 978	Tsetsetse 30 mg Compresse		- cccccccccccccccc - dddddddddddd - eeeeeeeeeeeee	- cert: gg/mmm/aaaa - cert: 1 marzo 2001 (prevista)(*) - documentazione scientifica: gg/mmm/aaaa

(*) *Nel caso di materiali di partenza per i quali il certificato TSE non è ancora disponibile poiché la procedura di rilascio non si è ancora conclusa, una copia del certificato deve essere comunque presentata entro e non oltre il 1 marzo 2001; questa data deve essere indicata come data di rilascio prevista.*

Parte B: Medicinali la cui domanda di *AIC* è stata depositata prima dell'entrata in vigore del decreto (estremi del presente decreto) e non ha ancora avuto esito.

Numero di AIC	Denominazione, dosaggio e forma farmaceutica	Numero di MRP (eventuale)	Materiali di partenza definiti nella sezione 2 della linea guida	Data di rilascio (o 1 marzo 2001 se la domanda non ha ancora avuto esito)(*) o altro codice identificativo del relativo certificato TSE / Data di presentazione della documentazione scientifica
123456 987	Tsetsetse 40 mg Compresse		- ccccccccccccccc - dddddddddddd - eeeeeeeeeeeee	- cert: gg/mm/aaaa - cert: 1 marzo 2001 (prevista)(*) - documentazione scientifica: gg/mmm/aaaa

(*) *Nel caso di materiali di partenza per i quali il certificato TSE non è ancora disponibile poiché la procedura di rilascio non si è ancora conclusa, una copia del certificato deve essere comunque presentata entro e non oltre il 1 marzo 2001; questa data deve essere indicata come data di rilascio prevista.*

ALLEGATO III:

Medicinali prodotti senza utilizzare materiali di partenza come definiti nella sezione 2 della linea guida per la minimizzazione del rischio di trasmissione all'uomo, tramite farmaci, degli agenti che causano l'encefalopatia spongiforme animale.

Nome e indirizzo del titolare *AIC*:

Parte A: Medicinali autorizzati.

Numero di *AIC*	Denominazione, dosaggio e forma farmaceutica	Numero di *MRP* (eventuale)
123456 789	Tsetsetse 5 mg Compresse	

Parte B: Medicinali la cui domanda di *AIC* è stata depositata prima dell'entrata in vigore del decreto (estremi del presente decreto) e non ha ancora avuto esito.

Numero di *AIC*	Denominazione, dosaggio e forma farmaceutica	Numero di *MRP* (eventuale)
123456 798	Tsetsetse 10 mg Compresse	

ALLEGATO IV:

Medicinali per i quali non sono stati acquisiti i dati necessari a consentirne l'inserimento negli elenchi di cui agli allegati I, II o III.

Nome e indirizzo del titolare *AIC*:

Parte A: Medicinali autorizzati.

Numero di *AIC*	Denominazione, dosaggio e forma farmaceutica	Numero di MRP (eventuale)
123456 789	Tsetsetse 5 mg Compresse	

Parte B: Medicinali la cui domanda di *AIC* è stata depositata prima dell'entrata in vigore del decreto (estremi del presente decreto) e non ha ancora avuto esito.

Numero di *AIC*	Denominazione, dosaggio e forma farmaceutica	Numero di MRP (eventuale)
123456 798	Tsetsetse 10 mg Compresse	

01A0019

DECRETO 15 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Bondyra Ewa Barbara del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bondyra Ewa Barbara ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegnarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 1° giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegnarka conseguito nell'anno 1995 presso l'Istituto professionale di medicina di Tomaszow Lubelski (Polonia) dalla sig.ra Bondyra Ewa Barbara nata a Zamosc (Polonia) il giorno 24 dicembre 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bondyra Ewa Barbara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A15971

DECRETO 15 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Jasinska Zofia del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jasinska Zofia ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegnarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 1° giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegnarka conseguito nell'anno 1978 presso l'Istituto professionale di medicina di Tomaszow Lubelski (Polonia) dalla sig.ra Jasinska Zofia nata a Horoszczyce (Polonia) il giorno 18 febbraio 1958 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jasinska Zofia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A15972

DECRETO 15 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Maziarz Danuta del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Maziarz Danuta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegnarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 1° giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegnarka conseguito nell'anno 1972 presso l'Istituto professionale sanitario di Cracovia (Polonia) dalla sig.ra Mazarz Danuta nata a Tarnow (Polonia) il giorno 7 febbraio 1950 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Maziarz Danuta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A15973

DECRETO 15 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Marczak Mariola del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Marczak Mariola ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegnarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 1° giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegnarka conseguito nell'anno 1996 presso l'Istituto professionale per infermieri di Bilgoraj (Polonia) dalla sig.ra Marczak Mariola nata a Huta Krzeszowska (Polonia) il giorno 28 gennaio 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Marczak Mariola è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A15974

DECRETO 15 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Skiba Malgorzata del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Skiba Malgorzata ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegnarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 1° giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegnarka conseguito nell'anno 1983 presso l'Istituto professionale di medicina di Tomaszow Lubelski (Polonia) dalla sig.ra Skiba Malgorzata nata a Tomaszow Lubelski (Polonia) il giorno 14 agosto 1963 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Skiba Malgorzata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A15975

DECRETO 15 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Winiarska Alina del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Winiarska Alina ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegnarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per lautorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 1° giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegnarka conseguito nell'anno 1999 presso l'Accademia di medicina di Lublin (Polonia) dalla sig.ra Winiarska Alina nata Krasnobrod (Polonia) il giorno 21 aprile 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Winiarska Alina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A15976

DECRETO 15 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Drazek Anna Helena del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Drazek Anna Helena ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegnarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 1° giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegnarka conseguito nell'anno 1995 presso l'Istituto professionale di medicina di Tomaszow Lubelski (Polonia) dalla sig.ra Drazek Anna Helena nata a Tomaszow Lubelski (Polonia) il giorno 31 luglio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Drazek Anna Helena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A15977

DECRETO 15 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Warszynska Halina Krystyna del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Warszynska Halina Krystyna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegnarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 1° giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegnarka conseguito nell'anno 1971 presso l'Istituto professionale di medicina di Tomaszow Lubelski (Polonia) dalla sig.ra Warszynska Halina Krystyna nata a Baraki Nowe (Polonia) il giorno 10 aprile 1952, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Warszynska Halina Krystyna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A15978

DECRETO 15 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Torba Marta Barbara del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Torba Marta Barbara ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegnarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 1° giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegnarka conseguito nell'anno 1985 presso l'Istituto professionale di medicina di Tomaszow Lubelski (Polonia) dalla sig.ra Torba Marta Barbara, nata a Zamosc (Polonia) il giorno 1° ottobre 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Torba Marta Barbara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A15979

DECRETO 15 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Gmyz Najda Aneta del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gmyz Najda Aneta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegnarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 1° giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegnarka conseguito nell'anno 1996 presso l'Istituto professionale sanitario di Zamosc (Polonia) dalla sig.ra Gmyz Najda Aneta, nata a Zamosc (Polonia) il giorno 23 marzo 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gmyz Najda Aneta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A15980

DECRETO 15 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Wojtowicz Alina Teresa del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Wojtowicz Alina Teresa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegnarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 1° giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegnarka conseguito nell'anno 1984 presso l'Istituto professionale di medicina di Tomaszow Lubelski (Polonia) dalla sig.ra Wojtowicz Alina Teresa nata a Tomaszow Lubelski (Polonia) il giorno 5 ottobre 1963 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Wojtowicz Alina Teresa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A15981

DECRETO 15 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Polak Monika Katarzyna del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Polak Monika Katarzyna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegnarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 1° giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegnarka conseguito nell'anno 1994 presso l'Istituto professionale di medicina di Tomaszow Lubelski (Polonia) dalla sig.ra Polak Monika Katarzyna nata a Tomaszow Lubelski (Polonia) il giorno 4 novembre 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Polak Monika Katarzyna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A15982

DECRETO 19 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Cruz Martinez Milagros del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cruz Martinez Milagros ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1994 presso l'Istituto superiore di scienze mediche della provincia di Villa Clara (Cuba) della sig.ra Cruz Martinez Milagros nata a Villa Clara (Cuba) il giorno 4 novembre 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cruz Martinez Milagros è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2000

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

00A15986

DECRETO 19 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Alva Mayuri Noemi del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Alva Mayuri Noemi ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1993 presso l'Universidad nacional del centro del Perù di Huancayo (Perù) della sig.ra Alva Mayuri Noemi nata a Junin (Perù) il giorno 2 settembre 1964 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Alva Mayuri Noemi è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2000

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

00A15983

DECRETO 19 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Babcsan Szilvia del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Babcsan Szilvia ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Ungheria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 21 giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato il 23 giugno 1987 dalla scuola professionale di sanità «Vamos Ilona» di Budapest (Ungheria) della sig.ra Babcsan Szilvia nata a Budapest (Ungheria) il giorno 21 agosto 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Babcsan Szilvia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A15984

DECRETO 19 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Azic Dubravka del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Azic Dubravka ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinske sestre conseguito in Bosnia Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinske sestre rilasciato il 2 novembre 1989 dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Fiume (Croazia) alla sig.ra Azic Dubravka nata a Kutina (Croazia) il giorno 13 agosto 1961 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Azic Dubravka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A15985

DECRETO 19 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Kijuc Mariola Jadwiga del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kijuc Mariola Jadwiga ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione dell'8 novembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka rilasciato il 4 giugno 1982 dal liceo medico di Lodz (Polonia) alla sig.ra Kijuc Mariola Jadwiga nata a Lodz (Polonia) il giorno 24 settembre 1962 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kijuc Mariola Jadwiga è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A15987

DECRETO 19 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Kuncewiz Malgorzata del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kuncewicz Malgorzata ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka rilasciato il 10 giugno 1983 dal liceo medico d'infermieristica di Gizycko (Polonia) alla sig.ra Kuncewicz Malgorzata nata a Gizycko (Polonia) il giorno 20 gennaio 1963 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kuncewicz Malgorzata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base ai titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A15988

DECRETO 19 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Holys Elzbieta del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Holys Elzbieta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 19 settembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka rilasciato il 7 giugno 1993 dall'istituto professionale per infermieri di Bilgoraj (Polonia) alla sig.ra Holys Elzbieta nata a Przemysl (Polonia) il giorno 29 febbraio 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Holys Elzbieta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A15989

DECRETO 19 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Ribaj Teuta del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ribaj Teuta ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiera conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato il 30 giugno 1978 dalla Scuola medica superiore di Korce (Albania) alla sig.ra Ribaj Teuta nata a Gjirokaster (Albania) il giorno 19 luglio 1959 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ribaj Teuta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A15990

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 22 novembre 2000.

Inserimento del medicinale «Verteporfina» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la terapia fotodinamica della degenerazione maculare miopica.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il proprio provvedimento datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione à autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000;

Visti altresì i propri provvedimenti concernenti l'inserimento nel suddetto elenco, dei medicinali intron a, roferon a, l-arginina, lysodren, epoxitin, eprex, eritrogen, globuren, temodal, tetraidrobiopterina, testolattone, adagen, mifepristone, interferone alfa ricombinante, interferone alfa naturale leucocitario n. 3, octreotide, trientine diidrocloridrato, ciclosprina A, ribavirina, zinco solfato, epoetina alfa e beta, interferone gamma, octreotide, levocarnitina, verteporfina, acido cis-retinoico, lamivudina, micofenolato mofetile, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 24 del 30 gennaio 1997 e n. 102 del 5 maggio 1998, n. 237 del 10 ottobre 1997, n. 22 del 21 aprile 1999, n. 50 del

2 marzo 1999, n. 285 del 6 dicembre 1997, n. 92 del 21 aprile 1999, n. 58 dell'11 marzo 1998 n. 133 del 9 giugno 1999, n. 282 del 2 dicembre 1992, n. 7 dell'11 gennaio 1999, n. 51 del 3 marzo 1999, n. 133 del 9 giugno 1999, n. 137 del 14 giugno 1999, n. 258 del 3 novembre 1999, n. 297 del 20 dicembre 1999, n. 58 del 10 marzo 2000, n. 138 del 15 giugno 2000, n. 207 del 5 settembre 2000, n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000;

Atteso che, specialità medicinali a base di verteporfina seppur non ancora registrate in Italia, possono costituire una valida alternativa terapeutica per la terapia fotodinamica della degenerazione maculare miopica;

Considerato che la spesa sostenuta nell'anno 1999, per i medicinali inseriti in elenco, è risultata essere di gran lunga inferiore al tetto fissato dalla legge;

Considerata necessaria una verifica periodica della spesa a consuntivo data la impossibilità di definire un preventivo di spesa attendibile, in mancanza di dati di incidenza della patologia di che trattasi;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detti medicinali a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detti medicinali vengono inseriti nell'elenco di cui al citato provvedimento concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Vista la propria deliberazione assunta in data 6 settembre 2000;

Dispone:

Art. 1.

Il medicinale VERTEPORFINA è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col proprio provvedimento citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1, è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai soggetti affetti da degenerazione maculare miopica che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento, sino a concorrenza della spesa stanziata.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2000

Il Ministro
Presidente della commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 334

ALLEGATO 1

Denominazione: Verteporfina Visudyne (Ciba Vision).

Indicazione terapeutica: degenerazione maculare miopica.

Criteri di inclusione: Neovascolarizzazione coroideale subfoveale Acuità visiva $\geq 1/10$.

Criteri di esclusione: epatopatia grave; porfiria; gravidanza.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino al nuovo provvedimento ministeriale.

Dati indicativi sul costo del trattamento: L. 10.000.000 all'anno per paziente.

Altre condizioni:

a) le modalità previste dagli articoli 4, 5 e 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa.

SCHEMA DEI DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	3/6/9/12 mesi
1) Anamnesi	+	
2) Es. oftalmologico generale	+	+
3) Fluoroangiografia	+	+
4) Eventi avversi		+

Se il trattamento è stato sospeso:

data della sospensione e durata effettiva del trattamento;

motivi della sospensione:

efficacia insufficiente;

reazioni avverse;

e altro.

01A0017

PROVVEDIMENTO 22 novembre 2000.

Esclusione della specialità medicinale «Temodal» dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il proprio provvedimento datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000;

Visti i propri provvedimenti datati 8 gennaio 1998 ed 8 aprile 1999 concernenti l'inserimento in detto elenco della specialità medicinale «Temodal» per il trattamento dei gliomi maligni ricorrenti, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1998 e n. 133 del 9 giugno 1999;

Considerato che con decreto 19 giugno 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 197 del 24 agosto 2000 è stato definito il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del specialità medicinale «Temodal» autorizzata con procedura centralizzata europea per stessa indicazione terapeutica che aveva determinato l'inserimento nel succitato elenco;

Vista la propria deliberazione assunta in data 6 settembre 2000;

Dispone:

La specialità medicinale TEMODAL, di cui ai provvedimenti citati in premessa, è esclusa dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2000

Il Ministro
Presidente della commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 321

01A0018

MINISTERO DELLE POLICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 dicembre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Bari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° maggio 2000 al 30 settembre 2000 nella provincia di Bari;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bari: siccità dal 1° maggio 2000 al 30 settembre 2000:

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Binetto, Bisceglie, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Cassano delle Murge, Corato, Giovinazzo, Grumo Appula, Modugno, Molfetta, Palo del Colle, Ruvo di Puglia, Sannicandro di Bari, Terlizzi, Toritto, Trani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A15991

DECRETO 12 dicembre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Campobasso e Isernia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Molise degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° maggio 2000 al 20 settembre 2000 nelle province di Isernia, Campobasso;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Campobasso: siccità dal 1° maggio 2000 al 20 settembre 2000:

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Bojano, Campochiaro, Guardialfiera, San Massimo, San Polo Matese, Sepino;

Isernia: siccità dal 1° maggio 2000 al 20 settembre 2000:

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Agnone, Belmonte del Sannio, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castelpizzuto, Castelverrino, Chiauci, Civitanova del Sannio, Conca Casale, Filignano, Forlì del Sannio, Frosolone, Longano, Macchiagodena, Miranda, Montenero Val Cocchiara, Monteroduni, Pescolanciano, Pescopennataro, Pietrabbondante, Pizzone, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, San Pietro Avellana, Sant'Angelo del Pesco, Sesto Campano, Vastogirardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A15992

DECRETO 14 dicembre 2000.

Approvazione dello statuto del «Consorzio tutela vino D.O.C. Malvasia di Casorzo d'Asti» e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 27 maggio 1999 dal Consorzio tutela vino D.O.C. Malvasia di Casorzo d'Asti, con sede presso la Cantina sociale di Casorzo (Asti), via S. Lodovico n. 1, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 4 maggio 2000 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di

proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio tutela vino D.O.C. Malvasia di Casorzo d'Asti, con sede presso la cantina sociale di Casorzo (Asti), via S. Lodovico n. 1, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 4 maggio 2000.

Art. 2.

Il Consorzio tutela vino D.O.C. Malvasia di Casorzo d'Asti è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O. e I.G.T. procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela vino D.O.C. Malvasia di Casorzo d'Asti e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A15993

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 dicembre 2000.

Nomina del commissario straordinario delle società Fomb Eco S.r.l., P.A. Murali S.r.l., Fomb Bongioanni Engineering S.r.l.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 2000, col quale il dott. Enrico Stasi è nominato commissario nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società gruppo Bongioanni S.p.a., BPK S.p.a., Fomb-Fonderie S.r.l., Fomb-Officine meccaniche Bongioanni S.r.l., Fomb-Bongioanni impianti S.r.l., Bongioanni servizi S.r.l.;

Visto il proprio decreto in data 9 giugno 2000 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza delle società sopra citate;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000 con il quale il tribunale di Cuneo ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per le società Fomb Eco S.r.l., P.A. Murali S.r.l., Fomb Bongioanni Engineering S.r.l., società collegate alla S.p.a. Gruppo Bongioanni;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi, organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del comitato di sorveglianza nella procedura sopra citata ai sensi del menzionato art. 85;

Visti gli articoli 38 comma 3, e 45 comma 3 e 105 comma 2 del decreto legislativo citato in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria delle società Fomb Eco S.r.l., P.A. Murali S.r.l., Fomb Bongioanni Engineering S.r.l. è nominato commissario il dott. Enrico Stasi nato a Torino il 18 ottobre 1944 ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 9 giugno 2000 per la Gruppo Bongianni S.p.a. e le società ad essa collegate menzionate nelle premesse del presente decreto.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Cuneo;

alla Camera di commercio di Cuneo ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Piemonte;

al comune di Vignolo (Cuneo);

al comune di Fossano (Cuneo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 dicembre 2000

Il Ministro: LETTA

01A0026

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DIRETTIVA 30 novembre 2000.

Modalità di affidamento delle gestioni totali aeroportuali. (Direttiva n. 141-T).

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come successivamente modificato;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, di istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n. 202, regolamento recante norma sull'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, a norma dell'art. 1, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, recante il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato;

Vista la circolare 20 ottobre 1999, n. 12479 AC, emanata ai sensi dell'art. 17 del sopra citato regolamento;

Considerata l'urgenza di dare attuazione al regolamento n. 521/97, per rendere effettiva la riforma del settore delle gestioni aeroportuali;

Ravvisata la necessità di fornire indicazioni sulla portata di alcune previsioni normative nel regolamento n. 521/97 e, conseguentemente, sulle modalità della loro applicazione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come successivamente modificata;

Acquisito il parere del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero delle finanze nella Conferenza dei servizi svoltasi in data 19 maggio 2000 e 26 luglio 2000;

Vista la nota n. 418 in data 22 novembre 2000 del Ministero dei lavori pubblici;

EMANA

la seguente direttiva:

1. Per le modalità di affidamento della gestione totale aeroportuale, il regolamento n. 521/97 prevede le seguenti procedure:

1) in via prioritaria (art. 7), l'affidamento della gestione totale può essere direttamente accordato ai soggetti che, all'atto dell'entrata in vigore del regolamento, risultavano titolari di gestione parziale aeroportuale, anche in regime di precariato, ed avevano attivato la procedura di cui all'art. 17 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, a condizione che abbiano ottemperato ai seguenti adempimenti:

adeguamento dell'assetto societario alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del regolamento;

presentazione dell'istanza per l'affidamento della gestione totale aeroportuale;

successiva domanda corredata da un programma di intervento, comprensivo del piano degli investimenti e del piano economico-finanziario;

2) affidamento, mediante gare ad evidenza pubblica (art. 8), a società di capitale in possesso dei prescritti requisiti, nella eventualità che:

i soggetti di cui al precedente punto 1), non siano legittimati o non abbiano ottemperato a quanto prescritto dal regolamento, con riferimento al rispetto sia dei termini che delle modalità;

i soggetti di cui al precedente punto 1) non ottengano l'affidamento della gestione totale.

2. In relazione alle disposizioni del regolamento, l'ENAC dovrà in primo luogo verificare, attraverso l'esame della documentazione prodotta, se i soggetti titolari di gestione parziale aeroportuale, anche in regime di precariato, abbiano provveduto ad adeguarsi, entro il termine prescritto dall'art. 6 del regolamento, alle disposizioni concernenti la costituzione delle società di capitali con riferimento a tutte le componenti richieste affinché l'adeguamento, attuato secondo le procedure di cui all'art. 2, renda il soggetto conforme, nell'assetto societario, al modello di cui agli articoli 3 e 4.

Qualora, dalle verifiche effettuate, dovesse risultare che l'adeguamento sia stato fatto fuori dai termini prescritti ovvero che non sia conforme a quanto disposto dalle norme regolamentari, dovrà essere attivato il procedimento per l'affidamento concorrenziale di cui all'art. 8 del regolamento stesso.

Ove l'adeguamento societario sia avvenuto nel termine di cui all'art. 6 e l'istanza della società richiedente sia stata presentata in conformità alle disposizioni regolamentari, si potrà procedere all'esame della domanda corredata dal programma di intervento prodotta dalla società stessa, la quale, proprio perché correttamente strutturata in relazione alle norme regolamentari, può aspirare all'affidamento della gestione totale secondo la procedura dell'art. 7.

3. Con la circolare 20 ottobre 1999, n. 12479 AC, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 dicembre 1999, sono stati diramati gli schemi della convenzione tipo e degli altri documenti che devono corredare la domanda di concessione totale.

L'emanazione di tale circolare, che contiene gli elementi essenziali per la predisposizione dei suddetti documenti, è intervenuta ben otre il termine di carattere ordinatorio previsto dall'art. 17 del decreto ministeriale n. 521/1997. Per tale motivo il termine indicato nell'art. 7, relativo alla presentazione della domanda

corredata da un programma di intervento, è da definirsi coerentemente con la data di pubblicazione della circolare n. 12479 AC. Più specificamente, il periodo temporale per l'integrazione dell'istanza, previsto dall'art. 7, dovrà essere computato a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Particolare rilevanza riveste, in sede di valutazione della suddetta documentazione, il programma degli interventi, poiché ad esso è collegata la determinazione della durata della concessione, che può arrivare fino a quaranta anni.

Peraltro, in considerazione che l'esame dei programmi non si è ancora completato mentre sussiste l'urgenza di dare corso all'affidamento delle concessioni di gestioni totali, si ritiene che si possa procedere all'affidamento in concessione da parte dei Ministeri concertanti per una durata limitata, determinata provvisoriamente sulla base delle prime valutazioni dell'ENAC tenuto conto del piano economico finanziario presentato dal richiedente, e che successivamente, all'esito della valutazione dei richiamati programmi, si possa procedere alla definitiva determinazione della durata della concessione. A tal fine, l'ENAC dovrà procedere ai seguenti accertamenti per la provvisoria determinazione della durata della concessione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale n. 521/1997:

accertamento della ammissibilità dell'istanza;

accertamento della qualità di soggetto gestore parziale, anche in regime precario del richiedente;

accertamento dell'avvenuta attivazione della procedura ex art. 17 della legge n. 135/1997, da parte dei gestori parziali, anche in regime precario;

verifica della natura di società di capitale del soggetto richiedente;

verifica dell'avvenuto adeguamento del capitale sociale della società richiedente, a seconda del volume di traffico registrato nell'ultimo biennio;

verifica dell'avvenuto adeguamento dell'atto costitutivo della società in merito a:

a) oggetto dell'attività societaria;

b) separazione contabile dei risultati di esercizio delle attività connesse o collegate all'oggetto principale dell'attività societaria, nei bilanci e nei documenti contabili;

c) misura della partecipazione del socio pubblico al capitale sociale per esercitare diritti societari, quali la richiesta di convocazione dell'assemblea, così come previsto nell'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale n. 521/1997;

d) ingresso di altri enti locali nella società, mediante aumento di capitale;

e) esclusione di atti che, nei primi tre anni, determinino la perdita della posizione di maggioranza del socio privato;

f) modalità e condizioni di atti che determinino la perdita della posizione di maggioranza del soggetto che la detiene;

g) quota di azioni da riservare all'azionariato diffuso;

verifica, ove del caso, che siano state espletate le procedure di scelta del socio privato di maggioranza secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533. Ovvero di cessione a privati delle quote di maggioranza, secondo le norme del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni, nella legge 30 luglio 1994, n. 474;

verifica dell'avvenuta presentazione del programma di intervento, comprensivo del piano degli investimenti e del piano economico-finanziario, e prima valutazione dello stesso.

L'ENAC procederà alla predisposizione di un apposito programma di lavoro e curerà con sollecitudine l'invio degli atti alle amministrazioni competenti al fine dell'adozione dei provvedimenti sia provvisori che definitivi, di competenza.

Il provvedimento definitivo di determinazione della durata dell'affidamento della gestione totale, dovrà essere predisposto dall'ENAC, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente direttiva, salvo necessità indotte da supplementi istruttori, all'esito di valutazioni, approvate dai Ministeri competenti, formulate con riferimento ai contenuti del programma di intervento, comprensivo del piano degli investimenti e del piano economico-finanziario di cui all'art. 7 del decreto ministeriale n. 521/1997, e condotte in armonia con il criterio generale dianzi illustrato.

In pendenza dell'adozione del provvedimento definitivo, sono da intendersi pienamente vigenti le disposizioni della predetta circolare, con particolare riferimento all'esercizio dei poteri di revoca e decadenza della concessione di cui all'art. 14 della convenzione tipo da stipularsi con i soggetti gestori.

In conformità alle disposizioni dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 521/1997, l'ENAC, all'esito degli adempimenti di competenza, trasmetterà le convenzioni predisposte per l'affidamento in concessione della gestione aeroportuale in via provvisoria e, successivamente, il provvedimento di definitiva determinazione della durata della concessione, ai fini dell'adozione dei previsti provvedimenti del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, del Ministro della difesa.

Roma, 30 novembre 2000

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2000
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 226

01A00024

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 novembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia ACLI Laurentino N. 20 R1 - sc. A - a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 28 ottobre 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia ACLI Laurentino N. 20 R1 - sc. A - a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia ACLI Laurentino N. 20 R1 - sc. A - a responsabilità limitata», con sede in Roma alla via Appia Nuova n. 138, costituita in data 4 luglio 1978, con atto a rogito del notaio dott. Gianfranco Lepri di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 24 luglio 1978, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 1 della legge n. 127 del 1971 e il rag. Conti Romolo con studio in Roma, al viale Eroi di Rodi n. 236, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A15968

DECRETO 6 dicembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa di edilizia «Tekamen», in Cosenza.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di edilizia «Tekamen», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Stanislao Amato in data 22 marzo 1980, repertorio n. 541, registro società n. 3107, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 1802/175410.

Cosenza, 6 dicembre 2000

Il direttore: PISANI

00A15969

DECRETO 13 dicembre 2000.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «Zona Est», in Policoro.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato presso la C.C.I.A.A. — Registro delle imprese — nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 28 novembre 2000, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Zona Est», con sede in Policoro, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Zona Est», con sede in Policoro, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 13 dicembre 2000

Il direttore: GURRADO

00A15970

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 7 dicembre 2000.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio in Bologna S.p.a. all'emissione di assegni circolari.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che all'art. 49, attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Cassa di risparmio in Bologna S.p.a., con sede legale in Bologna e capitale sociale di lire 1.196 miliardi;

Considerato che la Banca suddetta risponde ai requisiti previsti dalle vigenti Istruzioni di vigilanza essendo in possesso di un patrimonio di vigilanza non inferiore al limite minimo di euro 25 milioni e di assetti organizzativo e di controllo in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;

Autorizza

la Cassa di risparmio in Bologna S.p.a. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento decorre dal giorno della pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblicai italiana.

Roma, 7 dicembre 2000

p. *Delegazione del direttore generale*
CLEMENTE - BIANCHI

00A15996

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2000.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Udine e Pordenone S.p.a. all'emissione di assegni circolari.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che all'art. 49 attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone S.p.a., con sede legale in Udine e capitale sociale di lire 264.860 milioni;

Considerato che la banca suddetta risponde ai requisiti previsti dalle vigenti istruzioni di vigilanza essendo in possesso di un patrimonio di vigilanza non inferiore al limite minimo di euro 25 milioni e di assetti organizzativo e di controllo in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;

Autorizza

la Cassa di risparmio di Udine e Pordenone S.p.a. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento decorre dal giorno della pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2000

p. *Delegazione del direttore generale*
CLEMENTE - BIANCHI

01A00020

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

DECRETO 21 dicembre 2000.

Emanazione del regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO PER LA COSTITUZIONE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA

Visto l'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;

Visto l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la deliberazione 20 dicembre 2000 con la quale il comitato nominato con decreto ministeriale 24 luglio 2000, n. 537, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 381/1999, ha approvato definitivamente il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;

Decreta:

Art. 1.

È emanato il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Il presente decreto e il regolamento allegato sono trasmessi al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

Il presidente: BOSCHI

ALLEGATO

REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE, LA CONTABILITÀ E LA FINANZA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA.

TITOLO I

Criteri generali

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1.1. L'attività amministrativa dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (da ora in avanti: Istituto o ente) è diretta ad assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali definite dal decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 (da ora in avanti: decreto).

1.2. L'attività amministrativa dell'Istituto tende alla riduzione dei costi fissi e all'aumento di quelli variabili in coerenza con le attività di partecipazione e di realizzazione con successo ai fini strategici del piano nazionale della ricerca.

1.3. L'attività amministrativa dell'Istituto si attua attraverso le gestioni dei centri di spesa dell'Istituto secondo i principi enunciati nell'art. 5, comma 5, del decreto e nelle disposizioni di cui al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto.

1.4. I centri di spesa sono costituiti dall'amministrazione centrale e dalle altre strutture di cui all'art. 14 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto.

1.5. Il presente regolamento detta norme sulle procedure amministrative, contrattuali e finanziarie, sulla amministrazione dei beni, sulla programmazione dell'attività, sulla predisposizione e gestione dei bilanci di previsione annuali e pluriennali e del conto consuntivo. Esso ha lo scopo di realizzare l'efficiente, efficace ed economica acquisizione e amministrazione del complesso delle risorse nel rispetto delle finalità istituzionali.

1.6. Il presente regolamento tende a garantire la capacità di verificare l'efficienza operativa dell'Istituto anche attraverso i controlli interni di cui al successivo art. 4.

Art. 2.

Princìpi fondamentali

2.1. Il presente regolamento e i manuali di cui al successivo art. 5 sono adottati nel rispetto dei principi fondamentali vigenti in materia di ordinamento finanziario pubblico e di contabilità pubblica e, in particolare, si uniformano alle seguenti linee guida:

legalità, pubblicità e trasparenza degli atti e delle procedure;

individuazione delle competenze e delle responsabilità dell'amministrazione centrale e degli altri centri di spesa;

autonomia di gestione dei centri di spesa;

quadro di riferimento pluriennale per la gestione;

annualità, unità, universalità, integrità, pubblicità, veridicità e specificazione dei bilanci;

equilibrio tra le entrate e le spese;

utilizzazione delle risorse acquisite dall'esterno e degli stanziamenti di bilancio nel rispetto del vincolo di destinazione;

limiti per il ricorso al credito;

autonomia negoziale nel rispetto dei fini istituzionali;

rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza della scelta del contraente;

rapidità, efficienza e concentrazione nell'erogazione della spesa;

rispetto della destinazione del patrimonio pubblico a finalità pubbliche;

individuazione dei responsabili delle entrate e delle spese;

controllo sull'efficienza e sui risultati della gestione;

divieto di effettuare gestioni fuori bilancio.

2.2. I principi suddetti costituiscono, anche in assenza di specifico richiamo nel presente regolamento o nei manuali di cui al successivo art. 5, le linee guida alle quali è costantemente ispirata l'attività amministrativa dell'Istituto.

Art. 3.

Pubblicità dell'amministrazione

3.1. L'Istituto adegua la propria organizzazione e le proprie procedure al fine di realizzare la migliore circolazione e comprensibilità delle informazioni all'interno dell'amministrazione e la loro diffusione all'esterno, anche con riferimento ai principi generali di cui all'art. 2 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto.

3.2. I regolamenti, i manuali, i bilanci e gli atti di interesse generale sono pubblici.

Art. 4.

Attività di controllo

4.1. L'attività di controllo interno si attua con riferimento ai principi generali stabiliti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

4.2. Il collegio dei revisori dei conti e il servizio di valutazione strategica esercitano i controlli di cui agli articoli 11 e 26 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto; l'attuazione del controllo di gestione, nonché i criteri e le modalità per la costituzione dei relativi servizi, che operano presso l'amministrazione centrale, sono definiti con delibera del consiglio direttivo ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *g)*, del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto.

Art. 5.

Manuali

5.1. Allo scopo di agevolare l'applicazione del presente regolamento, il consiglio direttivo, su proposta del direttore generale e sentito il collegio dei revisori dei conti, adotta con apposite delibere, i manuali che disciplinano modalità di attuazione, schemi e procedure inerenti le materie cui espressamente si fa rinvio nelle disposizioni contenute nei successivi articoli.

5.2. In ogni caso, conformemente alle norme del presente regolamento, i manuali possono riguardare le seguenti materie: attività finanziaria, gestione patrimoniale e attività negoziale.

TITOLO II

ATTIVITÀ FINANZIARIA

Capo I

BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 6.

Programmazione e analisi programmatica e funzionale della spesa

6.1. Contestualmente al piano triennale di attività di cui all'art. 4 del decreto, l'istituto predispone il bilancio triennale che ha la funzione di rappresentare la previsione delle risorse finanziarie impiegabili nel triennio e di consentire la correlazione dei flussi di entrata e di spesa.

6.2. L'istituto, nell'ambito del piano triennale di cui al punto precedente, provvede a programmare la propria attività annuale secondo un progetto esecutivo annuale articolato per aree scientifiche e funzionali.

6.3. Il progetto esecutivo annuale costituisce documento preliminare per il bilancio di previsione dei centri di spesa e per il bilancio di previsione dell'istituto.

6.4. Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione dell'istituto, di cui all'art. 7 e seguenti, il consiglio direttivo approva un *addendum* al bilancio di previsione, contenente la ripartizione delle risorse finanziarie tra i centri di spesa, in conformità ai bilanci di previsione dei centri di spesa.

6.5. Il bilancio di previsione e gli allegati al bilancio, la definizione dei capitoli e le procedure e gli schemi relativi alla gestione dei centri di spesa sono definiti in un apposito manuale (n. 1).

Art. 7.

Esercizio finanziario, bilancio di previsione e centri di spesa

7.1. L'esercizio finanziario dell'Istituto ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal consiglio direttivo non oltre il 30 novembre dell'anno precedente.

7.2. Il bilancio dell'Istituto è unico; la sua gestione si attua attraverso i centri di spesa i quali gestiscono i mezzi finanziari assegnati nei limiti di materia e di valore definiti dalle delibere del consiglio direttivo e sulla base dei propri bilanci di previsione.

7.3. Il bilancio dei centri di spesa è formulato in termini finanziari di sola cassa; nel bilancio dell'Istituto, ciascun capitolo di spesa risulterà pari alla somma della dotazione dei corrispondenti capitoli dei singoli bilanci dei centri di spesa.

Art. 8.

Criteri di formazione del bilancio di previsione

8.1. Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di competenza e di cassa; l'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo, espressione di un'aggregazione funzionale anche per programmi e per progetti.

8.2. Il capitolo può comprendere più oggetti di entrata o di spesa funzionalmente collegati tra loro e dovrà comunque essere chiaramente definito.

8.3. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio di previsione indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente, quello delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui.

8.4. Nel bilancio di previsione è iscritta come posta a se stante, rispettivamente, dell'entrata e della spesa, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce; è iscritto, altresì, rispettivamente, tra le entrate da incassare e tra le spese da pagare del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo o del deficit di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

8.5. Gli stanziamenti previsionali di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilità, mentre quelli relativi alle spese sono iscritti in relazione alle concrete capacità operative dell'Istituto nel periodo di riferimento.

8.6. Il bilancio di previsione è corredato dalla tabella di cui al successivo art. 11, dal quadro riassuntivo della pianta organica del personale, comprendente la consistenza numerica del personale stesso all'atto della formulazione del documento previsionale, nonché da altri allegati previsti da norme di legge.

8.7. Il bilancio di previsione, annuale e triennale, è accompagnato:

a) dalla relazione del presidente dell'Istituto in cui devono essere chiaramente indicati gli obiettivi dell'azione da svolgere;

b) da una relazione tecnico-amministrativa che illustri i criteri in base ai quali sono stati quantificati gli stanziamenti di bilancio ed eventuali elaborati contabili e statistici atti a conferire maggiore chiarezza alle poste del bilancio;

c) la relazione del collegio dei revisori dei conti; a tal fine la proposta di bilancio preventivo è messa a disposizione del collegio dei revisori dei conti almeno quindici giorni prima dell'approvazione del consiglio direttivo.

8.8. Il bilancio di previsione, con i relativi allegati è trasmesso, entro dieci giorni dalla delibera di approvazione da parte del consiglio direttivo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministero del tesoro e al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, richiamato dall'art. 5, comma 1, lettera *e)*, del decreto.

Art. 9.

Classificazione delle entrate e delle spese

9.1. Le entrate e le spese si ripartiscono in titoli, categorie, secondo la loro natura economica e in capitoli secondo la destinazione funzionale.

Art. 10.

Partite di giro

10.1. Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che l'Istituto effettua in qualità di sostituto d'imposta, di sostituto di dichiarazione ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito e un credito per l'Istituto, nonché le somme somministrate al cassiere e ai funzionari delegati e da questi rendicontate o rimborsate.

Art. 11.

Avanzo o disavanzo di amministrazione

11.1. Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione al termine dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce; in caso di avanzo, nella tabella sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlativi all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Di detti stanziamenti l'Istituto non potrà disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilità dell'avanzo di amministrazione e a misura che l'avanzo stesso venga realizzato.

11.2. Nell'avanzo di amministrazione presunto confluiscono anche le quote dei fondi finalizzati a progetti di ricerca che non sono state impegnate entro il termine dell'esercizio finanziario. Tali quote vengono automaticamente destinate a costituire o a integrare la dotazione dei capitoli di spesa relativi in conto competenza dell'esercizio successivo.

11.3. Del presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio, al fine del relativo assorbimento e il consiglio direttivo deve, nella deliberazione del bilancio preventivo, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.

11.4. Nel caso di accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione in misura maggiore rispetto a quello presunto, il consiglio direttivo deve adottare i necessari provvedimenti atti a eliminare gli effetti di detto scostamento.

Art. 12.

Fondo di riserva

12.1. Nel bilancio di previsione, sia di competenza che di cassa, è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste, nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare non potrà superare il tre per cento del totale delle spese inizialmente previste a esclusione delle partite di giro.

12.2. Su tale fondo non possono gravare impegni ed essere emessi mandati di pagamento; il fondo è utilizzato, in caso di necessità, esclusivamente mediante storni.

Art. 13.

Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso

13.1. Nel bilancio di previsione, sia di competenza che di cassa, è istituito un fondo speciale per i presumibili oneri recati dai rinnovi in corso del contratto di lavoro del personale dipendente, limitatamente alla parte concernente l'esercizio di riferimento.

13.2. Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento e il capitolo è utilizzato, in caso di necessità, esclusivamente mediante storni.

Art. 14.

Variazioni e storni al bilancio

14.1. Le variazioni al bilancio di previsione di competenza e di cassa possono essere deliberate entro il mese di novembre secondo le procedure previste per il bilancio di previsione. I relativi provvedimenti si concludono con un sintetico quadro riepilogativo delle variazioni disposte.

14.2. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.

14.3. Sono vietati gli storni tra capitoli nella gestione dei residui, nonché tra gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.

14.4. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo casi eccezionali da motivare.

14.5. Nei limiti dei precedenti commi, eventuali storni possono essere effettuati all'interno dei bilanci di previsione dei centri di spesa su provvedimento dei direttori dei centri di spesa, da trasmettere al direttore generale ai fini della ratifica del consiglio direttivo; tali variazioni comportano corrispondenti variazioni del bilancio di previsione dell'Istituto.

Art. 15.

Esercizio provvisorio

15.1. Quando l'adozione del bilancio di previsione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce è disposta la gestione provvisoria del bilancio. Tale gestione non può protrarsi per un periodo superiore a quattro mesi ed è effettuata in dodicesimi, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi.

Art. 16.

M u t u i

16.1. Il consiglio direttivo, di norma in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione o in sede di variazione, può deliberare il ricorso al mercato finanziario per contrarre mutui destinati esclusivamente a spese in conto capitale che non possono sostenersi con le disponibilità di bilancio e comunque sempre nel rispetto dei limiti legislativi imposti per la salvaguardia del patrimonio.

16.2. L'onere complessivo delle quote di ammortamento del mutuo, entro il limite stabilito dall'art. 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, dovrà comunque garantire il funzionamento ordinario della gestione dell'Istituto.

Art. 17.

Esigenze di cassa

17.1. Per fare fronte a esigenze di cassa per il funzionamento dell'Istituto il consiglio direttivo può far ricorso, con motivata deliberazione, ad anticipazioni di conto da parte dell'Istituto cassiere. Tale eventualità va prevista e disciplinata nella convenzione per l'affidamento del servizio di cassa di cui al successivo art. 30.

Capo II

ENTRATE

Art. 18.

Entrate

18.1. Le entrate dell'Istituto sono costituite:

dal contributo a carico del fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

da eventuali contributi per singoli progetti o interventi a carico del fondo integrativo speciale di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

da assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;

dal contributo a carico degli organi nazionali della protezione civile per le attività di cui all'art. 2, comma, lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)*, del decreto;

da eventuali contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;

contributi di enti pubblici e privati versati per convenzione o a titolo di liberalità;

finanziamenti e contributi da parte degli enti locali per la predisposizione e realizzazione di progetti diretti al territorio e di divulgazione;

finanziamenti provenienti da enti pubblici e privati per studi, consulenza, ricerca e realizzazione di progetti;

assegnazioni da parte di università e di altri enti per il funzionamento di laboratori e strutture di ricerca dell'Istituto;

ogni altra entrata specificamente destinata per legge, accordi o convenzioni alle attività dell'Istituto.

Art. 19.

Accertamento delle entrate

19.1. Le entrate sono accertate allorché l'Istituto, appurata la ragione del suo credito e il debitore, iscrive come competenza dell'esercizio finanziario l'ammontare del credito.

19.2. Quando trattasi di entrate la cui acquisizione è sottoposta a oneri o condizioni, è necessario che l'accertamento sia preceduto da apposita delibera del consiglio direttivo.

19.3. L'accertamento di entrata dà luogo ad annotazione nelle scritture, con imputazione al competente capitolo di bilancio.

19.4. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi i quali sono compresi tra le attività del conto patrimoniale.

Art. 20.

Riscossione delle entrate

20.1. Le entrate sono riscosse dall'Istituto di credito che ai sensi del successivo art. 30 gestisce il servizio di cassa, previa emissione di reversali di incasso da parte dell'Istituto.

20.2. La riscossione delle entrate può avere luogo anche senza reversali d'incasso: in tal caso l'Istituto cassiere, contestualmente all'operazione d'incasso, ne dà comunicazione all'Istituto per l'emissione della relativa reversale di regolarizzazione.

20.3. Con i fondi pervenuti direttamente all'Istituto non possono essere disposti i pagamenti di spese.

20.4. Le entrate introitate direttamente tramite il servizio di cassa interna, devono affluire all'Istituto di credito di cui al primo comma.

20.5. Le reversali d'incasso debbono essere cronologicamente registrate nel giornale di cassa e nei partitari.

20.6. La emissione delle reversali d'incasso è disciplinata dalle disposizioni contenute nel relativo manuale (n. 2).

Art. 21.

Contributi e prestazioni a pagamento

21.1. L'Istituto può ricevere contributi da parte di enti pubblici o privati, italiani, comunitari o stranieri, finalizzati ad attività rientranti fra i propri compiti istituzionali, incluse le attività di studio e ricerca, l'istituzione di borse di studio o di ricerca, l'organizzazione di mostre, congressi, corsi, conferenze, stampa di pubblicazioni, l'organizzazione di programmi di collaborazione con ricercatori o scienziati italiani e stranieri, o con università o centri di ricerca italiani, stranieri o internazionali, l'organizzazione di programmi educativi o divulgativi.

21.2. L'Istituto può richiedere contributi sotto forma di quote di iscrizione ai congressi, convegni, corsi e altre manifestazioni che esso organizza, nonché contributi alle spese della documentazione relativa.

21.3. L'Istituto può effettuare prestazioni a pagamento a favore di terzi.

21.4. Le entrate di cui ai precedenti commi sono regolate da convenzioni o contratti stipulati secondo le procedure di cui all'art. 7, comma 1, lettera *m)* e all'art. 15, comma 4, del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto.

Art. 22.

Vigilanza sulla gestione delle entrate

22.1. Ciascuna struttura cura che l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate siano fatti prontamente e integralmente e ne dà comunicazione al competente ufficio dell'amministrazione centrale.

Capo III

SPESE

Art. 23.

Fasi della spesa e assunzione di impegni

23.1. La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

23.2. Le spese sono impegnate dal consiglio direttivo e, nei limiti dei poteri a essi delegati, dal presidente e dai responsabili dei centri di spesa. A tal fine, i direttori dei centri di spesa si configurano quali ordinatori primari di spesa.

23.3. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'Istituto a creditori determinati, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nonché le somme destinate a specifiche finalità in base a delibere adottate dal consiglio direttivo.

23.4. Gli impegni non possono in nessun caso superare gli stanziamenti di bilancio.

Fanno eccezione quelli relativi:

1) a spese in conto capitale ripartite in più esercizi per le quali l'impegno può estendersi a più anni, anche se i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;

2) a spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dei successivi esercizi;

3) a spese per affitti e altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi quando ciò rientri nelle consuetudini o quando l'Istituto ne riconosca la necessità o la convenienza;

4) a spese obbligatorie, per le quali l'impegno nasce contemporaneamente all'atto con cui viene accertato e liquidato l'importo.

23.5. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:

a) per il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale dipendente e i relativi oneri riflessi;

b) per il trattamento di quiescenza del personale che cessa dal servizio;

c) per l'assegnazione di borse di studio o assegni di ricerca comunque denominati;

d) per le spese dovute in base a contratti o disposizioni di legge, regolamentari o di atti deliberativi generali;

e) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento e ulteriori oneri accessori;

f) per i debiti e i residui passivi effettivi.

23.6. Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico del predetto esercizio.

23.7. La differenza fra somme stanziate e somme impegnate costituisce l'avanzo di competenza.

23.8. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi i quali sono compresi tra le passività del conto patrimoniale.

23.9. Non è ammessa l'iscrizione nel conto residui di somme non impegnate nella competenza.

Art. 24.

Registrazione degli impegni di spesa

24.1. Tutti gli atti che comportino oneri a carico del bilancio devono essere annotati nelle apposite scritture contabili, previa verifica della regolarità formale della documentazione della spesa e della relativa copertura finanziaria, pena la loro non registrazione.

Art. 25.

Liquidazione della spesa

25.1. La liquidazione della spesa è effettuata previo accertamento dell'esistenza dell'impegno, nonché della regolarità della fornitura di beni, opere, servizi e sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

Art. 26.

Ordinazione della spesa

26.1. Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento, numerati in ordine progressivo e muniti del codice dei capitoli, tratti sull'Istituto di credito incaricato del servizio di cassa.

26.2. L'Istituto potrà avvalersi di carte di credito secondo quanto previsto dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549.

26.3. I mandati di pagamento non eseguiti dall'Istituto cassiere alla chiusura dell'esercizio finanziario sono annullati e debbono essere riemessi nell'esercizio successivo in conto residui.

Art. 27.

Ordine scritto

27.1. Gli atti di impegno, di ordinazione e di pagamento che non siano ritenuti regolari possono essere ammessi a registrazione qualora vi sia l'ordine scritto da parte del presidente, ovvero dal direttore della struttura, nei limiti delle competenze di materia e di valore a esso spettanti.

27.2. L'ordine non può essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio, o che sia da imputare a un capitolo diverso da quello indicato oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli.

Art. 28.

Documentazione dei mandati di pagamento

28.1. Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, dalla copia degli atti d'impegno o dall'annotazione degli estremi dell'atto di impegno, da documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai buoni di carico, quando si tratta di beni inventariabili, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa.

28.2. La documentazione della spesa, unitamente al mandato successivamente alla sua estinzione, è conservata agli atti per non meno di cinque anni.

28.3. Le modalità di emissione e di estinzione dei mandati di pagamento nonché le procedure per la distruzione del mandato e della documentazione allegata saranno definite nel manuale (n. 2).

Art. 29.

Spese di rappresentanza

29.1. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla esigenza dell'Istituto di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti a esso estranei in rapporto ai propri fini istituzionali. Esse debbono essere finalizzate, nella vita di relazione dell'Istituto, nell'intento di suscitare su di esso, sulla sua attività e sui suoi scopi, l'attenzione e l'interesse di ambienti e di soggetti qualificati nazionali, comunitari o internazionali, onde ottenere i vantaggi che per una pubblica istituzione derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della collettività.

29.2. Sono da considerare spese di rappresentanza gli oneri connessi a:

a) colazioni e piccole consumazioni in occasione di incontri di lavoro del presidente o suoi incaricati con personalità o autorità estranee all'Istituto o di riunioni prolungate ad adeguati livelli di rappresentanza;

b) consumazioni, eventuali colazioni di lavoro e servizi fotografici, di stampa e di relazioni pubbliche, addobbi a impianti in occasione di visite presso le strutture dell'Istituto di autorità, di membri di missioni di studio nazionali, comunitarie o internazionali;

c) omaggi floreali e necrologi, in occasione della morte di personalità estranee all'Istituto;

d) cerimonie di apertura di strutture o di inaugurazioni di immobili strumentali (stampa di inviti, affitto locali, addobbi e impianti vari, servizi fotografici, eventuali rinfreschi), alle quali partecipino autorità rappresentative estranee all'Istituto;

e) piccoli doni a carattere simbolico a personalità nazionali, comunitarie o internazionali o a membri di delegazioni straniere in visita all'Istituto, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali dell'Istituto.

Capo IV

SERVIZIO DI CASSA

Art. 30.

Affidamento del servizio

30.1. Il servizio di cassa è affidato a un Istituto di credito in base ad apposita convenzione deliberata dal consiglio direttivo con l'osservanza di quanto previsto dalle disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni e integrazioni.

30.2. Il servizio di cassa delle sezioni diverse da quelle di Roma, può essere affidato, in base ad apposita convenzione stipulata dal direttore, a un Istituto di credito avente sede presso la località della sezione.

Art. 31.

Servizio di cassa interno

31.1. Quando ricorrano particolari esigenze di funzionamento, il consiglio direttivo autorizza l'istituzione del servizio di cassa interno presso i centri di spesa dell'Istituto anche attraverso l'apertura di un apposito conto corrente bancario o postale.

31.2. L'incarico di cassiere è conferito dal consiglio direttivo, su proposta del direttore di struttura, a un dipendente di ruolo per una durata non superiore a tre anni ed è rinnovabile; il cassiere è responsabile delle somme affidategli.

31.3. Il cassiere tiene un unico registro per tutte le operazioni di cassa da lui effettuate; a esso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del presidente della repubblica 30 novembre 1979, n. 718, e successive modificazioni e integrazioni.

31.4. Il manuale (n. 3) disciplina le procedure di dotazione e di gestione relative al fondo di cassa interno.

Capo V

FUNZIONARI DELEGATI

Art. 32.

Funzionari delegati

32.1. Per l'effettuazione di spese per le quali si renda necessario il pagamento mediante funzionari delegati, il consiglio direttivo può autorizzare, entro limiti fissati con successive delibere, la costituzione di fondi in favore delle persone nominate funzionari delegati, mediante accensione di appositi conti correnti bancari o postali, operata in modo che risulti ben chiara la loro esclusiva appartenenza all'Istituto e la destinazione dei fondi stessi. Gli interessi che maturano sui conti correnti predetti debbono essere accreditati all'Istituto.

32.2. I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme loro anticipate, delle spese ordinate e dei pagamenti effettuati e sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari dal codice civile.

32.3. Ogni funzionario delegato è tenuto a presentare a scadenze predeterminate apposito rendiconto nel quale deve giustificare l'impiego delle somme erogate, distintamente per capitolo di bilancio, per competenza e residui.

32.4. Il conto è ammesso a discarico dopo che ne sia riconosciuta la regolarità contabile dall'amministrazione centrale.

32.5. Ai funzionari delegati è preclusa ogni attività gestionale riguardante le entrate.

32.6. Il manuale (n. 4) disciplina le modalità e le procedure di gestione e di rendicontazione.

Capo VI

CONTO CONSUNTIVO

Art. 33.

Deliberazione del conto consuntivo

33.1. Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale, del conto economico, nonché di un rendiconto programmatico finanziario che comprende i risultati della gestione secondo l'articolazione per progetti e funzioni di cui al precedente art. 6.2. Sono allegati al conto consuntivo la situazione amministrativa, la situazione del personale al 31 dicembre di ogni anno e la situazione dei residui attivi e passivi.

33.2. La proposta di conto consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa del presidente e agli allegati, è sottoposta almeno quindici giorni prima del termine di cui all'ultimo comma del presente articolo, all'esame del collegio dei revisori dei conti che redige apposita relazione, da allegare alla predetta proposta, contenente, fra l'altro, l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, nonché valutazioni in ordine alla regolarità ed economicità della gestione.

33.3. La relazione illustrativa dovrà riguardare l'andamento della gestione dell'Istituto nei suoi settori operativi e i risultati conseguiti dall'Istituto nelle sue articolazioni operative e di ricerca.

33.4. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

1) i criteri seguiti nel computo degli ammortamenti e degli accantonamenti e le modifiche eventualmente a essi apportati rispetto al precedente esercizio;

2) le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo della situazione patrimoniale, compresi i conti d'ordine;

3) i dati relativi al personale dipendente e agli accantonamenti per indennità di anzianità ed eventuali trattamenti di quiescenza e previdenza;

4) le variazioni intervenute nei crediti e nei debiti.

33.5. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio direttivo entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, salvo diverso termine previsto da norme di legge ed è trasmesso, entro trenta giorni dalla data della delibera, al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro, unitamente alla documentazione sopra elencata.

33.6. Il rendiconto finanziario, la situazione patrimoniale, il conto economico e gli allegati al conto consuntivo, ivi compreso il rendiconto programmatico-finanziario, sono redatti secondo gli schemi previsti dal relativo manuale (n. 5).

Art. 34.

Trasferimento e riaccertamento dei residui

34.1. Annualmente l'Istituto è tenuto a compilare la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per l'esercizio di provenienza e per capitolo.

34.2. Detta situazione dovrà indicare la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.

34.3. Le variazioni dei residui attivi e passivi formano, in fase di approvazione del conto consuntivo, oggetto di apposita deliberazione del consiglio direttivo. Sulle suddette variazioni il collegio dei revisori dei conti manifesta il suo parere.

Capo VII

SCRITTURE CONTABILI

Art. 35.

Scritture finanziarie e patrimoniali

35.1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, separatamente per competenza e residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.

35.2. Nell'ambito delle scritture contabili può essere prevista una contabilità separata relativa alla gestione articolata per progetti e funzioni.

35.3. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione del valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

Art. 36.

Sistema di scritture

36.1. Ciascun centro di spesa dovrà tenere le seguenti scritture sezionali:

a) un partitario degli accertamenti, contenente le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;

b) un partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare;

c) il giornale cronologico di cassa delle reversali e dei mandati emessi;

d) un partitario dei residui attivi e passivi, contenente, per capitoli e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

e) un registro degli inventari dei beni mobili e immobili.

36.2. L'Istituto dovrà tenere le seguenti scritture riepilogative:

a) un partitario generale degli accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;

b) un partitario generale e per struttura degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare;

c) un partitario generale e per struttura dei residui attivi e passivi, per capitoli e per esercizio di provenienza;

d) il registro degli inventari, generale e per struttura, contenente la descrizione, la valutazione dei beni dell'Istituto all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nelle singole voci nel corso dell'esercizio, per effetto della gestione del bilancio o per altre cause (ammortamenti, deperimenti, sopravvenienze, insussistenza ecc.), nonché la consistenza alla chiusura dell'esercizio.

36.3. Le forme dei modelli relativi alle suindicate scritture, con esclusione dei registri inventariali, nonché ogni altro registro aggiuntivo, saranno disciplinate nel relativo manuale (n. 2), tenendo conto di quanto previsto dal decreto del presidente della repubblica 20 aprile 1994, n. 367, in tema di procedure di spesa svolte con tecnologie informatiche, anche per quanto riguarda i pagamenti.

Art. 37.

Aggregazione dei conti dei centri di spesa

37.1. In base a quanto previsto dall'art. 7.2 del presente regolamento e ai fini dell'aggregazione dei dati provenienti dai centri di spesa, gli stessi sono tenuti a inviare periodicamente, e in particolare, a fine esercizio, all'amministrazione centrale la situazione contabile, secondo le modalità e gli schemi contenuti nel relativo manuale (n. 1).

TITOLO III

GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 38.

B e n i

38.1. I beni dell'Istituto si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile. Essi sono descritti in registri inventariali redatti con riferimento alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, e successive modificazioni e integrazioni e di quelle contenute nel presente regolamento e secondo modalità definite nel relativo manuale (n. 6).

Art. 39.

Consegnatari dei beni

39.1. I beni mobili e immobili sono dati in consegna ai responsabili dei centri di spesa. Essi sono personalmente responsabili dei beni loro affidati, nonché di qualsiasi danno che possa derivare all'Istituto dalla loro azione od omissione e ne rispondono secondo le norme di contabilità generale dello Stato.

39.2. La consegna si effettua in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve o fra il responsabile cessante e quello subentrante, con l'assistenza di un funzionario all'uopo incaricato.

Art. 40.

Criteri di valutazione

40.1. I beni mobili sono valutati al prezzo di acquisto, ovvero di stima e di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa. Le aliquote di deperimento stabilite dal consiglio direttivo trovano annualmente evidenziazione nell'apposito fondo del passivo della situazione patrimoniale.

40.2. I titoli e i valori pubblici e privati sono valutati al prezzo di borsa del giorno precedente a quelle della compilazione o revisione dell'inventario, se il prezzo è inferiore al valore nominale e per il valore nominale qualora il prezzo sia superiore.

40.3. L'inventario del materiale bibliografico è costituito da appositi registri cronologici o da schedari analitici.

40.4. Gli inventari dei beni sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso l'Istituto e l'altro dai responsabili dei beni ricevuti in consegna.

Art. 41.

Carico e scarico dei beni

41.1. I beni mobili e immobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente centro di spesa e firmati dal direttore dello stesso.

41.2. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione, permuta o altri motivi è disposta sulla base di motivata proposta del responsabile del centro di spesa ed è comunicata al competente ufficio dell'amministrazione centrale.

41.3. Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili.

Art. 42.

Chiusura annuale degli inventari

42.1. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni anno finanziario.

42.2. Le variazioni inventariali dell'anno sono comunicate dai direttori dei centri di spesa entro un mese dalla chiusura dell'anno finanziario e al competente ufficio dell'amministrazione centrale per le conseguenti annotazioni nelle proprie scritture.

42.3. Non sono inventariati i beni di modico valore e di facile consumo; il consiglio direttivo stabilirà il limite al di sotto del quale non ha luogo la registrazione inventariale.

Art. 43.

Ricognizione dei beni mobili

43.1. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili e almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari secondo le norme di contabilità pubblica.

Art. 44.

Materiale di consumo

44.1. Gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici e altri materiali di consumo sono registrati sulla base delle bollette di consegna emesse dai fornitori.

Art. 45.

Automezzi

45.1. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Istituto può dotarsi di automezzi, anche speciali.

I consegnatari degli automezzi ne controllano l'efficienza e accertano, tra l'altro, che la loro utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal direttore della struttura ovvero dal dirigente responsabile e che il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti sia effettuato mediante apposita documentazione in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia.

45.2. Il consegnatario provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e lo trasmette al competente servizio amministrativo.

TITOLO IV

ATTIVITÀ NEGOZIALE

Art. 46.

Norme generali

46.1. Alle opere, ai lavori, alle forniture, alle concessioni, alle permute, alle locazioni e ai servizi si provvede, nell'ambito delle scelte organizzative e ordinamentali di autonomia dei centri di spesa dell'Istituto, con contratti, stipulati secondo le procedure di gara previste dalle disposizioni comunitarie recepite nell'ordinamento, in esso direttamente applicabili, ovvero con le procedure di contabilità pubblica.

46.2. Salvo i casi previsti negli articoli 48 e 53, l'Istituto utilizza di regola la procedura della licitazione privata e dell'appalto concorso. Per i contratti attivi concernenti la cessione di beni la forma prevista di regola è quella dell'asta pubblica e della licitazione privata.

Art. 47.

Deliberazioni in materia contrattuale

47.1. La scelta della forma di contrattazione, la determinazione delle modalità essenziali del contratto, gli eventuali capitolati d'onere e la deliberazione di addivenire al contratto sono approvati dal consiglio direttivo e, nei limiti dei poteri a essi delegati, dal presidente, nonché dai direttori dei centri di spesa.

47.2. I procedimenti relativi alla forma di contrattazione, compresa la trattativa privata, sono contenuti in apposito Manuale (n. 7).

Art. 48.

Trattativa privata

48.1. Per gli appalti di forniture e servizi, il cui importo stimato è inferiore a 200.000 euro, l'Istituto può procedere mediante trattativa privata senza ricorrere alla pubblicazione del bando nei seguenti casi:

1) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara sia andata deserta o si abbiano fondati motivi per ritenere che, ove si sperimentasse, andrebbe deserta;

2) per l'acquisto di beni e prestazione di servizi che una sola impresa può eseguire o fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti e quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;

3) per l'acquisto di oggetti fabbricati esclusivamente per fini di ricerca scientifica;

4) per l'acquisto, la permuta e la locazione attiva o passiva di immobili, nonché per la vendita di immobili alle amministrazioni pubbliche;

5) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite e delle forniture di beni o servizi, dovuta a circostanze imprevedibili ovvero alla necessità di far eseguire le prestazioni a spese e a rischio degli imprenditori inadempienti, non consenta l'indugio della pubblica gara;

6) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;

7) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse l'Istituto ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche;

8) in tutti gli altri casi non contenuti nei punti precedenti e che non siano superiori al limite di importo precedentemente citato.

48.2. Nei casi indicati ai precedenti punti 5) e 8) devono essere interpellate più imprese e, comunque, un numero non inferiore a tre.

48.3. I contratti di cui al punto 4) devono essere preceduti dal parere di congruità, espresso da apposita commissione, nominata dal consiglio direttivo o da altro organo dell'Istituto all'uopo delegato, della quale possono essere chiamati a far parte anche esponenti estranei all'Istituto. Per le locazioni all'estero detto parere può essere rilasciato dalla competente rappresentanza diplomatica.

48.4. Il parere di cui al comma precedente non va richiesto per i contratti di locazione, il cui canone è disciplinato da disposizioni legislative.

48.5. I contratti attivi dell'Istituto aventi per oggetto beni mobili possono essere stipulati a trattativa privata purché l'ammontare degli stessi non sia superiore a 25.000 euro.

Art. 49.

Stipulazione dei contratti

49.1. Avvenuta l'aggiudicazione si procede alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data della comunicazione dell'aggiudicazione all'impresa aggiudicataria, salvo il caso in cui l'offerta abbia assunto la forma di offerta-contratto e sia pervenuta debitamente firmata.

49.2. Qualora l'impresa non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, l'Istituto ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di agire per il risarcimento dei danni conseguenti.

49.3. I contratti sono stipulati dal presidente dell'Istituto o dai direttori di struttura nei limiti di materia e di valore stabiliti dal consiglio direttivo.

49.4. Le condizioni e le clausole contrattuali non previste nel presente regolamento sono riportate nell'apposito manuale (n. 7) unitamente allo schema di contratto-tipo da adottarsi per forniture, lavori e servizi.

Art. 50.

Collaudo dei lavori e delle forniture

50.1. I lavori sono sottoposti a collaudo o a verifica, anche parziale e in corso d'opera, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

50.2. Le forniture sono soggette a collaudo, secondo le norme stabilite dal contratto.

50.3. Il collaudo o la verifica è eseguito da personale dell'Istituto, ovvero, in mancanza di personale idoneo, da esperti appositamente nominati dal consiglio direttivo incaricati, muniti delle specifiche competenze che la natura della fornitura richiede.

50.4. In nessun caso il collaudo o l'accertamento della regolarità della fornitura può essere effettuato dalle persone che abbiano stipulato o approvato il contratto medesimo.

Art. 51.

Cauzione

51.1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni, anche mediante fideiussioni bancarie o assicurative.

51.2. Su proposta del responsabile della struttura, si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità, nonché, in ogni caso, per i contratti di importo non superiore a 100.000 euro.

Art. 52.

Penalità

52.1. Nel contratto devono essere previste una o più scadenze per la cessione dei beni o l'attuazione delle prestazioni da parte del contraente, nonché, per i contratti superiori a 100.000 euro, le penalità per inadempienza o ritardo nell'esecuzione dello stesso. Nel caso di penalità previste in misura percentuale il contratto stabilisce un limite massimo alle stesse.

52.2. Si può prescindere dall'applicazione delle penali nei casi in cui non si sia concretizzato un danno reale per l'Istituto.

Art. 53.

Contratti in economia

53.1. I lavori e le provviste di beni e servizi che possono essere eseguiti in economia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sono i seguenti:

a) provviste di generi di cancelleria, stampati, registri, materiale per disegno e per fotografie, tabulati e simili;

b) manutenzione, riparazione, assicurazione e noleggio degli autoveicoli e altri mezzi di trasporto, acquisto di carburante, lubrificante, pezzi di ricambio e accessori;

c) provviste di effetti di corredo per il personale comunque occorrenti per l'espletamento del servizio;

d) abbonamenti a giornali, riviste, a pubblicazioni periodiche e simili e acquisti di libri, nonché relative spese di ordinaria rilegatura;

e) spese postali, telegrafiche, telex e telefoniche;

f) manutenzioni, riparazioni e adattamenti di locali e dei relativi impianti, spese di giardinaggio;

g) pulizia, disinfestazione e derattizzazione di locali;

h) montaggio e smontaggio di attrezzature mobili;

i) trasporti, spedizioni e facchinaggi;

j) smaltimento dei rifiuti solidi assimilabili agli urbani, speciali, tossici e nocivi;

l) provviste di materiali di consumo occorrenti per il funzionamento dei laboratori scientifici e delle loro officine;

m) acquisto, manutenzione, riparazione e noleggio di beni mobili quali: arredi, attrezzature tecniche, strumenti scientifici e di sperimentazione, macchine d'ufficio e simili, acquisto e assistenza software;

n) organizzazione di conferenze, convegni, seminari, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche, nazionali e internazionali, fitto dei locali occorrenti, stampa di inviti e degli atti e altre spese connesse alle suddette manifestazioni;

o) iniziative culturali diverse;

p) spese di rappresentanza;

q) spese per accertamenti medico-fiscali;

r) spese per aggiornamento tecnico-professionale del personale;

s) impianti e spese di illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefono, strumentazione e collegamenti informatici;

t) divulgazione di bandi di concorso e di pubbliche gare a mezzo stampa o di altre fonti di informazione;

u) spese per traduzione e interpretariato;

v) spese per stampa, tipografia, litografia;

w) altri lavori, forniture e servizi non previsti nei precedenti punti e che per loro natura o per l'urgenza di provvedere non possono essere eseguiti o utilmente e convenientemente realizzati con le ordinarie procedure contrattuali.

53.2. Le spese di cui al comma precedente sono disposte dai funzionari dell'Istituto di volta in volta nominati responsabili del procedimento, entro un limite di somma massimo pari, per ciascuna spesa, a quello previsto, con esclusione dell'IVA, dall'art. 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e comunque entro i poteri di spesa del responsabile del procedimento, se inferiore.

53.3. È comunque fatto divieto di frazionare la spesa per il medesimo oggetto.

Art. 54.

Esecuzione dei lavori in economia

54.1. I lavori in economia possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'Istituto;

b) a cottimo fiduciario mediante affidamento a imprese o a persone di notoria capacità e idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori e dei relativi prezzi sulla base delle indicazioni fornite dall'amministrazione, nonché le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione e ogni altra condizione ritenuta utile dall'Istituto;

c) con sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte in cottimo fiduciario.

54.2. La convenienza dell'Istituto a ricorrere al cottimo fiduciario o al sistema misto deve risultare da apposita relazione sottoscritta dal funzionario responsabile.

Art. 55.

Provviste in economia

55.1. Le provviste di beni e di servizi possono essere eseguite in economia, dal responsabile del procedimento, previo confronto concorrenziale effettuato mediante una adeguata ricerca di mercato, eseguita interpellando ove possibile almeno tre ditte e con la definizione delle condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità per i difetti di esecuzione e ogni altra clausola ritenuta utile dall'Istituto.

55.2. Quando si tratti di acquisti di importo non superiore a 10.000 euro, può prescindersi dalle formalità di cui al precedente comma.

Art. 56.

Casi particolari di ricorso al sistema in economia

56.1. Possono essere eseguiti in economia:

a) le provviste e i lavori nel caso di rescissione o risoluzione di un contratto quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne la esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso;

b) le provviste e i lavori suppletivi, di completamento o accessori non previsti da contratti in corso di esecuzione e per i quali l'Istituto non può avvalersi della facoltà di imporne l'esecuzione;

c) i lavori di completamento e riparazione in dipendenza di deficienza o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte;

d) le operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni.

Art. 57.

Contratto di leasing

57.1. Il ricorso al contratto di leasing è consentito quando è dimostrata la convenienza economica rispetto alle tradizionali tipologie di contratto o quando sussiste la necessità e l'urgenza, in carenza di disponibilità finanziarie in conto capitale, di disporre di strumenti indispensabili per il conseguimento dei fini istituzionali. Tali circostanze devono risultare dal provvedimento di cui all'art. 47.1.

57.2. I canoni di leasing sono imputati ai pertinenti capitoli di parte corrente del bilancio finanziario e l'importo del riscatto del bene, oggetto del contratto, è a carico del competente capitolo di spesa in conto capitale.

Art. 58.

Comodato

58.1. Il contratto di comodato è consentito per un tempo definito e solo nel caso in cui l'oggetto sia un bene materiale ritenuto utile per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto, fermo restando l'accertamento della convenienza economica. Tali circostanze devono risultare dal provvedimento di cui all'art. 47.1.

58.2. I beni ricevuti in comodato sono rilevati in una sezione speciale dei conti d'ordine dello stato patrimoniale e sono iscritti al prezzo di mercato.

Art. 59.

Adeguamento dei limiti monetari

59.1. Tutti gli importi indicati nel presente titolo si intendono al netto delle eventuali imposte e possono essere aggiornati sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI, FINALI E TRANSITORIE

Capo I

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI E DEI CAPI DEGLI UFFICI

Art. 60.

Obbligo di denunzia

60.1. I direttori delle strutture, i dirigenti amministrativi, nonché i responsabili degli uffici e dei servizi dell'amministrazione centrale che vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti i titolari degli uffici a essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi della normativa vigente, debbono darne tempestiva denunzia al procuratore regionale della corte dei conti, previa comunicazione al presidente e al direttore generale dell'Istituto, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni.

60.2. Se il fatto sia imputabile ai direttori delle strutture, ai dirigenti amministrativi, nonché ai responsabili degli uffici e dei servizi dell'amministrazione centrale la denunzia è fatta a cura del presidente.

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 61.

Norme di rinvio

61.1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, ove non soccorrano i principi di cui all'art. 2 del presente regolamento, si applicano le norme della contabilità generale dello Stato.

Art. 62.

Norma transitoria

62.1. Nelle more dell'attuazione del presente regolamento, le attività amministrative continuano a svolgersi secondo l'organizzazione, le modalità e le procedure vigenti presso gli enti e istituti che confluiscono nell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

62.2. I rapporti contrattuali già costituiti e le gare in corso di svolgimento restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipula dei contratti e della indizione delle gare.

62.3. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 6, comma 4, lettere *d), e), f)* e *i)*, del decreto, il presidente promuove presso gli enti e istituti che confluiscono nell'Istituto un'accurata revisione degli inventari dei beni mobili e immobili e un'accurata ricognizione dei rapporti attivi e passivi, previo accordo con il consiglio nazionale delle ricerche, con l'osservatorio vesuviano e con il dipartimento della protezione civile.

Art. 63.

Entrata in vigore

63.1. Il presente regolamento viene emanato con decreto del presidente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* a norma di quanto previsto dall'art. 8, ultimo comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168; contestualmente viene notificato a tutte le strutture dell'Istituto.

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera *h)* del decreto, il presente regolamento acquista efficacia dalla data di insediamento del consiglio direttivo.

00A15994

DECRETO 21 dicembre 2000.

Emanazione del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO PER LA COSTITUZIONE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;

Visto l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la deliberazione 20 dicembre 2000 con la quale il comitato nominato con decreto ministeriale 24 luglio 2000, n. 537, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 381/1999, ha approvato definitivamente il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;

Decreta:

Art. 1.

È emanato il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Il presente decreto e il regolamento allegato sono trasmessi al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

Il presidente: BOSCHI

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA È VULCANOLOGIA.

TITOLO I

NATURA GIURIDICA E FINALITÀ

Art. 1.

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

Ai sensi del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 (da ora in avanti: decreto), l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (da ora in avanti: Istituto o ente) è un ente di ricerca non strumentale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

L'Istituto ha sede in Roma e persegue le seguenti finalità:

a) promuovere e svolgere, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attività di ricerca nel campo delle discipline geofisiche, della vulcanologia e delle loro applicazioni, ivi compresi lo studio dei fenomeni fisici e chimici precursori dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche, nonché dei metodi di valutazione del rischio sismico e vulcanico e della pericolosità sismica e vulcanica del territorio, anche in collaborazione con le università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali;

b) progettare e coordinare programmi nazionali, comunitari e internazionali di ricerca finalizzati al rilevamento sistematico dei fenomeni geofisici, vulcanici e geochimici, anche a mezzo di osservatori geofisici, sismici e vulcanici;

c) svolgere funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale e di coordinamento delle reti sismiche regionali e locali, ivi comprese le funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica della Sicilia orientale, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

d) provvedere alla organizzazione e gestione della rete sismica nazionale integrata;

e) fornire supporto all'attività del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti e del gruppo nazionale per la vulcanologia, dei quali è sede, istituiti ai sensi dell'art. 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con le condizioni di autonomia previste dalla predetta disposizione normativa;

f) rendere disponibili per tutta la comunità scientifica i dati raccolti dalle proprie reti di monitoraggio, nazionali e locali;

g) curare la valorizzazione, lo sviluppo pre-competitivo, e il trasferimento tecnologico dei risultati delle attività di ricerca svolte dalla propria rete scientifica;

h) svolgere, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio, attività di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, attività di alta formazione post-universitaria e attività di formazione permanente, continua e ricorrente;

i) fornire supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche, su loro richiesta;

j) fornire, nell'ambito del perseguimento delle proprie finalità, servizi a terzi in regime di diritto privato.

L'Istituto, inoltre, è componente del servizio nazionale di protezione civile di cui all'art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le attività di cui alle lettere *a)*, relativamente alla valutazione del rischio e della pericolosità, *c)*, *d)* ed *e)* del primo comma del presente articolo sono svolte in regime di convenzione con il dipartimento della protezione civile.

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (da ora in avanti: Ministero), infine, si avvale dell'Istituto per promuovere, sostenere e coordinare la partecipazione italiana a organismi, progetti e iniziative comunitarie e internazionali nel campo della ricerca geofisica, vulcanica e sismica.

Nello svolgimento delle predette attività, l'Istituto può stipulare, secondo criteri e modalità da stabilirsi con delibera del consiglio direttivo ovvero con apposito regolamento, da adottarsi ai sensi del successivo art. 7, comma 1, lettere *m)* e *n)*, accordi e convenzioni e può partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali.

Il Ministero esercita nei confronti dell'Istituto le competenze di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Art. 2.

Principi generali di organizzazione e funzionamento

L'Istituto determina le regole di organizzazione e funzionamento, nonché definisce i propri programmi e progetti in funzione del piano triennale di attività e dei suoi aggiornamenti annuali approvati dal Ministero con le procedure di cui all'art. 4 del decreto.

L'assetto organizzativo dell'Istituto, articolato in un sistema flessibile e cooperativo di uffici dotati di elevata efficienza e autonomia, oltre a garantire la coerenza tra le decisioni strategiche e la gestione operativa, favorisce lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane e delle attività scientifiche, anche pre-competitive.

Il piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, stabilisce gli indirizzi generali e determina gli obiettivi, le priorità, le linee guida, le risorse disponibili e da acquisire per l'intero periodo, con indicazione dei tempi e dei costi associati alle attività, e le sinergie da attivare con altri enti e soggetti interessati, in coerenza con il piano nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché con i programmi di ricerca dell'unione europea.

Oltre che alle disposizioni del decreto, i principi di organizzazione e funzionamento dell'Istituto fanno particolare riferimento:

alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

agli articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, in quanto compatibili.

L'Istituto articola la propria rete scientifica sul territorio nazionale in sezioni, anche multidisciplinari, con compiti di ricerca, osservazione e monitoraggio, dotate di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 6 del decreto.

Per lo svolgimento di specifiche attività e per le finalità di cui all'art. 5, comma 7, del decreto, l'Istituto può costituire sezioni autonome presso le università e persegue le maggiori sinergie fra risorse umane e finanziarie proprie e di enti o soggetti, pubblici e privati, aventi le medesime finalità ovvero strumentali a queste.

TITOLO II

ORGANI

Art. 3.

Gli organi

Sono organi dell'Istituto:

il presidente;

il consiglio direttivo;

il comitato di consulenza scientifica;

il collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

Il presidente

Il presidente è organo di direzione politica ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e stabilisce, unitamente al consiglio direttivo, gli obiettivi programmatici generali dell'attività dell'ente e le direttive per il conseguimento dei fini istituzionali.

Il presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le commissioni parlamentari competenti. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato solo per il successivo quadriennio.

Il presidente non può essere amministratore o dipendente di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano a programmi di ricerca dell'ente.

Qualora venga nominato presidente un dipendente pubblico, con esclusione dei ricercatori e professori universitari, lo stesso può essere collocato fuori ruolo per tutta la durata del mandato; al termine del mandato il dipendente è riammesso, a domanda, nei ruoli del personale dell'ente di appartenenza con il profilo e il livello professionali posseduti all'atto della nomina; all'anzianità maturata al momento della nomina a presidente si aggiunge per intero, a tutti i fini, quella maturata in tale posizione. Se ricercatore o professore universitario, il presidente è collocato in aspettativa, a domanda, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1980, n. 382.

In caso di temporaneo impedimento del presidente, le sue funzioni sono svolte dal consigliere anziano.

Art. 5.

Il presidente: funzioni

Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

b) convoca e presiede il consiglio direttivo e il comitato di consulenza scientifica;

c) formula proposte al consiglio direttivo in ordine alle delibere da adottare;

d) sottopone al consiglio direttivo le proposte di programmi triennali di attività, e i relativi aggiornamenti annuali, elaborati sulla base degli obiettivi programmatici generali fissati dal consiglio stesso, sentite le organizzazioni sindacali per la parte di loro competenza, e li trasmette al Ministero ai fini dell'approvazione;

e) sottopone all'approvazione del consiglio direttivo le relazioni annuali sull'attività svolta e sullo stato di realizzazione dei programmi triennali di cui al punto precedente e le trasmette al Ministero;

f) promuove le attività di collaborazione scientifica dell'ente con altre istituzioni nazionali e internazionali e nomina i rappresentanti dell'Istituto nell'ambito degli organismi, progetti e iniziative internazionali di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto, fatte salve le competenze del Ministero di cui al comma 3 dello stesso articolo;

g) nomina, su parere conforme del consiglio direttivo, il direttore generale di cui al successivo art. 13;

h) sovrintende all'andamento generale dell'ente, verificando la rispondenza dei risultati della gestione agli obiettivi fissati, e adotta tutti i provvedimenti demandati alla sua competenza dalla legge, dai regolamenti e dal consiglio direttivo;

i) nei casi di necessità e urgenza adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo ai quale gli stessi sono sottoposti nella prima riunione successiva per la necessaria ratifica.

I provvedimenti adottati dal presidente assumono forma di decreti. I decreti vengono numerati in ordine progressivo di data, raccolti in volumi annuali e conservati nell'archivio degli atti ufficiali dell'ente. Essi, di norma, vengono pubblicizzati a cura dell'amministrazione centrale.

Nell'esercizio delle sue attività il presidente si avvale di un ufficio di presidenza con funzioni istruttorie e di supporto tecnico-professionale, con particolare riferimento alle relazioni con organismi scientifici nazionali, comunitari e internazionali e ai rapporti con gli organi dello Stato, le regioni e gli enti locali.

L'ufficio è posto funzionalmente alle sue dirette dipendenze ed è costituito da personale dell'ente; per specifiche e motivate esigenze e previa delibera del consiglio direttivo, possono essere chiamati a collaborare con l'ufficio di presidenza, con incarico temporaneo di consulenza ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. consulenti ed esperti esterni di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza dell'Istituto e in quelle giuridico--amministrative. I criteri e le modalità per la costituzione dell'ufficio di presidenza e per l'affidamento degli incarichi temporanei sono definiti da specifica delibera del consiglio direttivo.

Art. 6.

Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo svolge funzioni di indirizzo, di programmazione e di verifica delle attività dell'Istituto.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente dell'ente ed è costituito da sei esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica ovvero di comprovata esperienza nelle applicazioni della ricerca del settore.

I componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su designazione:

del Ministero (due componenti);

del Ministro incaricato per il coordinamento della protezione civile (un componente);

della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome (un componente);

del Consiglio scientifico nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (due componenti, con specializzazione rispettivamente nello studio dei terremoti e dei vulcani).

Fatto salvo quanto diversamente stabilito dal decreto ministeriale di nomina, il consiglio direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati solo per il quadriennio successivo.

La carica di membro del consiglio direttivo è incompatibile con quella di direttore di una struttura dell'ente e di membro delle commissioni scientifiche di cui al successivo art. 25.

I membri del consiglio direttivo non possono essere amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano a programmi di ricerca dell'ente.

Art. 7.

Il consiglio direttivo: funzioni

Il consiglio direttivo:

a) stabilisce i criteri generali per l'elaborazione del piano triennale di attività;

b) delibera, sulla base delle proposte del presidente e sentito il comitato di consulenza scientifica, i programmi triennali di attività e i relativi aggiornamenti annuali, contenenti l'indicazione delle risorse finanziarie e di personale necessarie al perseguimento dei relativi obiettivi, e i progetti esecutivi annuali;

c) approva, sulla base delle proposte del presidente e sentito il comitato di consulenza scientifica, le relazioni annuali sull'attività svolta e sullo stato di realizzazione dei programmi triennali di cui al punto precedente;

d) delibera i bilanci di previsione e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo, predisposti dal direttore generale secondo i criteri della contabilità pubblica e secondo quanto espressamente previsto dal regolamento di amministrazione, contabilità e finanza;

e) delibera, sulla base delle proposte del presidente e con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del decreto, le eventuali modifiche del presente regolamento, nonché del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Istituto e del regolamento del personale dell'Istituto;

f) delibera, sulla base delle proposte del presidente, su altri regolamenti, nonché sui principali aspetti della operatività dell'ente;

g) nomina il collegio dei revisori dei conti di cui al successivo art. 11, nonché, sulla base delle proposte del presidente, le commissioni scientifiche e gli organismi incaricati della valutazione di cui ai successivi articoli 26 e 27;

h) delibera, secondo i criteri e con le modalità di cui al successivo art. 12, le indennità e i compensi spettanti agli organi dell'Istituto;

i) delibera, sulla base delle proposte del presidente e sentito il comitato di consulenza scientifica, in materia di istituzione e di soppressione di strutture dell'ente;

j) nomina, sulla base delle proposte del presidente, i direttori delle strutture;

k) delibera sull'assunzione di mutui e in materia di anticipazioni di cassa da parte dell'Istituto cassiere;

l) delibera in ordine alle deleghe da conferire al presidente e, sulla base delle proposte del presidente, in ordine alle deleghe da conferire al direttore generale;

m) delibera in ordine alle deleghe da conferire, sulla base delle proposte del presidente, ai direttori di struttura o ad altro personale circa:

l'assunzione di impegni di spesa;

la stipula di contratti e convenzioni;

l'emissione di ordinativi di fornitura e di pagamento;

n) delibera la partecipazione a consorzi, fondazioni o società;

o) delibera sui compensi da attribuire a consulenti ed esperti esterni, anche in relazione ai criteri di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ove gli incarichi non siano conferiti a titolo gratuito;

p) delibera su ogni altro argomento di interesse dell'ente che non sia demandato ad altri organi dalla legge e dai regolamenti.

Le proposte del presidente di cui alle lettere *e), f), i), j), k), m), n)* e *o)* sono formulate sentito il direttore generale.

Le proposte del presidente di cui alle lettere *e), f)* e *i)* sono formulate sentito il collegio di Istituto di cui al successivo art. 24.

La delibere di cui alle lettere *a), b)* ed *e)* sono adottate con la maggioranza dei membri del consiglio.

Le delibere del consiglio direttivo, a eccezione di quelle di cui alle lettere *b)* e *c)*, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto, nonché di quelle di cui alla lettera *e)*, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono immediatamente esecutive.

Art. 8.

Il consiglio direttivo: funzionamento

Il consiglio direttivo è convocato presso la sede dell'Istituto dal presidente con avviso scritto, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno e i principali atti relativi, spedito almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta. È convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. In caso di urgenza il consiglio può essere convocato telegraficamente ovvero, ove possibile, per posta elettronica, con un preavviso di ventiquattro ore.

I provvedimenti adottati dal consiglio direttivo assumono forma di delibere. Le delibere vengono firmate dal presidente, raccolte in volumi annuali unitamente ai verbali delle relative sedute e conservate nell'archivio degli atti ufficiali dell'ente. Esse vengono pubblicizzate a cura dell'amministrazione centrale.

Le sedute del consiglio direttivo sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le delibere sono adottate con la maggioranza dei presenti, fatto salvo i casi di cui al precedente art. 7, comma 4, in caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.

Alle sedute del consiglio direttivo partecipa, con voto consultivo, il direttore generale e, con funzioni istruttorie e di segretario verbalizzante, il direttore amministrativo di cui al successivo art. 23.

Art. 9.

Il comitato di consulenza scientifica

Il comitato di consulenza scientifica esprime pareri obbligatori e formula proposte in ordine ai programmi triennali di attività e ai relativi aggiornamenti annuali, nonché ai progetti esecutivi annuali di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera *b)* e svolge, su richiesta del consiglio direttivo, attività consultiva e istruttoria, avvalendosi, ove necessario, di esperti del settore.

Il comitato di consulenza scientifica è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed è costituito, oltre che dal presidente dell'ente che lo presiede, da:

cinque membri eletti nel proprio ambito dal personale di ricerca in servizio presso l'Istituto;

cinque membri eletti nel proprio ambito dai ricercatori e professori universitari nei settori scientifico-disciplinari di geofisica e vulcanologia.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con propri decreti, provvede a disciplinare le relative procedure elettorali.

I membri del comitato di consulenza scientifica durano in carica quattro anni e possono essere confermati solo per il quadriennio successivo.

La carica di membro del comitato di consulenza scientifica è incompatibile con quella di direttore di una struttura dell'ente e di membro delle commissioni scientifiche.

Il comitato di consulenza scientifica, inoltre:

a) esprime il proprio parere sulle relazioni di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera *c)*;

b) esprime pareri e formula proposte in ordine all'istituzione e alla soppressione di strutture;

c) esprime il proprio parere su ogni argomento di carattere scientifico relativo all'attività dell'ente, sottoposto al comitato stesso dal presidente dell'Istituto o dal consiglio direttivo.

Art. 10.

Il comitato di consulenza scientifica: funzionamento

Il comitato di consulenza scientifica è convocato presso la sede dell'Istituto dal presidente con avviso scritto, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno e i principali atti relativi, spedito almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta. È convocato, inoltre, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. In caso di urgenza il comitato può essere convocato telegraficamente ovvero, ove possibile, per posta elettronica, con un preavviso di ventiquattro ore.

I pareri del comitato di consulenza scientifica vengono trasmessi al consiglio direttivo entro i dieci giorni successivi alla data della seduta del comitato stesso. Essi vengono raccolti in volumi annuali e conservati nell'archivio degli atti ufficiali dell'ente.

Le sedute del comitato di consulenza sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Alle sedute del comitato di consulenza scientifica partecipano il direttore generale e, con funzioni istruttorie e di segretario verbalizzante, il direttore amministrativo.

Art. 11.

Il collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio direttivo e, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto, è composto da:

un revisore designato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di presidente del collegio;

due revisori designati dal Ministero;

due revisori designati dal consiglio direttivo stesso.

Con lo stesso provvedimento sono nominati tre revisori supplenti di cui uno designato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno designato dal Ministero e uno designato dal consiglio direttivo stesso.

Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati solo per il quadriennio successivo. Per la nomina a revisore dei conti è necessaria l'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

I revisori possono assistere alle riunioni del consiglio direttivo.

A tal fine copia della convocazione del predetto organo è inviata con le stesse modalità al presidente e ai membri del collegio.

Le riunioni del collegio si svolgono su iniziativa del presidente del collegio stesso, cui compete la convocazione, e quando ne facciano richiesta almeno due membri.

I verbali delle sedute del collegio vengono trasmessi entro i dieci giorni successivi alla data della seduta del collegio stesso al presidente dell'Istituto e ai membri del consiglio direttivo. Essi vengono raccolti in volumi annuali e conservati nell'archivio ufficiale dell'ente.

Le funzioni dei revisori dei conti sono svolte collegialmente; i membri effettivi possono, tuttavia, procedere anche individualmente ad atti ispettivi, a operazioni di riscontro e di verifica nell'ambito dei programmi di attività deliberati dal collegio e previa comunicazione al presidente.

Le riunioni del collegio devono essere verbalizzate su apposito libro vidimato e numerato progressivamente. Le risultanze delle verifiche, dei riscontri e delle ispezioni effettuate individualmente sono riferite ai collegio nella prima riunione successiva.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; il membro o i membri dissenzienti devono indicare a verbale i motivi del proprio dissenso.

Per l'esercizio delle proprie funzioni ciascun revisore ha diritto di prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili, nonché di accedere, a mezzo dei competenti operatori, ai sistemi informatici e telematici con cui siano abitualmente formati, conservati e gestiti i predetti atti.

Oltre a svolgere le funzioni previste dall'art. 2403 del codice civile, per quanto compatibile, il collegio dei revisori dei conti:

a) vigila sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale;

b) accerta la regolarità della tenuta dei libri e scritture contabili;

c) esamina i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi e le situazioni contabili, redigendo apposite relazioni, contenenti il proprio parere;

d) effettua almeno trimestralmente verifiche di cassa e dei valori dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;

e) può richiedere chiarimenti al consiglio direttivo in merito ad atti e, in generale, sulle scelte gestionali e amministrative;

f) esercita ogni altra funzione espressamente prevista da norme di legge e di regolamento.

Art. 12.

Organi: indennità e compensi

Al presidente, ai membri del consiglio direttivo, del comitato di consulenza scientifica e del collegio dei revisori dei conti compete un'indennità di carica determinata dal consiglio direttivo secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali spetta un gettone di presenza, per non più di una seduta al giorno, nella misura e con le modalità stabilite dal consiglio direttivo sulla base dei criteri e parametri di cui al precedente comma.

Le spese di missione, effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione alle sedute di cui al precedente comma sono rimborsabili con riferimento al personale dell'Istituto di livello professionale più elevato.

Art. 13.

Il direttore generale

Il direttore generale è nominato dal presidente, su parere conforme del consiglio direttivo, scegliendolo tra dirigenti delle pubbliche amministrazioni o tra esperti di elevata qualificazione professionale in campo amministrativo o aziendale.

Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto a tempo determinato della durata massima di quattro anni, rinnovabile una sola volta.

La retribuzione del direttore generale è determinata dal consiglio direttivo secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Le funzioni di direttore generale sono incompatibili con qualsiasi altra attività, fatti salvi eventuali particolari incarichi affidatigli dal consiglio direttivo; se affidati da altri enti o organismi pubblici o privati, e purché temporanei e saltuari, devono essere preventivamente assentiti dal consiglio direttivo.

Il direttore generale non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese che partecipano a programmi di ricerca dell'ente.

Qualora venga nominato direttore generale un dipendente pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa per tutta la durata del mandato; al termine del mandato il dipendente è riammesso, a domanda, nei ruoli del personale dell'ente di appartenenza con il profilo e il livello professionali posseduti all'atto della nomina; all'anzianità maturata ai momento della nomina a direttore generale si aggiunge per intero, a tutti i fini, quella maturata in tale posizione.

Il direttore generale:

a) assicura il coordinamento delle attività e la loro unità operativa e di indirizzo nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabilite dagli organi dell'ente;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'ente:

c) partecipa alle sedute del consiglio direttivo e del comitato di consulenza scientifica;

d) formula proposte ed esprime pareri in materia di:

ristrutturazione operativa;

consistenza degli organici;

conferimento degli incarichi dirigenziali e di responsabilità;

conferimento di deleghe;

predisposizione dei regolamenti per la disciplina dei principali aspetti della operatività dell'ente;

e) esercita ogni altra funzione conferitagli dalla legge, dai regolamenti, dal consiglio direttivo e dal presidente.

TITOLO III

STRUTTURE

Art. 14.

Le strutture

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Istituto si articola nelle seguenti strutture:

sezioni istituzionali;

centri nazionali;

sezioni universitarie;

gruppi nazionali;

amministrazione centrale.

Alle predette strutture afferisce il personale di ruolo e non di ruolo dell'Istituto, nonché, secondo le modalità di cui al regolamento del personale dell'Istituto:

personale docente delle università associato alla struttura tramite conferimento di apposito incarico di ricerca;

personale di altri enti appositamente comandato presso la struttura con provvedimento a termine;

titolari di borse di studio fruite presso la struttura, finanziate dall'Istituto ovvero dall'esterno;

titolari di assegni di ricerca fruiti presso la struttura, finanziati dall'Istituto ovvero dall'esterno;

titolari di borse di dottorato di ricerca finanziate dall'Istituto ovvero istituite da altri enti purché fruite presso la struttura.

Art. 15.

Le sezioni istituzionali

Le sezioni istituzionali sono strutture scientifiche aventi il fine di svolgere le attività necessarie alla realizzazione degli obiettivi programmatici generali dell'ente.

Le sezioni istituzionali vengono istituite e soppresse dal consiglio direttivo, sulla base delle proposte del presidente, sentito il comitato di consulenza scientifica e il collegio di Istituto.

Le sezioni istituzionali:

a) concorrono alla qualificazione professionale di personale nei campi di loro competenza;

b) collaborano ai programmi di assistenza allo sviluppo promossi dal Ministero degli affari esteri o dagli organi dell'Unione europea;

c) collaborano alla preparazione e alla stampa di pubblicazioni nel campo delle attività istituzionali.

Le sezioni istituzionali, inoltre, purché non vi osti lo svolgimento delle funzioni istituzionali in riferimento agli obiettivi programmatici generali dell'ente e fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 7, comma 1, lettera *m)*, possono eseguire attività di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni per conto di società e di enti pubblici o privati, nazionali, comunitari o internazionali.

I principi di autonomia scientifica, finanziaria e di gestione previsti dalle norme in vigore, si attuano:

a) nella fase di proposta dei progetti esecutivi annuali di attività;

b) nella fase di attuazione dei programmi, mediante l'adozione di autonome forme organizzative, purché non in contrasto con la normativa vigente;

c) mediante il conferimento delle deleghe di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera *m)*.

Art. 16.

I centri nazionali

I centri nazionali sono strutture prevalentemente tecnologiche aventi il fine di sviluppare, realizzare o gestire grandi sistemi strumentali per le attività dell'Istituto, nonché di svolgere le attività necessarie alla realizzazione degli obiettivi programmatici generali dell'ente.

I centri nazionali vengono istituiti e soppressi dal consiglio direttivo, sulla base delle proposte del presidente, sentito il comitato di consulenza scientifica e il collegio di Istituto.

I centri nazionali:

a) concorrono alla qualificazione professionale di personale nei campi di loro competenza;

b) collaborano ai programmi di assistenza allo sviluppo promossi dal Ministero degli affari esteri o dagli organi dell'Unione europea;

c) collaborano alla preparazione e alla stampa di pubblicazioni nel campo delle attività istituzionali.

I centri nazionali hanno, inoltre, il compito di assicurare il supporto tecnologico e scientifico alle attività dell'Istituto.

I principi di autonomia scientifica, finanziaria e di gestione previsti dalle norme in vigore, si attuano:

a) nella fase di proposta dei progetti esecutivi annuali di attività;

b) nella fase di attuazione dei programmi, mediante l'adozione di autonome forme organizzative, purché non in contrasto con la normativa vigente;

c) mediante il conferimento delle deleghe di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera *m)*.

Art. 17.

Le sezioni universitarie

Le sezioni universitarie sono strutture scientifiche aventi il fine di svolgere l'attività di ricerca in collaborazione con università e altri organismi scientifici, nel quadro degli obiettivi programmatici generali dell'ente; esse vengono costituite e hanno sede presso dipartimenti universitari, sulla base di apposite convenzioni, e integrano le risorse dell'Istituto con quelle disponibili presso la struttura ospitante.

Le sezioni universitarie vengono istituite e soppresse dal consiglio direttivo, sulla base delle proposte del presidente, sentito il comitato di consulenza scientifica e il collegio di Istituto. Con la stessa delibera ne viene definito l'assetto organizzativo.

Con successivo regolamento, da adottarsi ai sensi del precedente art. 7, comma 1, lettera *f)*, il consiglio direttivo disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento di analoghe sezioni da istituire presso altri enti di ricerca.

Art. 18.

I gruppi nazionali

Al fine di promuovere e sviluppare, nell'ambito dei fini istituzionali, programmi di ricerca multidisciplinari in coordinamento tra l'Istituto, università ed enti pubblici e privati, possono essere costituiti gruppi nazionali finanziati anche con fondi degli organi di protezione civile ovvero di altri enti pubblici o privati.

I gruppi nazionali vengono istituiti e soppressi dal consiglio direttivo, sulla base delle proposte del presidente, sentito il comitato di consulenza scientifica.

A essi è preposto un direttore nominato dal consiglio direttivo, sulla base delle proposte del presidente, scelto tra gli esperti del settore.

Il direttore è coadiuvato da un collegio di gruppo nominato dal consiglio direttivo e costituito da:

il direttore che lo presiede;

tre membri designati dal direttore tra i coordinatori dei progetti finanziati, su indicazione degli stessi;

due membri designati dal presidente dell'Istituto tra i ricercatori e tecnologi dell'Istituto;

un membro designato dagli enti finanziatori dei progetti tra gli esperti del settore.

Il direttore dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta e svolge le funzioni di funzionario delegato del gruppo per la gestione dei fondi di funzionamento assegnati dall'Istituto alla direzione del gruppo. Per quanto compatibile, il direttore del gruppo è equiparato ai direttori delle strutture nelle quali si articola l'ente.

Il collegio ha il compito di:

a) predisporre, armonizzandolo con il piano triennale di attività dell'Istituto, il programma quadro pluriennale del gruppo;

b) emanare il bando per la presentazione dei progetti di ricerca;

c) stabilire le modalità di valutazione dei progetti di ricerca, in sintonia con i criteri utilizzati per la definizione del piano triennale di attività dell'Istituto;

d) predisporre i progetti esecutivi annuali da trasmettere al direttore generale.

Il consiglio direttivo può assegnare alla direzione dei gruppi unità di personale per le attività di gestione del gruppo stesso.

Art. 19.

Il direttore di struttura

Ogni struttura è retta da un direttore di struttura il quale responsabile del conseguimento dei risultati previsti, dell'osservanza delle direttive generali deliberati dagli organi direttivi dell'ente e dell'imparzialità e della legittimità dell'azione della struttura cui è preposto.

Il direttore di struttura è nominato dal consiglio direttivo sulla base delle proposte del presidente formulata dopo aver proceduto alla valutazione comparativa delle candidature proposte con le modalità di cui al successivo art. 21, comma 2, lettera *c)* e aver acquisito il parere del direttore generale.

Nella valutazione comparativa di cui al precedente comma, si dovrà tenere conto delle attitudini e delle capacità professionali dei candidati anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, nonché delle esperienze scientifiche, organizzative e gestionali nei campi di competenza.

I direttori delle sezioni istituzionali e dei centri nazionali sono scelti tra i ricercatori e i tecnologi dell'Istituto, con priorità per le fasce più elevate.

I direttori delle sezioni universitarie sono scelti tra i dirigenti di ricerca e i primi ricercatori dell'Istituto assegnati a prestare servizio presso la sezione universitaria ovvero tra i professori ordinari e straordinari, dotati di incarico di ricerca.

Il direttore dura in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente per un solo triennio.

L'incarico di direttore è incompatibile con la nomina a membro del consiglio direttivo, del comitato di consulenza scientifica e delle commissioni scientifiche.

L'incarico di direttore di struttura può essere revocato dal consiglio direttivo su motivata proposta del presidente formulata dopo aver sentito il direttore generale.

Ai direttori di struttura compete un'indennità nella misura stabilita dal consiglio direttivo nell'ambito di quanto disposto in materia di trattamento retributivo accessorio dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

Art. 20.

Il direttore di struttura: compiti

I direttori delle sezioni e dei centri nazionali, nel rispetto degli obiettivi programmatici generali stabiliti dal consiglio direttivo, provvedono a:

a) predisporre, sentito il collegio di struttura, il bilancio di previsione di struttura, che trasmette al direttore generale, e curare l'attuazione dei programmi deliberati dagli organi direttivi dell'Istituto, promuovendo e coordinando l'attività della struttura;

b) esercitare le funzioni che a essi siano direttamente attribuite da norme, regolamenti dell'ente e deleghe specifiche da parte del consiglio direttivo e del presidente;

c) disporre, sentito il collegio di struttura, l'eventuale articolazione e le norme di funzionamento interno della struttura; in sede di prima attuazione dei nuovi regolamenti, il direttore dispone, sentito l'insieme dei dipendenti di ruolo e non di ruolo, in possesso di un contratto di durata almeno triennale, afferenti alla struttura, riuniti in assemblea;

d) adottare gli atti di gestione del personale in servizio presso la struttura;

e) adottare gli atti relativi all'attribuzione, nei limiti e con i criteri, stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi sindacali sottoscritti in materia a livello nazionale e locale, degli emolumenti accessori;

f) esercitare, nei limiti stabiliti dal consiglio direttivo e nelle forme stabilite dal regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Istituto, le funzioni di ordinatore primario di spesa mediante: assunzione di impegni di spesa, stipula di convenzioni e contratti, indizione e aggiudicazione di gare, emissione di ordinativi per forniture di beni e servizi e di prestazioni professionali e, nel caso rivestano anche il ruolo di funzionario delegato, liquidazione e pagamento di spese;

g) provvedere al mantenimento e al corretto utilizzo dei beni mobili durevoli affidati alla struttura, sulla base delle disposizioni dell'amministrazione centrale;

h) gestire il servizio di cassa della struttura, incaricando eventualmente del concreto espletamento del servizio un dipendente di ruolo formalmente assegnato alla struttura;

i) stipulare, sentito il collegio di struttura, contratti e convenzioni di ricerca, con le modalità di cui al precedente art. 15, comma 4.

I provvedimenti adottati dai direttori di struttura assumono forma di decreti direttoriali.

All'inizio di ogni anno ciascun direttore di struttura presenta al direttore generale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, ai fini della redazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario nonché degli adempimenti relativi ai sistemi di valutazione dell'attività di ricerca di cui al successivo art. 27.

Art. 21.

I collegi di struttura

Per ogni sezione istituzionale e centro nazionale è costituito un collegio di struttura nominato dal presidente e costituito dal direttore della struttura, dai responsabili delle unità funzionali, delle unità di progetto e dei servizi di cui al successivo art. 23, da un rappresentante eletto da e tra i dipendenti di ruolo e non di ruolo, in possesso di un contratto di durata almeno triennale, inquadrati nei primi tre livelli professionali della struttura e da due rappresentanti eletti da e tra il restante personale di ruolo e non di ruolo, in possesso di un contratto di durata almeno triennale, della struttura.

Il collegio ha il compito di:

a) esprimere il parere sul bilancio di previsione della struttura, predisposto dal direttore della struttura, sulla base del progetto esecutivo annuale;

b) esprimere il parere sulle proposte, predisposte dal direttore della struttura, relative all'ulteriore eventuale articolazione della struttura stessa, sulla stipulazione di contratti e convenzioni di ricerca e su tutti i problemi interni di funzionamento;

c) predisporre la rosa di candidati per la nomina del direttore della struttura; in sede di prima attuazione dei nuovi regolamenti, tale funzione viene svolta dall'insieme dei dipendenti di ruolo e non di ruolo, in possesso di un contratto di durata almeno triennale, afferenti alla struttura, riuniti in assemblea.

Il collegio di struttura è convocato dal direttore della struttura con avviso scritto, eventualmente anche per posta elettronica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, spedito almeno due giorni prima della data fissata per la seduta. È convocato, inoltre, ogni volta che ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti.

Art. 22.

Le unità funzionali, le unità di progetto e i servizi

Le sezioni istituzionali e i centri nazionali, in relazione agli obiettivi programmatici generali e alle esigenze operative, ovvero in funzione dell'esecuzione di convenzioni e contratti di ricerca attivi particolarmente complessi stipulati con industrie e con enti pubblici o privati, nazionali, comunitari o internazionali, possono articolarsi in unità funzionali, per le attività tecnico-scientifiche ordinarie, in unità di progetto, per le attività legate a obblighi contrattuali temporanei, e in servizi, per le attività amministrative e tecnico-culturali.

Le predette unità e servizi possono assumere anche la denominazione di osservatorio, laboratorio, centro elaborazione dati, museo o biblioteca.

Il direttore di struttura, sentito il collegio di struttura, ne dispone la costituzione e la composizione, caratterizzata da un'ampia fungibilità di mansioni, e ne nomina il responsabile tra i dipendenti di ruolo inquadrati nei tre livelli professionali più elevati, determinandone le competenze. Ai servizi sono preposti dirigenti amministrativi ovvero, in mancanza, funzionari amministrativi.

Presso la sezione «Osservatorio vesuviano» di cui all'art. 5, comma 5 del decreto, al servizio amministrativo è preposto un dirigente amministrativo con le funzioni di direttore amministrativo della sezione.

Ai dipendenti che siano chiamati a svolgere funzioni di responsabile di unità ovvero di servizio compete un'indennità nella misura stabilita dal consiglio direttivo nell'ambito di quanto disposto in materia di trattamento retributivo accessorio dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

Art. 23.

L'amministrazione centrale

Per amministrazione centrale si intende la struttura complessa di servizio finalizzata all'espletamento delle funzioni non attribuite alle altre strutture nelle quali si articola l'Istituto.

All'amministrazione centrale è preposto un dirigente che svolge le funzioni di direttore amministrativo dell'Istituto.

L'amministrazione centrale svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività amministrativa decentrata, interagendo con i servizi amministrativi istituiti presso le altre strutture.

L'amministrazione centrale svolge compiti di supporto agli organi dell'Istituto, di supporto amministrativo alle attività delle strutture nelle quali si articola l'Istituto, nonché tutti i compiti amministrativi correlati con le attività istituzionali.

Ai fini di cui al precedente comma, l'amministrazione centrale si articola in uffici.

L'amministrazione centrale assicura alla rete delle strutture scientifiche servizi di supporto che comprendono:

i compiti di prevenzione e protezione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni;

la consulenza giuridico-amministrativa e il contenzioso;

il servizio del patrimonio immobiliare;

i servizi generali della sede di Roma.

Ai fini di cui al precedente comma, l'amministrazione centrale si articola in servizi.

Agli uffici e ai servizi sono preposti dirigenti amministrativi ovvero, in mancanza, funzionari amministrativi o personale equiparato.

I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal direttore amministrativo.

In sede di prima attuazione del presente regolamento, sono, inoltre, collocate presso l'amministrazione centrale le attività di coordinamento relative:

al centro elaborazione dati e alle reti di comunicazione;

alle nuove tecnologie;

alla biblioteca centrale e alla rivista dell'Istituto;

al centro editoriale e alle attività didattiche e divulgative.

Ai fini dello svolgimento delle predette attività, l'amministrazione centrale si articola in più unità funzionali alle quali vengono preposti ricercatori e tecnologi dell'ente. Il direttore amministrativo costituisce le predette unità funzionali e ne nomina i responsabili, sentito il collegio di Istituto.

Entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio direttivo, sulla base delle proposte del presidente, formulate sentito il collegio di Istituto, provvede alla definitiva organizzazione delle attività di cui ai precedenti commi.

Ai dipendenti che siano chiamati a svolgere funzioni di responsabile di ufficio ovvero di servizio ovvero di unità funzionale compete un'indennità nella misura stabilita dal consiglio direttivo nell'ambito di quanto disposto in materia di trattamento retributivo accessorio dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

L'amministrazione centrale costituisce un unico centro di spesa.

All'inizio di ogni anno il direttore amministrativo presenta al direttore generale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, ai fini della redazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario nonché degli adempimenti relativi ai sistemi di controllo dell'attività di gestione di cui al successivo art. 26.

Art. 24.

Il collegio di Istituto

Il collegio di Istituto costituisce un organismo di coordinamento gestionale e di raccordo tra gli organi di indirizzo e i responsabili della gestione.

Il collegio di Istituto è formato da:

il presidente;

il direttore generale;

i direttori di struttura.

Il collegio di Istituto:

a) predispone la proposta di piano triennale di attività, sulla base del lavoro istruttorio delle commissioni scientifiche, e la proposta di progetto esecutivo annuale, corredato della proposta di ripartizione delle attività previste dal piano triennale e dei relativi finanziamenti tra le varie strutture;

b) organizza annualmente il congresso dell'ente per l'illustrazione delle attività svolte dalle strutture dell'Istituto nell'ambito del piano triennale di attività;

c) formula suggerimenti sull'organizzazione dell'ente e, in particolare, sulla istituzione e soppressione delle strutture nelle quali si articola l'Istituto;

d) formula suggerimenti e raccomandazioni in ordine ai regolamenti per la disciplina dei principali aspetti della operatività dell'ente e su tutte le questioni di carattere generale relative alla gestione dell'ente.

La funzione di membro del collegio di Istituto è gratuita.

Il collegio di Istituto è convocato presso la sede dell'Istituto dal presidente con avviso scritto, eventualmente anche per posta elettronica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, spedito almeno quattro giorni prima della data fissata per la seduta. È convocato, inoltre, ogni volta che ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti.

Art. 25.

Le commissioni scientifiche

Le commissioni scientifiche sono nominate dal consiglio direttivo, sulla base delle proposte del presidente, sentito il comitato di consulenza scientifica, per ciascuna delle aree scientifiche relative agli obiettivi programmatici generali definiti triennalmente dal consiglio direttivo stesso.

Le commissioni sono costituite da un presidente e da due membri scelti tra i ricercatori e i tecnologi dell'ente, con priorità per le fasce più elevate, ovvero tra i professori ordinari, straordinari e associati. dotati di incarico di ricerca.

Ciascuna commissione provvede a raccogliere, valutare e armonizzare i progetti di ricerca presentati dalla comunità scientifica di riferimento, costituita da ricercatori e tecnologi dell'ente e docenti universitari muniti di incarico di ricerca, attivi in ciascuna area scientifica.

I componenti delle commissioni durano in carica tre anni. La carica è incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo. di membro del comitato di consulenza scientifica e di direttore di struttura.

La funzione di membro delle commissioni scientifiche nazionali è gratuita.

Art. 26.

Servizio di valutazione e controllo strategico

Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è istituito il servizio di valutazione e controllo strategico.

Al servizio è preposto un collegio nominato dal consiglio direttivo, sulla base delle proposte del presidente, formato da tre esperti esterni all'Istituto con specifiche professionalità, dei quali uno con funzioni di presidente. La composizione deve essere, in ogni caso, tale da garantire l'autonomia, la competenza e l'imparzialità delle valutazioni e dell'attività svolta. Tutti i componenti del collegio durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. A essi è garantita l'inamovibilità nel periodo di esercizio della funzione di controllo.

Il servizio, sulla base della normativa di riferimento e di eventuali criteri generali determinati dal consiglio direttivo, procede a definire i criteri e gli strumenti per valutare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa delle strutture, le prestazioni del personale con qualifica o funzione dirigenziale e l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di realizzazione dei programmi in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, nonché i risultati di tempo, costo e qualità dei programmi in essere.

Il servizio redige almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, che non si estendono all'attività di ricerca.

Per lo svolgimento dei propri compiti il servizio fissa annualmente un programma di lavoro, d'intesa con il presidente e il direttore generale.

Il servizio è dotato di adeguata autonomia operativa e risponde esclusivamente al presidente dell'Istituto.

Il servizio accede e utilizza il sistema informativo dell'Istituto, si avvale delle strutture interne e, ove necessario, di risorse di personale assegnate dal consiglio direttivo, nonché di locali e mezzi, anche informatici, idonei al corretto svolgimento della funzione.

Per quanto di competenza, segnala al collegio dei revisori dei conti eventuali anomalie riscontrate nel funzionamento dell'Istituto.

Art. 27.

Comitato interno di valutazione scientifica

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, richiamato dall'art. 5, comma 1 del decreto e al fine di valutare i risultati scientifici e tecnologici dell'attività complessiva dell'Istituto e delle sue singole strutture, è istituito il comitato interno di valutazione scientifica.

Il comitato è nominato dal consiglio direttivo, sulla base delle proposte del presidente, ed è formato da cinque esperti esterni all'Istituto, dei quali almeno due stranieri, così suddivisi:

tre esperti di materie attinenti le attività dell'Istituto;

uno esperto di trasferimenti tecnologici;

uno esperto di valutazione tecnico-economica, da individuare all'interno della pubblica amministrazione o nel settore bancario o in quello universitario.

I membri devono essere di indiscussa autorevolezza e non devono essere coinvolti direttamente nelle attività dell'Istituto.

La composizione deve essere, in ogni caso, tale da garantire l'autonomia, la competenza e l'imparzialità delle valutazioni; l'attività del comitato si svolge con procedure trasparenti ed esiti pubblici.

Tutti i membri durano in carica tre anni. A essi è garantita l'inamovibilità nel periodo di esercizio della funzione di valutazione. Al suo interno il comitato nomina il proprio coordinatore.

Al comitato sono assegnati, ove necessario, dal consiglio direttivo, risorse di personale, nonché locali e mezzi, anche informatici, idonei al corretto svolgimento della funzione.

Le strutture dell'Istituto devono fornire gli atti, i dati e le informazioni richiesti dal comitato, nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Il presidente dell'Istituto presenta annualmente al consiglio direttivo una relazione del comitato che illustra i risultati dell'attività di valutazione svolta.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28.

Norma transitoria: comitato di consulenza scientifica

Nelle more della costituzione del comitato di consulenza scientifica di cui all'art. 3, comma 5, del decreto, i pareri di cui al precedente art. 7), comma 1, lettere *b)*, *c)* e *i)*, vengono espressi da un comitato scientifico nominato dal consiglio direttivo e composto dal presidente dell'ente e da sei membri, dei quali tre scelti tra i ricercatori e tecnologi in servizio presso l'Istituto e tre scelti tra i professori universitari nei settori di interesse dell'Istituto.

Al comitato scientifico così costituito si applicano, fatto salvo quanto diversamente stabilito con la delibera di nomina, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10.

Art. 29.

Norma transitoria: articolazione iniziale dell'Istituto

In sede di prima attuazione del presente regolamento, l'ente si articola nelle seguenti sezioni istituzionali:

Roma 1;

Roma 2;

Napoli - Osservatorio Vesuviano;

Milano;

Palermo;

Catania,

nel seguente centro nazionale:

Centro nazionale per il monitoraggio della sismicità - Roma,

e nella seguente struttura complessa di servizio:

Amministrazione centrale - Roma.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma:

a) nella sezione di Roma 1 confluiscono le attività e il personale afferenti alle attuali unità organiche dell'Istituto nazionale di geofisica denominate «sismologia e fisica dell'interno della terra», fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera *i)*, e «geodinamica»;

b) nella sezione di Roma 2 confluiscono le attività e il personale afferenti alle attuali unità organiche dell'Istituto nazionale di geofisica denominate «aeronomia» e «geomagnetismo»;

c) nella sezione di Roma 2 confluiscono, inoltre, le attività e il personale afferenti alla attuale unità organica dell'Istituto nazionale di geofisica denominata «laboratori e centro elaborazione dati», limitatamente ai laboratori di geochimica e di telerilevamento;

d) nella sezione di Napoli confluiscono le attività e il personale afferenti all'attuale Osservatorio vesuviano;

e) nella sezione di Milano confluiscono le attività e il personale afferenti all'attuale Istituto di ricerca sul rischio sismico;

f) nella sezione di Palermo confluiscono le attività e il personale afferenti all'attuale Istituto di goechimica dei fluidi;

g) nella sezione di Catania confluiscono le attività e il personale afferenti all'attuale Istituto internazionale di vulcanologia e all'attuale sistema «Poseidon»;

h) nel centro nazionale confluiscono le attività e il personale afferenti all'attuale unità organica dell'Istituto nazionale di geofisica denominata «ricerche e monitoraggio sismici»;

i) nel centro nazionale confluiscono, inoltre, le attività e il personale afferenti all'attuale unità organica dell'Istituto nazionale di geofisica denominata «sismologia e fisica dell'interno della terra», limitatamente alla rete sismica «MedNet», e all'attuale progetto «SISMOS»;

j) nell'amministrazione centrale confluiscono le attività e il personale afferenti alle attuali unità organica dell'Istituto nazionale di geofisica denominate «affari amministrativi e del personale», «affari patrimoniali, ragioneria e servizi generali»;

k) nell'amministrazione centrale confluiscono, inoltre, le attività e il personale afferenti alla attuale unità organica dell'Istituto nazionale di geofisica denominata «laboratori e centro elaborazione dati», limitatamente al centro elaborazione dati, reti di comunicazione e nuove tecnologie.

Il personale in servizio presso l'attuale Istituto nazionale di geofisica con contratto a tempo determinato per concorrere alle attività del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti resta provvisoriamente assegnato alle sedi cui al momento afferisce.

Entro trenta giorni dalla data di approvazione del presente regolamento con provvedimento del consiglio direttivo, da adottarsi sulla base delle proposte del presidente e sentiti il direttore generale e le organizzazioni sindacali, si dispone il passaggio delle competenze in termini di attività, di attrezzature e di infrastrutture. nonché del personale, dalle precedenti strutture a quelle previste dal presente regolamento. La destinazione del personale di ruolo, del personale dei ruoli speciali a esaurimento e del personale non di ruolo eventualmente diversa da quella prevista dal precedente comma, potrà essere disposta, su domanda degli interessati, tenendo conto delle obiettive esigenze di funzionalità dell'ente e delle professionalità acquisite dai personale interessato.

Entro trenta giorni dalla data del provvedimento di cui ai precedente comma, il consiglio direttivo provvede alla nomina dei direttori delle strutture secondo le modalità e le procedure previste dal presente regolamento.

Fino alla data di nomina dei direttori delle strutture, le attività continuano a svolgersi secondo l'organizzazione, le modalità e le procedure vigenti presso gli enti e istituti che confluiscono nell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Il gruppo nazionale per la vulcanologia e il gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto, costituiscono strutture dell'Istituto ai sensi dei precedenti articoli 1 e 5 e continuano a gestire il programma quadro 2000-2002.

Art. 30.

Norma transitoria: dotazione organica iniziale dell'Istituto

In sede di prima attuazione del presente regolamento, la dotazione organica dell'Istituto è data dalla sommatoria delle dotazioni organiche e/o delle consistenze del personale in servizio, anche con contratto a tempo determinato alla data di insediamento del comitato di cui all'art. 6, comma 1 del decreto, dell'Istituto nazionale di geofisica, dell'Osservatorio vesuviano, dell'Istituto di ricerca sul rischio sismico, dell'Istituto internazionale di vulcanologia, dell'Istituto di geochimica dei fluidi e del sistema «POSEIDON».

Art. 31.

Entrata in vigore

Il presente regolamento viene emanato con decreto del presidente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* a norma di quanto previsto dall'art. 8, ultimo comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168; contestualmente viene notificato a tutte le strutture dell'Istituto.

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera *h)*, del decreto, il presente regolamento acquista efficacia dalla data di insediamento del consiglio direttivo.

00A15995

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 11 dicembre 2000.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Verona, approvato con decreto rettorale n. 6435 del 7 ottobre 1994 e modificato con decreto rettorale n. 11448 del 23 giugno 2000;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 18 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale, 11 maggio 1995, di modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Vista la tabella *E* relativa agli ordinamenti degli studi della facoltà di medicina e chirurgia, allegata al regolamento didattico d'Ateneo emanato con decreto rettorale n. 9922 del 15 ottobre 1998;

Visti i provvedimenti adottati dagli organi accademici dell'Ateneo relativi all'approvazione dell'aumento dei posti disponibili da tre a cinque della scuola di specializzazione in chirurgia generale II - indirizzo chirurgia d'urgenza (consiglio di facoltà del 28 gennaio 1999, senato accademico allargato del 25 maggio 1999);

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 luglio 1999;

Decreta:

La tabella *E* del regolamento didattico d'Ateneo dell'Università degli studi di Verona è modificata come di seguito specificato:

Articolo unico

Dopo l'art. 77 e con lo scorrimento degli articoli successivi, è modificato lo statuto della scuola di specializzazione in chirurgia generale II - indirizzo chirurgia d'urgenza.

Statuto della scuola di specializzazione in chirurgia generale II - indirizzo chirurgia d'urgenza

Art. 78.

È istituita presso l'Università degli studi di Verona, facoltà di medicina e chirurgia, la Scuola di specializzazione in chirurgia generale II - indirizzo in chirurgia d'urgenza. La Scuola risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. La scuola di specializzazione in chirurgia generale II - indirizzo chirurgia d'urgenza si attiene strettamente alla normativa specificata negli articoli del decreto ministeriale 11 maggio 1995.

Art. 79.

La Scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della chirurgia. Tali specialisti sono addestrati per rispondere a tutte le richieste di competenza chirurgica generale per affrontare specificamente i problemi legati alle urgenze ed emergenze chirurgiche (indirizzo in chirurgia d'urgenza).

Art. 80.

La Scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale - indirizzo chirurgia d'urgenza.

Art. 81.

La Scuola ha la durata di sei anni.

Art. 82.

Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e le strutture del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 83.

Il numero massimo degli specializzandi è indicato in numero cinque per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.

Art. 84.

La Scuola comprende sette aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico-disciplinari così come indicato nella tabella *A*.

TABELLA *A*

Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

Area 1.

Propedeutica

Obiettivo: lo specializzando inizia l'apprendimento dell'anatomia chirurgica e della medicina operatoria e acquisisce la base di conoscenza per la valutazione epidemiologica e inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici. Deve acquisire l'esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base della conoscenza della fisiopatologia chirurgica, della metodologia clinica, dell'anatomia patologica e della patologia clinica.

Settori: F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica, F08A chirurgia generale.

Area 2.

Semeiotica clinica e strumentale

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire esperienza ulteriore nella medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessaria ad impostare, seguire e verificare personalmente l'iter diagnostico più adatto per giungere ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti: affrontare, anche in prima persona, l'esecuzione degli atti diagnostici (endoscopici, ecografici, laparoscopici) e chirurgici necessari, adottando tattiche e strategie chirurgiche anche differenti dagli standards e tipiche della chirurgia d'urgenza ed emergenza.

Settori: F18X diagnostica per immagini radioterapia, F08A chirurgia generale.

Area 3.

Clinica chirurgica generale

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessaria a definire, sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento - chirurgico o meno - più corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato. Deve essere inoltre in grado di affrontare e risolvere problematiche relative all'impostazione e gestione del decorso post-operatorio immediato e dei controlli a distanza.

Settori: F21X anestesiologia, F08A chirurgia generale.

Area 4.

Anatomia chirurgica e tecnica operatoria

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di acquisire la base di conoscenza anatomochirurgica e di medicina operatoria necessaria per affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.

Settore: F08A chirurgia generale.

Area 5.

Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessaria a:

1) definire il grado di urgenza di un paziente chirurgico e a saper variare le procedure necessarie per giungere alla formazione della diagnosi e della indicazione al trattamento in funzione dei vincoli di tempo e di struttura imposte dalla situazione di emergenza;

2) gestire, anche in prima persona, il trattamento intensivo di primo soccorso, la rianimazione preoperatoria e la terapia intensiva post-chirurgica, sapendo utilizzare criticamente le competenze multidisciplinari disponibili nella struttura.

Settori: F08A chirurgia generale, F21X anestesiologia.

Area 6.

Chirurgia interdisciplinare

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e l'esperienza pratica necessaria a:

1) diagnosticare e trattare anche chirurgicamente, in particolare nelle situazioni d'urgenza le patologie di competenza specialistica di più comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla indifferibilità del trattamento in caso di chirurgia d'urgenza. Ciò limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare, pediatrica, urologica, ginecologica;

2) riconoscere, diagnosticare ed impostare clinicamente pazienti affetti da patologie che prevedono impiego necessario di specialisti. Cioè nel campo della cardiochirurgia, della neurochirurgia, della chirurgia maxillo-facciale e dell'ortopedia: tutto ciò curando la visione completa delle priorità in caso di lesioni o patologie multiple.

Settori: F08A chirurgia generale, F09X chirurgia cardiaca, Fl2B neurochirurgia, Fl3C chirurgia maxillo-facciale, Fl6A malattie dell'apparato locomotore.

Area 7.

Organizzativa e gestionale

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria ad organizzare e gestire la pro-

pria attività di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali è chiamato ad operare in chirurgia d'urgenza ed emergenza. Lo specializzando deve saper utilizzare le potenzialità dell'informatica nell'organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura; deve anche acquisire le capacità necessarie per orientarsi nelle problematiche delle urgenze chirurgiche in caso di conflitti militari e nella eventualità di grandi calamità civili e naturali. Lo specializzando deve acquisire l'esperienza necessaria ad un suo efficace utilizzo nel territorio, e deve conoscere a fondo gli aspetti medico legali relativi alla propria condizione professionale e le leggi ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria in regime ordinario e nelle grandi emergenze civili e militari.

Settori: F08A chirurgia generale, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro.

Art. 85.

La Scuola per ottemperare all'addestramento professionalizzante si attiene pienamente a quanto previsto nella tabella *B*.

TABELLA *B*

Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve:

aver effettuato almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore, eseguiti per almeno il 30% in situazioni di emergenza/urgenza;

aver effettuato almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore, eseguiti per almeno il 30% in situazioni di emergenza/urgenza;

aver effettuato almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore, eseguiti per almeno il 30% in situazioni di emergenza/urgenza;

aver effettuato almeno 600 ore di attività di pronto soccorso nosocomiale e territoriale;

aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 100) a pazienti in situazioni di emergenza/d'urgenza (minimo 400) o in elezione (minimo 400).

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Art. 86.

La Scuola di specializzazione in chirurgia generale II - indirizzo in chirurgia d'urgenza è attivata sulla base dell'ordinamento didattico come già specificato nel precedente art. 84 per aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari, nonché sulla base del piano di studi di addestramento professionale stabilito dal consiglio della scuola.

Il piano di studi è determinato dal consiglio della Scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nella specifica tabella *A*.

L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attività, svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto nella specifica tabella *B*.

Il piano dettagliato delle attività formative è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 87.

La Scuola, oltre a definire annualmente la programmazione del piano degli studi deliberata dal consiglio della Scuola e resa pubblica nel manifesto annuale degli studi dell'Università, definisce annualmente la programmazione delle attività di verifica del tirocinio.

Art. 88.

Il consiglio della Scuola valuterà l'eventuale affidamento delle funzioni formative e didattiche a strutture ed organici del Servizio sanitario nazionale, così come previsto dall'art. 2, capo I del decreto ministeriale 11 maggio 1995 ed in particolare comma 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, nonché esaminerà l'opportunità di modificare anche annualmente il piano di studi di addestramento professionale e/o la programmazione delle attività e verifica del tirocinio (articoli 3-4 capo I del decreto ministeriale 11 maggio 1995).

Il consiglio della Scuola definirà tali modifiche rendendone pubblico dettaglio nel manifesto annuale degli studi (art. 3, comma 3, capo I del decreto ministeriale 11 maggio 1995).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 11 dicembre 2000

Il rettore: MOSELE

01A0010

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 2000.

Modificazioni allo statuto. (Decreto rettorale n. 2635).

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta del consiglio della facoltà di lingue e letterature straniere, formulata nelle adunanze del 30 marzo e del 16 luglio 1999, intesa ad ottenere l'istituzione del corso parallelo di laurea in lingue e letterature straniere presso la sede di Brescia;

Considerato che il corso parallelo di laurea proposto dalla facoltà è già attivo in quella sede come corso gemmato dal corso di laurea attivato nella sede di Milano e che la sua messa a statuto è ricompresa nelle proposte riguardanti l'offerta formativa e didattica dell'Ateneo;

Vista la proposta formulata dal senato accademico integrato del 4 aprile 2000;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 17 aprile 2000;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 28 settembre 2000, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 18 ottobre 2000, prot. n. 1770, in merito all'istituzione del corso parallelo di laurea in lingue e letterature straniere presso la sede di Brescia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, ai sensi del comma quarto, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Articolo unico

Nella tabella *A*, di cui al secondo comma dell'art. 23 «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria», titolo III, «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni, alla lettera "*a)* Facoltà", nella parte relativa alla facoltà di lingue e letterature straniere, comprendente l'elencazione dei corsi di laurea e di diploma universitario ad essa afferenti, fra l'espressione: «Corso di laurea in traduzione e in interpretazione» e l'espressione: «Diploma universitario inesperto linguistico d'impresa», viene inserita la seguente espressione:

«Corso parallelo di laurea in lingue e letterature straniere presso la sede di Brescia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 31 ottobre 2000

Il rettore: ZANINELLI

00A15999

DECRETO RETTORALE 27 novembre 2000.

Modificazioni allo statuto. (Decreto rettorale n. 2633).

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1992, n. 162;

Visto l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in neurofisiopatologia, approvato dal consiglio universitario nazionale, sulla base del decreto del Ministero della sanità dell'11 febbraio 1999, con parere formulato nell'adunanza del 21 luglio 1999, trasmesso dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 27 luglio 1999, con nota prot. n. 1351;

Preso atto che il sopra citato decreto del Ministero della sanità ha confermato la scuola di specializzazione in neurofisiopatologia per obiettive esigenze del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 257/1991;

Vista la proposta del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», formulata nell'adunanza del 16 febbraio 2000, intesa ad ottenere l'istituzione della scuola di specializzazione in neurofisiopatologia;

Vista la proposta del senato accademico integrato del 4 aprile 2000;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 17 aprile 2000;

Vista la nota del 4 agosto 2000, prot.n. 1443, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha fatto presente che non potranno essere attivate nuove procedure preordinate alla istituzione di nuove scuole di specializzazione soggette alla disciplina del decreto legislativo n. 368/1999;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 9 novembre 2000, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 16 novembre 2000, prot. n. 1809/*a*, in merito all'opportunità di istituire, per il prossimo anno accademico 2000/1, alcune scuole di specializzazione dell'area sanitaria;

Preso atto che nell'elenco delle scuole di specializzazione di cui al suddetto parere del consiglio universitario nazionale è ricompresa la scuola di specializzazione in neurofisiopatologia proposta dall'Università Cattolica del Sacro Cuore;

Vista la nota del 24 novembre 2000, prot. n. 1964, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha autorizzato l'emanazione del decreto rettorale istitutivo della scuola di specializzazione in argomento;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, ai sensi del comma quarto, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Articolo unico

Nella tabella *A*, di cui al secondo comma dell'art. 23 «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria», titolo III «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed integrazioni, alla lettera: «*b)* scuole di specializzazione» viene apportata la seguente modifica all'elencazione concernente le scuole di specializzazione:

fra l'espressione: «in Neurochirurgia» e l'espressione: «in Neurologia» viene inserita l'espressione: «in Neurofisiopatologia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 27 novembre 2000

Il rettore: ZANINELLI

00A15997

DECRETO RETTORALE 27 novembre 2000.

Modificazioni allo statuto. (Decreto rettorale n. 2624).

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1992, n. 162;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», formulate nelle adunanze del 19 giugno e del 17 luglio 1996, intese ad ottenere l'istituzione della scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 maggio 1997, recante: «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico», cui è allegata la tabella *XLV/2*;

Vista la delibera della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», formulata nell'adunanza del 3 giugno 1998, nella quale vengono confermate le richieste di istituzione della scuola suddetta riordinata ai sensi della citata tabella ministeriale, nella quale, tra l'altro, la scuola di specializzazione in biochimica e biochimica clinica ha assunto la denominazione di scuola di specializzazione in biochimica clinica;

Vista la proposta del senato accademico integrato del 2 marzo 1999;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 24 marzo 1999;

Vista la nota del 18 settembre 2000, prot.n. 1550, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ha fatto presente che non potranno essere attivate nuove procedure preordinate alla istituzione di nuove scuole di specializzazione soggette alla disciplina del decreto legislativo n. 368/1999;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 9 novembre 2000, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 16 novembre 2000, prot. n. 1809/*a*, in merito all'opportunità di istituire, per il prossimo anno accademico 2000/01, alcune scuole di specializzazione dell'area sanitaria;

Preso atto che nell'elenco delle scuole di specializzazione di cui al suddetto parere del consiglio universitario nazionale è ricompresa la scuola di specializzazione in biochimica clinica proposta dall'Università Cattolica del Sacro Cuore;

Vista la nota del 24 novembre 2000, prot. n. 1964, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha autorizzato l'emanazione del decreto rettorale istitutivo della scuola di specializzazione in argomento;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, ai sensi del quarto comma, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Articolo unico

Nella tabella *A*, di cui al secondo comma dell'art. 23 «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria», titolo III «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed integrazioni, alla lettera: «*b)* scuole di specializzazione» viene apportata la seguente modifica all'elencazione concernente le scuole di specializzazione:

fra l'espressione: «in Anestesia e rianimazione» e l'espressione: «in biotecnologie industriali» viene inserita l'espressione: «in biochimica clinica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 27 novembre 2000

Il rettore: ZANINELLI

00A16000

DECRETO RETTORALE 4 dicembre 2000.

Modificazioni allo statuto. (Decreto rettorale n. 2475).

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare, l'art. 47 del suddetto statuto, in base al quale gli organici dei posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario possono essere modificati su proposta delle facoltà interessate, sentito il senato accademico, con delibera del consiglio di amministrazione;

Viste le motivate proposte formulate dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» nelle adunanze dell'11 settembre e del 19 settembre 2000, intese ad ottenere:

a) l'ampliamento dell'organico dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia di una unità;

b) l'ampliamento dell'organico dei posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia di sette unità;

Visto il parere favorevole del senato accademico del 9 ottobre 2000;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del 9 novembre e del 30 novembre 2000;

Decreta:

Articolo unico

Nella tabella *B*, di cui all'art. 47 «Organici», titolo IV «Professori e ricercatori», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed integrazioni, il numero dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia e dei professori universitari di seconda fascia previsti per la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» viene aumentato rispettivamente di una e di sette unità e diventa:

Posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia:

«Facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli" .... 55 (3)».

Posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia:

«Facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli" .... 246 (1)».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 4 dicembre 2000

Il rettore: ZANINELLI

00A15998

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 11 dicembre 2000.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 «Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73»;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 «Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 «Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Vista la legge 15 maggio l997, n. 127;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 2 marzo 2000, senato accademico seduta del 16 maggio 2000);

Visto il parere del nucleo di valutazione interna seduta dell'8 ottobre 1999;

Visto il parere del comitato regionale di coordinamento seduta dell'11 luglio 2000;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale seduta del 9 novembre 2000;

Decreta:

Viene istituita la scuola di specializzazione in biochimica clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Palermo.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN BIOCHIMICA CLINICA

Art. 1.

È istituita la Scuola di specializzazione in «Biochimica clinica» presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Palermo. Essa risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

La Scuola ha sede amministrativa presso l'istituto di chimica biologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Palermo.

Art. 2.

La Scuola ha lo scopo di formare medici e laureati specialisti nell'area della medicina di laboratorio e della diagnostica biochimico-clinica e di biologia molecolare clinica (genetico-molecolare), fornendo qualificazione professionale specifica nei suddetti campi e competenze nell'organizzazione del laboratorio clinico e nelle sue integrazioni con la medicina clinica.

Art. 3.

La Scuola rilascia il titolo di specialista in medicina di laboratorio - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica. Sono previsti due indirizzi:

a) indirizzo diagnostico, aperto ai laureati in medicina e chirurgia;

b) indirizzo analitico-tecnologico, aperto ai laureati in altre discipline scientifiche (scienze biologiche, chimica, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, biotecnologie mediche o farmaceutiche, medicina veterinaria).

Art. 4.

Il corso ha la durata di cinque anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della Scuola l'istituto di chimica biologica della facoltà di medicina e chirurgia (sede amministrativa della Scuola), altre strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuale nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Lo standard complessivo di addestramento professionalizzante è indicato nella tabella *B*.

Art. 6.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la Scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti cosi determinato:

a) biochimica clinica ad indirizzo diagnostico, posti quattro per ciascun anno di corso per un totale di venti specializzandi;

b) biochimica clinica ad indirizzo biochimico-analitico, posti sei per ciascun anno di corso per un totale di trenta specializzandi.

Art. 7.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla Scuola di specializzazione in biochimica clinica:

a) per l'indirizzo diagnostico, i laureati in medicina e chirurgia;

b) per l'indirizzo analitico-tecnologico, i laureati in scienze biologiche, chimica, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, biotecnologie mediche e farmaceutiche, medicina veterinana.

Per l'iscrizione alla Scuola (indirizzo diagnostico) è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 8.

La Scuola comprende:

Nove aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo diagnostico:

a) propedeutica biochimica e biometria;

b) biochimica e genetica molecolare;

c) biochimica analitica e strumentale;

d) metodologie e tecnologie di laboratorio;

e) diagnostica molecolare a livello genico;

f) biochimica clinica;

g) biochimica clinica speciale;

h) organizzazione e gestione del laboratorio diagnostico;

i) integrazione diagnostica multidisciplinare.

Dieci aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo analitico-tecnologico:

a) propedeutica biochimica e biometria;

b) biochimica e genetica molecolare;

c) biochimica analitica e strumentale;

d) metodologie e tecnologie di laboratorio;

e) diagnostica molecolare a livello genico;

f) biochimica clinica;

g) biochimica clinica speciale;

h) organizzazione e gestione del laboratorio diagnostico;

i) propedeutica della patologia umana;

j) chimico-analitico-strumentale.

Art. 9.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

Indirizzo diagnostico:

a) propedeutica biochimica e biometria:

statistica medica (F01X);

biofisica (E10X);

biochimica (E05A);

biochimica clinica (E05B);

biologia molecolare (E04B);

b) biochimica e genetica molecolare:

biologia molecolare (E04B);

biochimica (E05A);

biochimica clinica (E05B);

genetica (E11X);

biologia applicata (E13X);

genetica medica (F03X);

c) biochimica analitica e strumentale:

biochimica (E05A);

biochimica clinica (E05B);

chimica analitica (C01A);

chimica generale ed inorganica (C03X);

chimica farmaceutica (C07X);

d) metodologie e tecnologie di laboratorio:

biochimica (E05A);

biochimica clinica (E05B);

sistemi di elaborazione delle informazioni (K05A);

bioingegneria elettronica (K06X);

e) diagnostica molecolare a livello genico:

genetica medica (F03X);

biologia molecolare (E04B);

biochimica (E05A);

biochimica clinica (E05B);

biologia applicala (E13X);

medicina legale (F22B);

f) biochimica clinica:

biochimica (E05A);

biochimica clinica (E05B);

patologia generale (F04A);

farmacologia (E07X);

fisiologia degli animali domestici (V30B);

medicina legale (F22B);

g) biochimica clinica speciale:

biochimica clinica (E05B);

h) organizzazione e gestione del laboratorio diagnostico:

biochimica clinica (E05B);

igiene generale ed applicata (F22A);

economia aziendale (P02A);

organizzazione aziendale (P02D);

i) integrazione diagnostica multidisciplinare:

biochimica clinica (E05B);

patologia clinica (F04B);

diagnostica per immagini e radioterapia (F18X).

Indirizzo analitico-tecnologico:

a) propedeutica biochimica e biometria:

statistica medica (F01X);

biofisica (E10X);

biochimica (E05A);

biochimica clinica (E05B);

biologia molecolare (E04B);

b) biochimica e genetica molecolare:

biologia molecolare (E04B);

biochimica (E05A);

biochimica clinica (E05B);

genetica (E11X);

biologia applicata (E13X);

genetica medica (F03X);

c) biochimica analitica e strumentale:

biochimica (E05A);

biochimica clinica (E05B);

chimica analitica (C01A);

chimica generale ed inorganica (C03X);

chimica farmaceutica (C07X);

d) metodologie e tecnologie di laboratorio:

biochimica (E05A);

biochimica clinica (E05B);

sistemi di elaborazione delle informazioni (K05A);

bioingegneria elettronica (K06X);

e) diagnostica molecolare a livello genico:

genetica medica (F03X);

biologia molecolare (E04B);

biochimica (E05A);

biochimica clinica (E05B);

biologia applicata (E13X);

medicina legale (F22B);

f) biochimica clinica:

biochimica (E05A);

biochimica clinica (E05B);

patologia generale (F04A);

farmacologia (E07X);

fisiologia degli animali domestici (V30B);

medicina legale (F22B);

g) biochimica clinica speciale:

biochimica clinica (E05B);

h) organizzazione e gestione del laboratorio diagnostico-biochimica clinica (E05B):

igiene generale ed applicata (F22A);

economia aziendale (P02A);

Organizzazione aziendale (P02D):

i) propedeutica della patologia umana:

fisiologia umana (E06A);

patologia generale (F04A);

j) chimico-analitico-strumentale:

chimica fisica (C02X);

chimica generale ed inorganica (C03X);

biochimica (E05A);

biochimica clinica (E05B);

chimica analitica (C01A);

chimica farmaceutica (C07X).

Art. 10.

Durante i cinque anni è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei laboratori dell'Istituto di chimica biologica della facoltà di medicina e chirurgia e nei laboratori di U.O. dell'azienda universitaria Policlinico e di servizi del Servizio sanitario nazionale convenzionati.

Gli specializzandi, per essere ammessi agli esami di diploma, devono avere superato al termine di ciascun anno di corso l'esame di profitto integrato per i vari insegnamenti, nonché avere partecipato negli ultimi tre anni di corso ad adeguati periodi di frequenza in reparti clinici indicati dal consiglio della Scuola al fine di meglio integrare la pratica della medicina di laboratorio con quella della medicina clinica.

Lo specializzando, inoltre, per essere ammesso all'esame finale deve avere:

a) partecipalo all'attività diagnostica di almeno 1000 casi clinici (indirizzo diagnostico);

b) frequenze per almeno 100 ore in ciascuno dei seguenti settori:

esami urgenti;

laboratorio di grande automazione;

sedimenti urinari ed esame delle feci compresa la ricerca di parassiti;

proteinologia clinica;

ricerca di recettori e marcatori tumorali; ormonologia clinica;

biochimica clinica separativa;

farmacologia clinica e tossicologia;

biochimica cellulare e colture cellulari;

biochimica, biologia molecolare e biochimica genetica applicata alla clinica;

frequenza in laboratori di grandi strumentazioni analitiche;

un seminario all'anno su argomenti di biochimica clinica (indirizzo analitico-tecnologico).

Infine lo specializzando deve avere partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica e limitatamente alla parte biochimico-analitico, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Art. 11.

L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.

La commissione di esami per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa.

Art. 12.

L'Università, su proposta del consiglio della Scuola, può stabilire protocolli d'intesa ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

L'Università, su proposta del consiglio della Scuola, può stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

AREA *A*.

Area propedeutica biochimica e biometria.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali, anche di tipo metodologico, che utilizzerà per lo studio delle discipline e delle applicazioni specialistiche, anche su testi e pubblicazioni in lingua inglese.

Settori: F01X Statistica medica, E10X Biofisica, E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica E04B Biologia molecolare, L18A Lingua e letteratura inglese (inglese scientifico).

AREA *B*.

Area biochimica a genetica molecolare.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali anche di tipo metodologico, di biochimica cellulare e molecolare, di genetica e di genetica molecolare. Settori: E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, E11X Genetica, El3X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

AREA *C*.

Area biochimica analitico strumentale.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze di biochimica applicata, biochimica analitica e deve affrontare lo studio delle strumentazioni analitiche biochimiche.

Settori: E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, C01A Chimica analitica, C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica, C07X chimica farmaceutica.

AREA *D*.

Area metodologie e tecnologie di laboratorio.

Obiettivi: lo specializzando deve approfondire lo studio delle metodologie e tecnologie utilizzate in campo diagnostico di laboratorio con particolare riguardo alle tematiche relative alla raccolta, conservazione e trattamento dei materiali biologici, all'automazione ed informatica in biochimica clinica, ed al controllo di qualità in medicina di laboratorio.

Settori: E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni, K06X Bioingegneria elettronica.

AREA *E*.

Area diagnostica molecolare a livello genico.

Obiettivi: lo specializzando deve conoscere le metodologie di diagnostica genetica e molecolare delle malattie ereditate ed acquisite e quelle utilizzate in campo medico legale; deve inoltre approfondire le conoscenze relative al supporto biotecnologico della medicina di laboratorio nel campo della terapia genica.

Settori: F03X Genetica medica, E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, E13X Biologia applicata, F22B Medicina legale.

AREA *F*.

Area biochimica clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve affrontare lo studio della biochimica e fisiopatologia delle principali alterazioni morbose con particolare riguardo alla diagnostica di laboratorio nei vari settori della patologia ivi inclusi gli aspetti di farmacologia clinica e di enzimologia clinica. Settori: E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, E07X Farmacologia, V30B Fisiologia degli animali domestici, F22B Medicina legale.

AREA *G*.

Area della biochimica clinica speciale.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi e le metodologie di laboratorio per la diagnosi biochimica, il monitoraggio di specifiche patologie, nonché la loro prevenzione. Settori: E05B Biochimica clinica.

AREA *H*.

Area immunologia e microbiologia diagnostiche.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principali aspetti della diagnostica in campo immunopatologico, microbiologico e virologico; deve inoltre approfondire le conoscenze relative al supporto di medicina di laboratorio nel campo della medicina dei trapianti.

Settori: F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F04A Patologia generate, F04B Patologia clinica, E05B Biochimica clinica.

AREA *I*.

Area ematologia, immunoematologica, endocrinologia ed oncologia di laboratorio.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi e le metodologie di laboratorio per la diagnosi e il monitoraggio delle malattie del sangue, delle neoplasie e delle endocrinopatie anche con riguardo alla citopatologia e citodiagnostica.

Settori: F07G Malattie del sangue, F04C Oncologia medica, F06A Anatomia patologica, E05B Biochimica clinica, F04B Patologia clinica, F07E Endocrinologia, F07A Medicina interna.

AREA *L*.

Area organizzazione e gestione del laboratorio diagnostico.

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le tematiche relative alla gestione manageriale del laboratorio diagnostico e della organizzazione del lavoro con particolare riguardo ai problemi connessi con la prevenzione degli infortuni e norme di sicurezza ed elementi di legislazione sanitaria, nonché all'etica medica ed alla deontologia professionale.

Settori: E05B Biochimica clinica, F22A Igiene generale e applicata, P02A Economica aziendale, P02D Organizzazione aziendale.

AREA *M*.

Area integrazione diagnostica multidisciplinare (indirizzo diagnostico).

Obiettivo: lo specializzando deve maturare conoscenze di base nei vari campi della diagnostica strumentale in maniera da essere pronto ad affrontare un approccio alla diagnosi multidisciplinare integrata basato sui dati clinici, di diagnostica per immagini e di diagnostica di laboratorio.

Settori: F07A Medicina interna, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, E05B Biochimica clinica, F04B Patologica clinica, F06A Anatomia patologica.

AREA *N*.

Area chimico-analitico-strumentale (indirizzo diagnostico).

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di chimica-fisica biologica, di chimica analitica e di chimica analitica clinica, nonché le conoscenze delle principali strumentazioni analitiche e separative anche complesse.

Settori: C02X Chimica fisica, C03X Chimica generale e inorganica, E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, C01A Chimica analitica, C07X Chimica farmaceutica.

AREA *O*.

Area propedeutica alla patologia umana (indirizzo analitico-tecnologico).

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze inerenti i meccanismi fisiopatogenetici delle patologie umane relative ad organi e sistemi dell'uomo.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E06A Fisiologia umana, F04A Patologia generale, F06A Anatomia patologica, F07A Medicina interna.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

L'attività teorica e pratica obbligatoria per lo specializzando (per non meno di 5.500 ore totali nei cinque anni di corso) è cosi ripartita:

partecipazione all'attività diagnostica di almeno 1000 casi clinici (indirizzo diagnostico);

attività di ambulatorio (compresi i prelievi per l'indirizzo diagnostico);

frequenza nel settore di esami urgenti;

frequenza in laboratori di grande automazione;

frequenza in laboratori di ematologia di laboratorio, inclusa la citofluorimetria, nonché la lettura la microscopio di preparati di sangue periferico e midollo osseo;

frequenza in laboratori di microscopia e citologia clinica (indirizzo diagnostico) con la lettura;

per entrambi gli indirizzi di sedimeni urinari e l'esame delle feci compresa la ricerca di parassiti;

frequenza in laboratori di proteinologia clinica;

frequenza in laboratori per la ricerca di recettori e marcatori tumorali;

frequenza in laboratori di ormonologia clinica;

frequenza in laboratori di biochimica clinica separativa (indirizzo analitico-tecnologico);

frequenza in laboratori di farmacologia clinica e tossicologia;

frequenza in laboratori di biochimica cellulare e colture cellulari;

frequenza in laboratori di biochimica, biologia molecolare e biochimica genetica applicata alla clinica;

frequenza in laboratori di microbiologia e virologia clinica;

frequenza in laboratori di grandi automazioni analitiche (gas-massa NMR. etc.) (indirizzo analitico-tecnologico);

presentazione di almeno un seminario annuale su argomenti di medicina di laboratorio.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica e limitatamente alla parte biochimico-analitico, di ahneno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Il consiglio della Scuola stabilisce l'ammontare delle ore di frequenza nei vari labpratori e settori sopra indicati per ciascun discente appartenente ai due indirizzi.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 11 dicembre 2000

Il rettore: SILVESTRI

01A00087

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 22 dicembre 2000, n. **7120/Tred.**

Premi nazionali per la traduzione - Edizione 2001.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Al Ministero degli affari esteri - Direzione generale relazioni culturali - Uff. R.S.P.

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale scambi culturali

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale sviluppo scambi

Al Dipartimento per lo spettacolo

Al Ministero dell'università e della ricerca scientifica - Gabinetto

All'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Al Sindacato italiano traduttori letterari

All'Associazione italiana traduttori interpreti

All'Associazione italiana editori

All'UNIGEC CONFAPI

All'A.I.P.E.

All'Associazione librai italiani

All'Unione stampa periodica italiana

Alla Federazione italiana editori giornali

Alla Federazione nazionale stampa italiana

Al Sindacato nazionale scrittori

All'Unione nazionale scrittori

Al Sindacato libero scrittori

All'Associazione italiana dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi

e, per conoscenza:

Al Gabinetto dell'on. Ministro - Sede

Si informa che, nell'ambito delle misure a favore della traduzione disposte da questo Ministero con decreto 4 febbraio 1988 (soggiorni di studio per traduttori, organizzazione di corsi di aggiornamento, convegni, seminari, incontri, informazione, studio, ricerca e documentazione sui problemi della traduzione e sulla professionalità dei traduttori), sono stati istituiti i «Premi nazionali per la traduzione».

Una commissione di esperti presieduta dal Ministro per i beni e le attività culturali esprimerà pareri sulla assegnazione dei premi e sulla programmazione delle altre iniziative sopra menzionate che si avvarranno dei supporti operativi di un apposito «Centro per i traduttori e per le iniziative a favore delle traduzioni», già operante presso la stessa divisione editoria.

Si riportano qui di seguito le norme del regolamento relativo ai «Premi», con preghiera di volerle diffondere negli ambiti di rispettiva competenza.

Art. 1.

«I Premi nazionali per la traduzione» sono conferiti dal Ministro per i beni e le attività culturali, su conforme e motivato parere della commissione di cui sopra, per l'importo complessivo di centoventi milioni di lire (*) e con la seguente articolazione:

A) quattro premi indivisibili dell'importo di venticinque milioni di lire ciascuno da conferire, quale riconoscimento di superiore merito per l'attività svolta, rispettivamente a:

1) un traduttore in italiano di una o più opere da altra lingua (classica o moderna) o dialetto;

2) un traduttore in lingua straniera di una o più opere in italiano (o in dialetto);

3) un editore italiano per opere tradotte da altre lingue (classiche o moderne) o dialetto;

4) un editore straniero per opere in italiano (o dialetto) tradotte in altre lingue.

B) fino a quattro premi speciali indivisibili di importo non inferiore a cinque milioni di lire ciascuno, da conferire in riconoscimento degli elevati apporti culturali o professionali o tecnici o metodologici, realizzati nell'ambito e in supporto del tradurre informazioni, messaggi, normative già concepiti in altra lingua o dialetto, o nella traduzione di testi non primariamente destinati alla pubblicazione o che afferiscano a mezzi della comunicazione di ogni altra specie, acquisiti per iniziativa individuale o nell'ambito di attività di imprese, enti, amministrazioni ed organizzazioni nazionali ed internazionali.

(*) La suddetta somma potrà essere ridotta con riferimento alla disponibilità di bilancio.

Art. 2.

Agli effetti della deliberazione sul conferimento dei premi, la commissione si atterrà ai criteri qui di seguito indicati:

Le espressioni «editore», «traduttore», «traduzione», sono riferite non soltanto a prodotti editoriali convenzionalmente resi pubblici per mezzo della stampa, ma ad ogni attività intesa a riformulare, per opera dell'ingegno, il testo di qualsivoglia informazione o messaggio in ulteriori e differenti linguaggi, indipendentemente dalla loro natura (letteraria, scientifica, pragmatica) e dai mezzi di comunicazione cui vengano affidati;

per i traduttori si ritengono meritevoli di riconoscimento le opere che consentono di rilevarne la spiccata personalità e la funzione di mediatori culturali. La figura del traduttore si contraddistingue per l'acutezza delle analisi e la consapevolezza di percorsi metodologici, che si fondino su scelte motivate all'interno di due sistemi - non solo di ordine linguistico e tecnico - dal cui confronto scaturiscano significative corrispondenze e adeguati esiti omologici;

per gli editori sono rilevanti l'impegno culturale e promozionale delle iniziative caratterizzate, se stranieri, da una particolare attenzione per la diffusione della ricerca scientifica e della cultura italiana all'estero; se italiani, da linee e programmi nei quali le traduzioni, anche in rapporto alle dimensioni dell'impresa ed alle condizioni nelle quali essa operi, rivestano un ruolo particolarmente significativo.

Art. 3.

La commissione procede con motivate delibere in ordine al conferimento dei Premi sulla base delle proposte, degli orientamenti e delle valutazioni autonomamente elaborati nel proprio seno, attenendosi ai criteri di cui all'art. 2 del presente regolamento, anche in assenza di domanda o formale atto di candidatura. Proposte concernenti operatori, opere ed attività relative alla traduzione, che si ritengano meritevoli di riconoscimento, potranno essere inviate, anche a cura degli interessati, entro il 31 marzo di ciascun anno, corredate di ogni elemento ed informazione atti a facilitarne la valutazione.

Le proposte devono essere inviate al Ministero per i beni e le attività culturali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria - divisione editoria - segreteria della commissione per i premi nazionali per la traduzione - Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma.

Art. 4.

La commissione delibera in ordine al conferimento dei Premi sulla base delle articolate proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico composto dagli esperti.

Per ciascuna edizione dei Premi, il comitato elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei votanti, un relatore che, con mandato annuale non rinnovabile, ne coordina altresì i lavori.

Il Ministero degli affari esteri è pregato di voler inviare copia della presente circolare, oltre che alle rappresentanze italiane all'estero ed alle rappresentanze diplomatiche straniere accreditate presso la Repubblica italiana, anche agli istituti italiani di cultura, alla rappresentanza italiana presso la Unione europea ed alla Commissione dell'Unione europea - Unità X - Cultura.

Roma, 22 dicembre 2000

Il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni librari le istituzioni culturali e l'editoria - Divisione editoria
SICILIA

01A0014

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 27 dicembre 2000, n. **900541.**

Iniziativa comunitaria P.M.I. - Sottoprogramma III «Interventi multiregionali FESR - obiettivi 1, 2 e 5b». Nuove disposizioni su spese ammissibili (tempi di realizzazione dei progetti), misura dell'agevolazione (fatture attive), erogazione delle agevolazioni (richiesta di saldo).

Alle piccole e medie imprese interessate

Alla Confindustria

Alla Confapi

Alla Confartigianato

Alla Confederazione nazionale artigianato

Alla Confederazione artigiana sindacati autonomi

Alla Confederazione libere associazioni artigiane italiane

Con la circolare 27 novembre 1997, n. 267 sono stati definiti criteri e modalità per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalle misure III.1 - sottomisura C, III.2 - sottomisure A e C, III.3 - sottomisure A e B,

misura III.4, dell'iniziativa comunitaria P.M.I. - Sottoprogramma III «Interventi multiregionali FESR - obiettivi 1, 2 e 5b».

Si forniscono con la presente circolare ulteriori indicazioni per la presentazione della rendicontazione finale che riguardano esclusivamente i progetti con durata triennale (Misura III.2 sottomisure A e C, misura III.3 sottomisure A e B, misura III.4).

Nelle circolari 27 novembre 1997, n. 267, 8 marzo 1999 n. 962070 e 4 agosto 2000, n. 963591, è previsto che le spese per risultare ammissibili debbano essere effettuate entro il 31 dicembre 2000 e la richiesta di erogazione del saldo, assieme alla documentazione finale della spesa debba pervenire al Ministero entro il 30 giugno 2001.

Al 30 novembre 2000 i programmi presentati dalle imprese localizzate in aree dell'obiettivo 1 al di fuori dell'Abruzzo risulterebbero in uno stato avanzato di realizzazione, ma tali da non poter essere completati entro il 31 dicembre 2000.

La decisione comunitaria C (96) 1333 del 24 giugno 1996, nell'approvare il programma operativo P.M.I., ha stabilito, peraltro, che le risorse finanziarie debbano essere erogate entro il 31 dicembre 2001.

Si ritiene, pertanto, di poter dispone un differimento temporale della data termine di ammissibilità delle spese sostenute e di rendicontazione delle stesse al fine di non pregiudicare i programmi attuati dalle imprese ed il pieno utilizzo dei fondi FESR resi disponibili per la realizzazione dei predetti programmi.

Il termine di ammissibilità delle spese è conseguentemente modificato dal 31 dicembre 2000 al 30 aprile 2001; entro tale data dovrà avvenire la consegna dei beni, l'acquisizione delle fatture e la contabilizzazione delle spese per il personale nonché l'effettuazione dei versamenti previdenziali ed assistenziali.

La rendicontazione finale e la richiesta di erogazione del saldo del contributo dovrà pervenire al Ministero entro e non oltre il 30 giugno 2001, utilizzando, pena la revoca del contributo, il supporto informatico elaborato e posto a disposizione delle imprese sul sito Internet del Ministero.

Per le imprese localizzate nella regione Abruzzo, la Commissione europea - Direzione generale politica regionale - con nota n. 00104818 del 14 dicembre 2000 non ha concesso una deroga alla decisione C (97) 836 dell'11 aprile 1997, anche se le stesse imprese partecipano a progetti multiregionali; conseguentemente rimane confermata al 31 dicembre 2000 la data termine di ammissibilità delle spese.

Roma, 27 dicembre 2000

Il Ministro: LETTA

00A16014

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.7237-XV.J(1973) del 5 dicembre 2000, il manufatto esplosivo denominato «Track n. 2», che la «Palmieri S.r.l.» intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Apricena (Foggia) - località Coppacchio, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26615-XV.J(2380) del 5 dicembre 2000, il manufatto esplosivo denominato «Bomba cilindrica Giuliani giorno effetto lampi calibro 100» che la «Pirotecnica Giuliani S.r.l.», intende produrre nel proprio stabilimento sito in Toffia (Rieti) - località Vitellina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26614-XV.J(2379) del 5 dicembre 2000, il manufatto esplosivo denominato «Bomba cilindrica Giuliani giorno effetto lampi calibro 90» che la «Pirotecnica Giuliani S.r.l.», intende produrre nel proprio stabilimento sito in Toffia (Rieti) - località Vitellina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26815-XV.J(2464) del 22 novembre 2000, i manufatti esplosivi denominati:

bomba cilindrica R13 versione colore bianco;

bomba cilindrica R13 versione colore giallo;

bomba cilindrica R13 versione colore rosso;

che il sig. Romano Ignazio intende produrre nella propria fabbrica in Boscotrecase (Napoli), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7236-XV.J(1974) del 5 dicembre 2000, il manufatto esplosivo denominato «Track n. 3», che la «Palmieri S.r.l.» intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Apricena (Foggia) - località Coppacchio, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

00A16010

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 4 gennaio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9458
Yen giapponese	108,25
Corona danese	7,4624
Lira Sterlina	0,63260
Corona svedese	8,9153
Franco svizzero	1,5217
Corona islandese	79,80
Corona norvegese	8,2710
Lev bulgaro	1,9556
Lira cipriota	0,57581
Corona ceca	35,160
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	264,77
Litas lituano	3,7842
Lat lettone	0,5821
Lira maltese	0,4104
Zloty polacco	3,8974
Leu romeno	24572
Tallero sloveno	213,4939
Corona slovacca	43,798
Lira turca	630930
Dollaro australiano	1,6755
Dollaro canadese	1,4141
Dollaro di Hong Kong	7,3770
Dollaro neozelandese	2,1260
Dollaro di Singapore	1,6389
Won sudcoreano	1190,57
Rand sudafricano	7,1005

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A0156

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Panellets» ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CEE) n. 2082/92 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che la Commissione europea - Direzione generale dell'agricoltura - ha trasmesso, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2082/92 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione, quale attestazione di specificità, presentata dalla Federaciò Catalana de Pastisseria con sede in Barcellona, ai sensi dell'art. 7 del predetto regolamento, per il prodotto denominato «Panellets» - categoria 2.4 Prodotti di panetteria, pasticceria o biscotteria.

Chiunque possa dimostrare un interesse legittimo, anche non economico, può prendere visione o trarre copia della domanda che sarà pubblicata, a cura della Commissione europea, nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - ex divisione VI qualità, via XX settembre, 20 - 00187 Roma.

Entro cinque mesi a decorrere dalla data di detta pubblicazione, qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un legittimo interesse può opporsi alla registrazione mediante l'invio di una dichiarazione debitamente motivata all'ufficio sopra individuato.

Il presente comunicato è pubblicato in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 8, paragrafo 2 del predetto regolamento.

00A16007

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Internal Auditors», in Napoli

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 28 novembre 2000 i poteri conferiti al dott. Fabio Azzi commissario governativo della società cooperativa Internal Auditors, con sede in Napoli sono stati prorogati per sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto ministeriale 14 ottobre 1999.

00A16001

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa di vigilanza «San Michele», in Sarno

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 28 novembre 2000 i poteri conferiti all'avv. Giuseppe Martuscelli commissario governativo della società cooperativa di vigilanza «San Michele», con sede in Sarno (Salerno) sono stati prorogati per sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto ministeriale 21 dicembre 1999.

00A16002

Approvazione delle delibere n. 37 e n. 38 adottate in data 28 giugno 2000 dalla fondazione Enasarco

Con ministeriale n. 9PS/82790/RAP-L-30 del 13 dicembre 2000 sono state approvate, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le delibere n. 37 e n. 38 assunte dal consiglio di amministrazione dell'Enasarco, in data 28 giugno 2000, concernenti rispettivamente modificazioni al sistema sanzionatorio e disposizioni in materia di condono per inadempienze contributive.

00A16006

Costituzione del comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito, presso l'I.N.P.S.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 8 novembre 2000, è stato costituito il comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

00A16008

Costituzione del comitato amministratore del Fondo autonomo speciale con contabilità separata, presso l'INAIL - art. 10, comma 2, legge 3 dicembre 1999, n. 493, concernente norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici.

Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in data 1º dicembre 2000, è stato costituito il comitato amministratore del Fondo automono speciale con contabilità separata, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di cui all'art. 10, comma 2, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, concernente norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici.

00A16009

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo di Tramonti - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Tramonti.

Si comunica che in data 1º dicembre 2000 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo di Tramonti - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Tramonti (Salerno), disposta con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 22 marzo 1999, a seguito della fusione per incorporazione nella Banca Popolare della Penisola Sorrentina S.p.a., con sede in Sorrento (Salerno).

01A00005

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Nomina del commissario governativo della società cooperativa «Cooperativa edilizia Nuova Cordovado - Società cooperativa a r.l.», in Cordovado.

Con deliberazione n. 3726 del 1º dicembre 2000, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Cooperativa edilizia Nuova Cordovado - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cordovado, ed ha nominato commissario governativo per un periodo non superiore a sei mesi la dott.ssa Gabriella Da Ros, con studio in Fiume Veneto, piazza Marconi n. 8.

00A16003

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Isontina - Società cooperativa a r.l.», in Romans d'Isonzo

Con deliberazione n. 3723 del 1º dicembre 2000, la giunta regionale ha nominato il dott. Claudio Polverino, con studio in Gorizia, via Nizza n. 1, liquidatore della cooperativa «Isontina - Società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Romans d'Isonzo, in sostituzione del sig. Fabio Giolo.

00A16004

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa di lavoro Castello soc. coop. a r.l.», in Cordenons.

Con deliberazione n. 3727 del 1º dicembre 2000 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Cooperativa di Lavoro Castello soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Cordenons, costituita il 16 ottobre 1981 per rogito notaio dott. Severino Pirozzi di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Loris Zani, con studio in Fiume Veneto, piazza Marconi n. 8.

00A16005

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651004/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.